



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

MARZO 2022



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA	19
SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA	68
SEZIONE TERZA E SESTA TERZA	103
SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO	154
SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA	169
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	197
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	252

MARZO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



Sez. U - , **Ordinanza n. 10443 del 31/03/2022** (Rv. **664483 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

N. (CESCHINI ROBERTA) contro M. (LIVIO PIERPAOLO)

Regola giurisdizione

082302 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE Separazione personale - Coniugi cittadini di diversi Stati membri dell'UE - Giurisdizione - Art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 - Criteri di collegamento - Residenza abituale - Nozione unionale - Rilievo dell'effettività.

092092 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA In genere.

Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di diversi Stati membri dell'Unione Europea, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, per "residenza abituale" della parte ricorrente deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3680 del 2010 Rv. 611531 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 10445 del 31/03/2022** (Rv. **664229 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Conf.)

M. (COLONNA UGO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 14/10/2021

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Fatto oggetto di incolpazione - Corrispondenza con quello ritenuto in sentenza - Condizioni - Efficienza causale rispetto all'evento - Rilevanza - Fattispecie.

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, la discordanza tra accusa e condanna sussiste soltanto quando è operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell'addebito, ma non anche se gli elementi essenziali della contestazione formale restino immutati nel passaggio dalla contestazione all'accertamento dell'illecito, variando solo elementi secondari e di contorno, ovvero quando l'affermazione di responsabilità si fondi su diverse possibili alternative condotte colpose, ciascuna delle quali dotata di efficienza causale rispetto all'evento, sempre che l'incolpato abbia comunque avuto modo di difendersi in merito alle diverse ipotesi ricostruttive. (Nella specie, è stato escluso il difetto di correlazione tra il fatto addebitato – non aver provveduto alla iscrizione nel registro delle notizie di reato della denuncia ricevuta dalla Pg - e quello ritenuto in sentenza – non aver trasmesso alla Procura territorialmente competente l'informativa di reato – trattandosi di due condotte omissive entrambe dirette ad

SEZIONI UNITE

impedire l'esercizio dell'azione penale, con conseguente maturarsi del termine di prescrizione del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10415 del 2017 Rv. 644045 - 03

Sez. U - , Ordinanza n. 10215 del 30/03/2022 (Rv. 664228 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

A. (MONTANARI MARCO SAVERIO) contro T.

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Diniego di congedo retribuito - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia avente ad oggetto il diniego di congedo retribuito, richiesto dal lavoratore, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, per prestare assistenza ad un familiare convivente con handicap in situazione di gravità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo il diniego un atto di gestione del rapporto di lavoro fra la pubblica amministrazione e il dipendente che, pertanto, esula dall'ambito dei provvedimenti amministrativi autoritativi e si compendia in un atto adottato in base alla capacità e ai poteri propri del datore di lavoro privato, rispetto al quale sono configurabili soltanto diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7218 del 2020 Rv. 657217 - 01, N. 32625 del 2018 Rv. 651959 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9775 del 25/03/2022 (Rv. 664227 - 03)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

A. (LEPRI FABIO) contro R. (GRAGLIA FEDERICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/04/2017

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Concessione temporanea per occupazione di suolo pubblico - Istanza del concessionario - Assunzione di obbligo sanzionato con clausola penale recepita da regolamento comunale - Provvedimento amministrativo successivo che richiami tale obbligo - Convenzione accessiva alla convenzione stipulata in forma scritta - Configurabilità - Fondamento.

In tema di concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in favore di un soggetto privato, con contestuale autorizzazione allo scavo, l'istanza del concessionario, con espressa assunzione dell'obbligo di rispettare anche gli impegni relativi allo scavo sanzionati con clausola penale, recepita da un regolamento comunale, per il relativo inadempimento o ritardo nell'adempimento, cui faccia seguito il rilascio del provvedimento amministrativo che richiami

SEZIONI UNITE

detto obbligo, dà luogo ad una convenzione accessiva alla concessione validamente stipulata in forma scritta "ad substantiam", in base alla disposizione di cui all'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 25 com. 1, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 67 com. 5, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 18904 del 2020 Rv. 659233 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25631 del 2017 Rv. 647056 - 02

Sez. U - , Sentenza n. 9775 del 25/03/2022 (Rv. 664227 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

A. (LEPRI FABIO) contro R. (GRAGLIA FEDERICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/04/2017

049008 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - IN GENERE Contratti della P.A. - Forma scritta richiesta "ad substantiam" - Art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 - Consacrazione in unico documento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto compatibile con il citato art. 17 il modello di formazione del vincolo contrattuale in cui l'istanza del privato, tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapporto negoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio del medesimo provvedimento richiesto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 7478 del 2020 Rv. 657426 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25631 del 2017 Rv. 647056 - 02

Sez. U - , Sentenza n. 9775 del 25/03/2022 (Rv. 664227 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

A. (LEPRI FABIO) contro R. (GRAGLIA FEDERICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/04/2017

049008 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - IN GENERE Concessione-contratto - Nozione - Portata - Previsione contrattuale di clausole penali - Legittimità - Fattispecie.

SEZIONI UNITE

La concessione-contratto è una fattispecie complessa, in cui convergono un negozio unilaterale ed autoritativo della P.A., per effetto del quale il privato può divenire titolare di prerogative pubbliche, e una convenzione attuativa, che disciplina le modalità di svolgimento del rapporto tra l'ente concedente e il privato concessionario e dalla quale derivano obblighi e diritti reciproci; nell'ambito di tale figura, caratterizzata dalla contemporanea presenza di elementi pubblicistici e privatistici, è legittima la previsione di clausole penali, che svolgono la funzione civilistica di determinazione preventiva e consensuale della misura del risarcimento del danno derivante dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima, ed avente natura privatistica, la clausola penale inserita nel Regolamento comunale, volto a disciplinare la concessione di suolo pubblico a privati per attività di scavo per la posa di cavi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 25 com. 1, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 67 com. 5, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 8768 del 1998 Rv. 518601 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 9314 del 22/03/2022** (Rv. **664226 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

D. (PALMA GIUSEPPE) contro C.

Regola giurisdizione

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Enti pubblici - Conferimento di incarico a professionista esterno - Espressione di potestà amministrativa - Esclusione - Atto di autonomia privata - Configurabilità - Conseguenze - Successiva delibera di revoca dell'incarico - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza.

Il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo, costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all'instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione - da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - anche nella ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall'ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell'incarico riveste natura non autoritativa, ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario che, peraltro, assicura piena tutela con l'eventuale disapplicazione dell'atto presupposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4 del 2007 Rv. 594263 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 9313 del 22/03/2022** (Rv. **664411 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

R. (GIAVAZZI MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 03/03/2020

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Sentenze del TSAP in unico grado - Ricorso per cassazione - Termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione - Decorrenza dalla

SEZIONI UNITE

notificazione del dispositivo a cura della cancelleria - Conformità a parametri costituzionali e unionali - Sussistenza.

In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche in unico grado, la previsione del termine breve di quarantacinque giorni per l'impugnazione, di cui all'art. 202, in relazione all'art. 183, del r.d. n. 1775 del 1933 (Testo unico sulle acque), di natura officiosa in quanto decorrente dalla notificazione del dispositivo a cura della cancelleria, è conforme ai principi di cui all'art. 6, par. 1, CEDU, e dell'ordinamento unionale (art. 47 CDFUE), manifestando l'interesse dello Stato a non lasciare indefinitivamente pendenti le cause e ad assicurare, piuttosto, la sollecita formazione del giudicato e, con esso, la certezza dei rapporti giuridici, in un ambito in cui, essendovi materia di acque pubbliche, vengono in rilievo interessi pubblici e collettivi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 183 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000

Massime precedenti Vedi: N. 2467 del 2020 Rv. 656727 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8048 del 2018 Rv. 647911 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9154 del 21/03/2022 (Rv. 664410 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

P. (CARBONE BENEDETTO GIOVANNI) contro C. (CARRICATO FRANCESCO)
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 07/01/2021

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Diritti esclusivi di pesca - Convenzione per lo sfruttamento tra la Provincia ed un Consorzio - Individuazione dei soggetti autorizzati - Previsione di un nulla-osta - Mancato rilascio - Giurisdizione amministrativa - Fondamento.

123009 PESCA - MARITTIMA - MOLLUSCHI In genere.

In tema di diritti esclusivi di pesca, ove l'ente pubblico titolare abbia affidato a privati concessionari, attraverso apposita convenzione, l'individuazione dei soggetti da autorizzare all'esercizio dell'attività di pesca, mantenendo tuttavia un potere di controllo "ex post" sull'osservanza dei criteri convenuti, mediante la previsione di un nulla-osta all'autorizzazione, la controversia relativa al mancato rilascio del nulla-osta rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, perché non ha ad oggetto la titolarità del diritto di pesca, ma la sola autorizzazione allo sfruttamento delle risorse ittiche, che è espressione del potere autoritativo finalizzato a garantire l'interesse pubblico della equa ripartizione delle stesse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110, DPR 24/07/1977 num. 616 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19857 del 2004 Rv. 577522 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022** (Rv. **664409 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI.**

Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI.**

S. (DEMARIA CLAUDIO) contro P. (ROSSI MICHELA)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 05/03/2020

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Principio di autosufficienza del ricorso - Requisito ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Interpretazione alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - Onere di trascrizione integrale di atti e documenti - Esclusione - Condizioni.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 7186 del 2022 Rv. 664245 - 01, N. 6769 del 2022 Rv. 664103 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34469 del 2019 Rv. 656488 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 8951 del 18/03/2022** (Rv. **664225 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI.**

Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** P.M. **SALVATO LUIGI.** (Conf.)

B. (SANINO MARIO) contro P. (PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 16/07/2020

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Giudice della Corte dei conti - Violazione dell'obbligo di astensione - Partecipazione alla decisione di una controversia - Mancanza di giurisdizione del collegio giudicante - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorso alle Sezioni Unite per denunciare la mancata astensione - Esperibilità - Esclusione.

In tema di ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte dei conti, è inammissibile la doglianza con la quale si contesti la eventuale partecipazione al collegio giudicante di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, vertendosi in tema di violazione di norme processuali, come tale esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite, atteso che la carenza di giurisdizione in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante, è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso che denunciava, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., la partecipazione al collegio giudicante, in veste di relatore ed estensore, del magistrato che, nella fase precedente, aveva svolto la relazione istruttoria chiedendo la condanna dell'agente contabile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15900 del 2006 Rv. 591158 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9099 del 2015 Rv. 635182 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 8763 del 17/03/2022** (Rv. **664224 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

C. (LAZZARI CHIARA) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 06/05/2021

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Domanda di conferimento di ufficio direttivo - Omessa comunicazione di situazione di incompatibilità - Inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario - Sussistenza - Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità.

In tema di responsabilità disciplinare, commette l'illecito disciplinare, previsto dall'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato che, in occasione della presentazione di una domanda di conferimento di incarico direttivo, ometta la comunicazione al C.S.M. di una situazione di incompatibilità, di cui agli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario (nella specie, la stabile convivenza con avvocato esercente la professione forense nel medesimo distretto), costituendo tale violazione inosservanza di disposizioni sul servizio giudiziario, tali dovendo essere considerate quelle di cui agli artt. 44, 46, lett. b), e 48 della Circolare del C.S.M. n. P-12940 del 25 maggio 2007, in quanto contenenti ordini concernenti il rapporto di servizio del magistrato, impartiti dal soggetto a ciò abilitato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. N, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 18, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 19

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5682 del 2015 Rv. 634504 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 8763 del 17/03/2022** (Rv. **664224 - 02**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

C. (LAZZARI CHIARA) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 06/05/2021

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Disciplinare magistrati - Situazioni di incompatibilità - Obbligo di comunicazione di una condizione di convivenza - Violazione del diritto ai dati personali - Esclusione - Fondamento.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

In tema di illecito disciplinare del magistrato, atteso che la previsione delle situazioni di incompatibilità è diretta a tutelare la correttezza e l'imparzialità dell'attività giudiziaria, l'obbligo di comunicare una condizione di convivenza non viola il diritto ai dati personali sulla vita privata e l'orientamento sessuale del magistrato e del partner, tutelati dal d.lgs. n. 196 del 2003, e dal reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, rispondendo al necessario bilanciamento fra il diritto personale alla riservatezza delle situazioni familiari, del magistrato e dei soggetti correlati, ed i primari interessi pubblici coinvolti, tra cui la tutela del prestigio dell'ordine giudiziario, valore che rientra tra i più rilevanti beni costituzionalmente protetti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 PENDENTE

Sez. U - , **Sentenza n. 8600 del 16/03/2022** (Rv. **664223 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

I. (ZIDARICH WALTER) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/06/2020

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Negazione della sovranità dello Stato su porzione del territorio - Difetto assoluto di giurisdizione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Le domande giudiziali volte a negare la sovranità dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio, chiedendo al giudice ordinario di riconoscere l'esistenza di altra entità statale, rientrano nel perimetro del difetto assoluto di giurisdizione in quanto comportano, non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, di cui viene messa in discussione, a monte, la stessa ridefinizione dei confini territoriali o, comunque, il loro assetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva affermato il difetto assoluto di giurisdizione con riguardo ad una controversia promossa al fine di inibire allo Stato italiano l'esercizio dell'imposizione fiscale su una porzione di territorio, riconoscendo al contempo, su tale porzione territoriale, la sovranità del cd. Territorio Libero di Trieste).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge Cost. 31/01/1963 num. 1 CORTE COST., Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36373 del 2021 Rv. 662926 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 8472 del 15/03/2022** (Rv. **664221 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**.

F. (FESTA DOMENICO) contro F. (CALANDRUCCIO MICHELE)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 02/02/2018

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Confidi minore iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, T.u.b. applicabile "ratione temporis" - Fideiussione prestata in favore di un proprio associato - Nullità testuale o virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di attività di prestazione di garanzie a opera di soggetti vigilati, la fideiussione prestata da un cd. confidi minore, iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, T.u.b. (nel testo vigente "ratione temporis"), nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in quanto il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.), né è preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l'oggetto sociale.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 155, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 107

Sez. U - , Ordinanza n. 8475 del 15/03/2022 (Rv. 664222 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ORILIA LORENZO. Relatore: ORILIA LORENZO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

M. (RAVENNA BARTOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092008 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE Giurisdizione - Derogabilità per motivi di connessione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Salvo deroghe normative espresse, vige nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato. (Fattispecie relativa alla definizione agevolata di cui all'art. 100 del d.l. n. 104 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 126 del 2020, cd. condono demaniale, rispetto al quale la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di misura straordinaria volta a definire il contenzioso legato all'inadempimento dei concessionari del demanio marittimo all'obbligo di pagamento dei canoni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legge 14/08/2020 num. 104 art. 100 CORTE COST., Legge 13/10/2020 num. 126 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24298 del 2019 Rv. 655477 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9534 del 2013 Rv. 625803 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8337 del 15/03/2022 (Rv. 664220 - 01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

P. (MINERVINI VITTORIO) contro O.

Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 11/06/2021

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
Conflitto di interessi ex art. 24 codice deontologico forense - Presupposti - Assistenza del medesimo difensore di una s.n.c. e di alcuni soci della stessa - Esclusione - Fondamento.

Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del codice deontologico forense, presuppone che il professionista abbia assunto il mandato anche in relazione ad un diverso soggetto in conflitto di interesse con il primo; ne consegue che, in virtù della distinta autonomia e capacità di una società personale rispetto a quella dei singoli soci, non integra l'illecito "de quo" la condotta dell'avvocato che ha dapprima svolto incarichi professionali in favore di una società in nome collettivo e, di seguito, difeso alcuni dei soci nel giudizio di accertamento della giusta causa di recesso, esercitato, ai sensi dell'art. 2285 c.c., da un socio receduto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Cod. Civ. art. 2285

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi: N. 7139 del 2018 Rv. 648112 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7030 del 2021 Rv. 660835 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 8187 del 14/03/2022** (Rv. **664218 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **DE MASI ORONZO**. Relatore: **DE MASI ORONZO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave - Giurisdizione ordinaria - Nuovo quadro normativo (art. 34 del d.lgs n. 150 del 2011 e art. 133, comma 1, lett. f del d.lgs. n. 104 del 2010) - Persistenza - Ragioni.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Appartiene alla giurisdizione ordinaria l'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave, poiché la posizione giuridica di chi deduca di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di diritto soggettivo, senza che rilevi il nuovo quadro normativo conseguente all'emanazione del d.lgs. n. 150 del 2011 (che ha modificato l'art. 22 della l. n. 689 del 1981 ed abrogato l'art. 22 bis della stessa legge) e del d.lgs. n. 104 del 2010 (che all'art. 133, comma 1, lett. f, ha mantenuto ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo per le controversie in materia urbanistica ed edilizia concernenti "tutti gli aspetti del territorio"), non discutendosi in tali cause di modi di governo del territorio, ma solo di provvedimenti adottati dalla P.A. per reagire a comportamenti illegittimi dei privati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11388 del 2016 Rv. 639955 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 8187 del 14/03/2022** (Rv. **664218 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **DE MASI ORONZO**. Relatore: **DE MASI ORONZO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Conflitto negativo di giurisdizione - Rilievo d'ufficio da parte del giudice amministrativo - Termine - Ordinanza ex art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010 - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal giudice amministrativo, ai fini della verifica della tempestività del rilievo, risulta irrilevante l'emissione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, trattandosi di un atto, processualmente "neutro", che non comporta la consumazione del relativo potere, sicché lo scioglimento solo cronologicamente successivo della riserva, ed il deposito dell'ordinanza con cui il giudice ha esercitato il potere di conflitto, restano parte della prima udienza di cui esauriscono la trattazione.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 73 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25515 del 2016 Rv. 641785 - 01, N. 11988 del 2017 Rv. 644071 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 8188 del 14/03/2022 (Rv. 664219 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DE MASI ORONZO. Relatore: DE MASI ORONZO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Provvedimento di diniego di rilascio della patente di guida ex art. 120, comma 1, C.d.S. - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione; ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 120 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22491 del 2010 Rv. 615260 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26391 del 2020 Rv. 659549 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 7877 del 10/03/2022 (Rv. 664408 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

F. (BROSO ROSARIA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/12/2018

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Natura di atto endoprocessuale - Esclusione - Conseguenze - Obbligo di deposito telematico - Insussistenza.

Il reclamo avverso il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo esecutivo, proposto ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c., non ha natura di atto cd. endoprocessuale, bensì di atto introduttivo di un procedimento di natura cognitiva, con conseguente inoperatività dell'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 16-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi: N. 14096 del 2005 Rv. 582634 - 01, N. 19102 del 2018 Rv. 650239 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 7877 del 10/03/2022 (Rv. 664408 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

F. (BROSO ROSARIA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/12/2018

079200 ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti - Termine per la riassunzione - Natura - Termine "ad quem" - Configurabilità - Conseguenze.

Nell'ipotesi di sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c., il termine di dieci giorni previsto per la riassunzione del processo ad opera della parte interessata si configura come un termine "ad quem", con la conseguenza che il creditore ben può proporre l'istanza per la fissazione dell'udienza per la prosecuzione anche prima della scadenza del termine della sospensione, diretta pertanto alla riattivazione una volta che tale termine sia spirato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 bis

Massime precedenti Vedi: N. 6015 del 2017 Rv. 643402 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022 (Rv. 664407 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ESPOSITO LUCIA. Relatore: ESPOSITO LUCIA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (GIAMPAOLO FRANCESCO) contro E. (MAZZOTTA GIUSEPPE)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/04/2017

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Riscossione crediti previdenziali - Opposizione tardiva recuperatoria avverso iscrizione a ruolo - Vizi attinenti al merito della pretesa - Litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione - Esclusione - Conseguenze.

In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 17100 del 2020 Rv. 658827 - 01, N. 5625 del 2019 Rv. 652893 - 01, N. 16425 del 2019 Rv. 654476 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 7514 del 08/03/2022** (Rv. **664407 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ESPOSITO LUCIA**. Relatore: **ESPOSITO LUCIA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (GIAMPAOLO FRANCESCO) contro E. (MAZZOTTA GIUSEPPE)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/04/2017

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Ricorso per cassazione - Difetto di legittimazione "ad causam" - Conseguenze - Annullamento senza rinvio - Fondamento.

L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14266 del 2006 Rv. 592292 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5375 del 2012 Rv. 622277 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 7497 del 08/03/2022** (Rv. **664204 - 02**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Diff.)

V. (DI GIROLAMO VINCENZO) contro P.

Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 13/09/2021

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità - Condizioni - Reiterazione dei comportamenti censurati - Diniego - Esclusione - Condizioni.

In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, l'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, secondo cui l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, non può essere automaticamente esclusa in caso di plurime inosservanze del medesimo obbligo, in quanto la reiterazione del medesimo comportamento censurato non integra di per sé una presunzione assoluta di offensività, dovendosi valutare per ciascun illecito separatamente la idoneità a ledere il bene giuridico protetto e verificare se il tratto comune delle condotte abbia comportato, come effetto unitario, un più grave appannamento dell'immagine di imparzialità del magistrato e della sua attività nella percezione della comunità professionale o del contesto giudiziario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22577 del 2019 Rv. 655113 - 02, N. 1416 del 2019 Rv. 652232 - 03, N. 29823 del 2020 Rv. 660013 - 02

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 7498 del 08/03/2022** (Rv. **664205 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**.

G. (AMATO EMILIANO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 26/10/2021

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio - Sopravvenuta cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario del magistrato incolpato - Interesse alla prosecuzione del procedimento disciplinare - Condizioni - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati, l'interesse dell'incolpato a impugnare il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, nell'ipotesi in cui siano successivamente sopravvenute le dimissioni, va stimato con riferimento alla data di efficacia delle dimissioni medesime, di talché va ritenuto sussistente ove, al momento della pronuncia cautelare, le dimissioni non fossero ancora divenute operative, permanendo in tale ipotesi l'interesse del magistrato alla corretta ricostruzione della carriera ai fini previdenziali e del trattamento di fine servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 23

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18264 del 2019 Rv. 654625 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 7497 del 08/03/2022** (Rv. **664204 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Diff.)

V. (DI GIROLAMO VINCENZO) contro P.

Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 13/09/2021

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Relazione sentimentale del magistrato con l'avvocato difensore di una delle parti - Dovere di astensione per gravi ragioni di convenienza - Sussistenza anche per il P.M. - Percezione ambientale diffusa della relazione - Rilevanza - Conseguenze - Illecito disciplinare - Configurabilità.

Il magistrato il quale risulti avere, o avere avuto, una relazione sentimentale con una qualsiasi delle parti dei processi nei quali è chiamato a giudicare o con taluno dei legali che tali parti assistono, viene a trovarsi in una situazione in cui, per gravi ragioni di convenienza, egli - a norma degli artt. 36, comma 1, lett. h), c.p.p. e 51, comma 2, c.p.c. - ha l'obbligo deontologico di astenersi, atteso che il legame di affetto tra il giudice e la parte o il suo difensore finisce per intaccare la serenità e la capacità del giudice di essere imparziale, ovvero per ingenerare, sia pure ingiustificatamente, il sospetto che egli possa rendere una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali ed intesa, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare gli eventuali destinatari. La lesione di tali regole della deontologia professionale nello svolgimento dell'attività giudiziaria costituisce illecito disciplinare anche se posta in essere dal magistrato del P.M., perché la percezione ambientale diffusa della relazione appanna l'immagine di imparzialità, che deve ispirare anche la sua attività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. H, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 52

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21947 del 2004 Rv. 578083 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8563 del 2021 Rv. 660878 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 6910 del 02/03/2022** (Rv. **664406 - 02**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

C. (BONZANO CARLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 14/07/2021

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illeciti disciplinari - Art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Magistrato collocato fuori ruolo della magistratura - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, la previsione dell'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, che dà rilievo alle gravi scorrettezze anche quando tenute nei confronti "di altri magistrati", deve essere interpretata nel senso che tali comportamenti non debbono essere direttamente collegati all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, potendo rientrare in tale nozione anche le condotte poste in essere in violazione dei doveri, relativi allo status di magistrato, che permangono in caso di collocamento fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giurisdizionali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare di condanna di un magistrato segretario presso il CSM, tenuto per regolamento consiliare ex art. 34, comma 5, del regolamento interno, al dovere di segretezza sui lavori delle Commissioni alle quali partecipa, che, violando il dovere di riserbo e l'affidamento fiduciario dei componenti del Consiglio, aveva pregiudicato l'interesse alla piena e incondizionata libertà di determinazione di ciascun componente dell'organo di autogoverno).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2, RSCM [rnc : art = 0034 00, gen = RG, sp = RSCM]

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27292 del 2009 Rv. 610803 - 01, N. 20042 del 2021 Rv. 661737 - 01, N. 741 del 2020 Rv. 656792 - 05

Sez. U - , **Sentenza n. 6910 del 02/03/2022** (Rv. **664406 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

C. (BONZANO CARLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 14/07/2021

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Intercettazioni disposte in un procedimento penale - Utilizzabilità - Condizioni - Acquisizione dei supporti materiali - Omessa richiesta dell'incolpato - Conseguenze.

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, le intercettazioni delle conversazioni, legittimamente disposte ed effettuate nell'ambito di un procedimento penale, sono utilizzabili anche se non siano stati acquisiti i supporti materiali, ove non vi sia stata specifica e tempestiva richiesta dell'incolpato, finalizzata all'ascolto o al controllo della corrispondenza delle conversazioni oggetto di incolpazione al contenuto delle registrazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14552 del 2017 Rv. 644570 - 02, N. 9390 del 2021 Rv. 660918 - 03

MARZO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10450 del 31/03/2022** (Rv. **664543 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.**

Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

G. (ROCCO EDOARDO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/10/2019

082151 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - OBBLIGO SUSSIDIARIO DEGLI ASCENDENTI Permanenza di tale obbligo - Verifica - Elementi di valutazione - Fattispecie.

Ai fini della valutazione in ordine alla permanenza dell'obbligo degli ascendenti di contribuire al mantenimento dei nipoti ai sensi dell'art. 148 c.c. (ora ex art. 316 bis c.c.) deve tenersi conto dell'età dei beneficiari (non potendo tale obbligo protrarsi oltre ragionevoli limiti di età), del tempo decorso dall'ordinanza che ha accertato il diritto al mantenimento ed anche della concreta possibilità che i nipoti possano accedere al "reddito di cittadinanza", introdotto dal d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva respinto la domanda dell'ascendente di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di due nipoti, nati nel 1991 e nel 1993, previsto con ordinanza tredici anni prima, semplicemente rilevando che i nipoti non erano ancora indipendenti economicamente e che il reddito della madre non era sufficiente a sostenerli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/03/2019 num. 26 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10419 del 2018 Rv. 648281 - 01, N. 38366 del 2021 Rv. 663466 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10453 del 31/03/2022** (Rv. **664539 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.**

Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

K. (STANISCIÀ NICOLA) contro Q.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/05/2021

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Assegnazione della casa familiare - Trasferimento dell'assegnatario e del minore in altra città per un considerevole periodo di tempo - Revoca dell'assegnazione - Rientro nel comune di provenienza - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di statuizioni conseguenti al divorzio, è legittima la revoca dell'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge collocatario del figlio minore, nel caso in cui risulti che lo stesso, insieme al figlio, abbia vissuto per un considerevole lasso di tempo in un'altra città, senza che assuma rilievo il successivo ritorno nella città di provenienza, poiché la disciplina dall'art. 6, comma 6, l. n. 898 del 1970 risponde all'esigenza dei figli minori di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

separazione dei genitori, la quale viene a mancare quando i figli si siano oramai sradicati dal luogo in cui si è svolta la loro vita quando i genitori erano ancora insieme.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 13065 del 2002 Rv. 557310 - 01, N. 3030 del 2006 Rv. 590748 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10483 del 31/03/2022 (Rv. 664540 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.**

Relatore: **TRICOMI LAURA.**

C. (AMBROSIO DOMITILLA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 04/11/2020

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Apertura dell'amministrazione di sostegno - Indicazioni provenienti dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità - Accertamento in concreto delle condizioni di menomazione e della loro incidenza - Adeguamento dei poteri gestori conferiti all'amministratore - Dichiarazioni del beneficiario e sua eventuale opposizione - Rilevanza.

In tema di amministrazione di sostegno, le caratteristiche dell'istituto impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all'incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell'amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Civ. art. 410 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2006 art. 12, Legge 03/03/2009 num. 18

Massime precedenti Vedi: N. 12998 del 2019 Rv. 653917 - 01, N. 29981 del 2020 Rv. 660197 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10258 del 30/03/2022 (Rv. 664538 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:*

FALABELLA MASSIMO.

I. (DI GIOVANNI ALESSANDRO) contro H. (ILACQUA ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 12/05/2018

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - Giudizio sulla necessità dell'approvazione per iscritto - Proponibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità perché la valutazione circa la natura della clausola richiede un giudizio di fatto che si può formulare soltanto attraverso l'interpretazione della clausola stessa nel contesto complessivo del contratto, allo scopo di stabilirne il significato e la portata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26987 del 2009 Rv. 611183 - 01, N. 13359 del 2004 Rv. 576441 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10249 del 30/03/2022 (Rv. 664537 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

F. (CARINI GIOVANNI) contro R. (SOLLAZZO GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/03/2018

058016 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Contratto concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. - Clausola penale - Poteri correttivi del giudice - Condizioni e modalità.

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss., l. n. 124 del 2017, è sottoposta all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1382, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1581 del 2020 Rv. 656638 - 01, N. 26531 del 2021 Rv. 663492 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2061 del 2021 Rv. 660307 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10224 del 30/03/2022 (Rv. 664542 - 02)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

G. (FIACCAVENTO MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/06/2021

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Decadenza dalla carica elettiva regionale - Artt. 7 e 8 d.lgs. n. 235 del 2012 - Irrevocabilità della sentenza penale di condanna - Accertamento ufficioso - Necessità.

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la verifica della rispondenza a legge della dichiarata decadenza dalla carica elettiva regionale, pur riguardando la tutela del diritto soggettivo perfetto dell'interessato, inerente all'elettorato passivo, involge esigenze pubblicistiche di rilievo costituzionale, volte ad assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, sì da rendere necessaria l'indagine ufficioso sulla sussistenza dei presupposti normativi previsti dagli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 235 del 2012 e, in particolare, sull'irrevocabilità della sentenza penale di condanna per le ipotesi di reato da cui discenda "ipso iure" la menzionata decadenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 7, Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 8 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10201 del 30/03/2022 (Rv. 664535 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

I. (BELLINI CHIARA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/12/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria – Valutazione comparativa - Radicamento familiare - Rilevanza – Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità derivante dalla lesione del diritto all'unità familiare, ex art. 8 CEDU. deve essere autonomamente valutata mediante l'accertamento del dedotto ed allegato intervenuto radicamento familiare in Italia, senza che sia necessaria anche l'allegazione dell'integrazione dovuta allo svolgimento di attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'Appello di rigetto della domanda di protezione umanitaria di una cittadina straniera che, in Italia, aveva contratto matrimonio e aveva avuto un figlio, in ragione del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi e dell'assenza di fonti di sostentamento dell'intera famiglia).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 677 del 2022 Rv. 663488 - 01, N. 465 del 2022 Rv. 663485 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10203 del 30/03/2022 (Rv. 664536 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

H. (CAVICCHIOLI MARCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/10/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale - Ordinanza ex art. 19 d. lgs. n. 150 del

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

2011 - Giudizio di appello - Produzione di nuovi documenti con le memorie conclusive - Inammissibilità - Fondamento.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

In tema di controversie per il riconoscimento della protezione internazionale, il procedimento d'impugnazione dell'ordinanza adottata ("ratione temporis") ex art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011, è regolato dall'art. 702 quater c.p.c. e si presenta in modo del tutto deformalizzato, pur garantendo il pieno rispetto del contraddittorio. Ne consegue che, una volta esaurita la fase di trattazione (con l'udienza di precisazione delle conclusioni, con la discussione orale della causa o in qualsiasi altro modo compatibile con la conclusione di tale fase), non sono ammesse produzioni documentali con le successive memorie, non perché nel giudizio di appello non possano essere allegati fatti nuovi e prodotti nuovi documenti - trattandosi dell'accertamento di un diritto della persona che richiede una valutazione nell'attualità e, sotto questo profilo, non può subire preclusioni - ma perché la produzione documentale, in uno con le memorie finali successive alla discussione, determinerebbe un'insanabile violazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Costituzione art. 111, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 39954 del 2021 Rv. 663256 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10224 del 30/03/2022 (Rv. 664542 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

G. (FIACCAVENTO MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/06/2021

075010 ELEZIONI - ELETTORATO - IN GENERE Decadenza dalla carica elettiva regionale - Art. 8, comma 6, d. lgs. n. 235 del 2012 - Sentenza di patteggiamento - Equiparazione alla sentenza penale di condanna - Fondamento.

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di elettorato passivo, i "requisiti negativi" ostativi al mantenimento della carica di consigliere regionale, idonei a determinare "ipso iure" la decadenza ai sensi dell'art. 8, comma 6, d.lgs. n. 235 del 2012 per difetto della "non indegnità morale" del soggetto, desunto da condanne irrevocabili per determinati reati, sono i medesimi che determinano l'incandidabilità di cui all'art. 7 d.lgs. cit., in base a un'interpretazione letterale, sistematica e finalistica della relativa disciplina, e, pertanto, alla sentenza penale di condanna è equiparata quella di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., come previsto dall'art. 15 dello stesso d.lgs.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 7, Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 8 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9922 del 28/03/2022** (Rv. **664533 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**.

Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

P. (PERSIO FRANCESCO) contro C. (CHINAPPI CAROLA)

Rigetta, TRIBUNALE RIETI, 08/07/2020

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento di dati personali senza il consenso dell'interesse - Liceità - Condizioni - Rispetto del criterio di minimizzazione - Necessità di salvaguardare interessi vitali - Accertamento - Questione di fatto - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di tutela della riservatezza, il trattamento di dati personali senza il consenso dell'interessato, purché effettuato nel rispetto del criterio della "minimizzazione" del loro uso, è consentito ove sia indispensabile per la tutela di interessi vitali della persona che li divulga o della sua famiglia, fermo restando che la valutazione della liceità del trattamento, nel rispetto di tali principi, è questione di fatto non censurabile in cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto legittima la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza di alcuni dati sanitari relativi alla salute psichica del titolare di un porto d'armi, finalizzata alla sua revoca, effettuata da una persona che in precedenza era stata minacciata e che era venuta legittimamente in possesso di tali dati, poiché riportati in documenti prodotti in un giudizio civile del quale entrambi erano stati parte).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 6, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 25, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 26, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 PENDENTE, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 6, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 11800 del 2021 Rv. 661272 - 01, N. 11020 del 2021 Rv. 661185 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9850 del 28/03/2022** (Rv. **664530 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

B. (MONTEROSSO GIUSEPPINA) contro M. (PERRICONE LUCA)

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 27/08/2015

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Comunicazione ex art. 97 l.fall. - Omissione - Opposizione allo stato passivo - Termine - Fondamento.

In tema di accertamento del passivo fallimentare, ove il curatore ometta la comunicazione di cui all'art. 97 l.fall. al creditore che abbia chiesto l'insinuazione parzialmente o totalmente respinta, l'opposizione ex art. 98 l.fall. può essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11366 del 2018 Rv. 648584 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9919 del 28/03/2022** (Rv. **664531 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**.

Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

N. (SANGIORGIO ANDREA) contro C. (MARCELLI LUIGI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VELLETRI, 27/01/2020

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento di dati sanitari - Verbale della visita medica relativa all'accertamento dell'inabilità al lavoro di un dipendente comunale - Trasmissione integrale all'Inps da parte del Comune - illiceità - Sussistenza - Fondamento.

Costituisce illecito trattamento di dati sanitari, operato dal Comune, la comunicazione all'Inps di copia integrale del verbale della visita medica eseguita da un suo dipendente, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, recante, oltre alla valutazione medico legale circa l'idoneità all'impiego, anche altri dati personali che, in quanto relativi alla diagnosi, agli esami obiettivi e agli accertamenti clinici e strumentali svolti, nonché a informazioni anamnestiche, non possono ritenersi indispensabili al buon esito del procedimento e, quindi, devono essere oscurati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 lett. A, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 lett. L, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 lett. D, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 18, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 20, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 22, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 112 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11223 del 2015 Rv. 635584 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9923 del 28/03/2022** (Rv. **664534 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**.

Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

F. (LUCENTINI MARCO) contro O.

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 04/06/2020

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento di dati personali mediante pubblicazione di un libro - Diritto all'oblio - Inconferenza - Limiti all'attività di informazione giornalistica - Sussistenza - Accertamento - Questione di fatto - Conseguenze.

L'azione di risarcimento dei danni per trattamento illecito dei propri dati personali - compiuto mediante la pubblicazione di un libro del quale viene chiesto il ritiro dal commercio - non involge il tema del diritto all'oblio, potendosi concretizzare la tutela di tale diritto riferito alla rete internet, solo con un'azione rivolta ai soggetti titolari dei motori di ricerca per la deindicizzazione della pagina web e non certamente per legittimare una pretesa risarcitoria nei confronti di chi abbia scritto un libro le cui pagine sono state successivamente inserite anche in internet. In tal caso la liceità del trattamento dei dati deve essere valutata avuto riguardo al perimetro dell'esimente dettata dal codice della privacy nel contesto dei limiti dell'attività giornalistica di cui all'art. 137 comma 2, la valutazione del cui superamento è questione di fatto incensurabile in cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 139, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 15160 del 2021 Rv. 661497 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19681 del 2019 Rv. 654836 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9920 del 28/03/2022 (Rv. 664532 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro W. (ROBERTI GIAN MICHELE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/08/2019

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Comunicazioni indesiderate - Uso di sistemi automatizzati di chiamata o comunicazione per fini commerciali - Equiparazione della mancanza di consenso espresso al dissenso - Conseguenze - Invio di comunicazioni automatizzate per ottenere il consenso mancante - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di comunicazioni indesiderate ex art. 130 d.lgs. n. 196 del 2003, la mancanza di consenso all'uso di sistemi automatizzati per campagne di "marketing" deve intendersi come espressione di dissenso, con la conseguenza ogni comunicazione automatizzata volta a farne mutare la volontà costituisce essa stessa una comunicazione commerciale non consentita, in quanto finalizzata a commercializzare il servizio aggiuntivo nonostante la mancanza di una preventiva autorizzazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nonostante la mancanza di consenso esplicito ad attività pubblicitarie o promozionali automatizzate, aveva ritenuto legittimo l'invio di sms da parte di un gestore telefonico al fine di acquisire il consenso al successivo inoltro di offerte commerciali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 130, Decreto Legisl. 28/05/2012 num. 69, Direttive del Consiglio CEE 12/07/2002 num. 58 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 11019 del 2021 Rv. 661184 - 01, N. 14326 del 2014 Rv. 631171 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9742 del 25/03/2022 (Rv. 664371 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

A. (GUARINO FRANCESCO) contro P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PISA, 19/06/2016

173061 TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - ORARIO D'UFFICIO - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Procedimento ex art. 745 c.p.c. - Natura di giurisdizione volontaria - Fondamento - Conseguenze - Condanna alle spese - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Ragioni.

Il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi direttore dell'Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall'art. 745 c.p.c., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il presidente del tribunale si limita a "sentire" il Conservatore e il relativo provvedimento è insuscettibile di passare in giudicato; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 745, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 15131 del 2015 Rv. 636206 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 9633 del 24/03/2022 (Rv. 664369 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

L. (GIACOBBE GIOVANNI) contro C. (D'ANDREA LETTERIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 15/10/2018

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale dell'opposto - Ammissibilità - Limite della "reconventio reconventionis" - Insussistenza - Condizioni - Ragioni.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 5415 del 2019 Rv. 652929 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 22754 del 2013 Rv. 629056 - 01, N. 17708 del 2013 Rv. 628941 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 (Rv. 664370 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO.

Relatore: CAIAZZO ROSARIO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

M. (MANENTE MARIA TERESA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/07/2021

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Violazione del diritto alla bigenitorialità – Genitore che ostacola i rapporti del figlio con l'altro genitore – Rimedi - Decadenza dalla responsabilità genitoriale e allontanamento del minore – Limiti – Interesse del minore – Verifica in concreto – Necessità.

La violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l'altro genitore (anche ponendo in essere condotte che integrino gravi forme di abuso psicologico) e la conseguente necessità di garantire l'attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

e l'allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale aveva sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 13217 del 2021 Rv. 661393 - 01, N. 4790 del 2022 Rv. 664019 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 (Rv. 664370 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO.

Relatore: CAIAZZO ROSARIO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

M. (MANENTE MARIA TERESA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/07/2021

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale - Pronuncia anche in via non definitiva - Decisione sul reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In materia di provvedimenti "de potestate" ex artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "rebus sic stantibus", anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato "in via non definitiva", trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale. (Principio affermato in un giudizio in cui il Tribunale per i minorenni aveva disposto la decadenza della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale, il collocamento del minore in una casa famiglia e la temporanea sospensione di ogni rapporto tra il minore e la madre).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1668 del 2020 Rv. 656983 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 2816 del 2022 Rv. 663800 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 (Rv. 664370 - 03)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO.

Relatore: CAIAZZO ROSARIO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

M. (MANENTE MARIA TERESA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/07/2021

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti ex art. 336 c.c. - Ascolto del minore - Necessità - Audizione espletata nel corso di altri procedimenti riguardanti l'affidamento del fanciullo - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di affidamento dei figli minori, l'ascolto del minore infradodicesenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l'affidamento. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'Appello che, nell'emettere un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, aveva omesso l'ascolto del minore limitandosi ad osservare come il bambino fosse stato già ascoltato dai giudici e dai c.t.u. in precedenti procedimenti aventi ad oggetto il suo affidamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 bis, Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 octies

Massime precedenti Vedi: N. 1474 del 2021 Rv. 660431 - 01, N. 12018 del 2019 Rv. 653695 - 02

Sez. 1 - , Sentenza n. 8585 del 16/03/2022 (Rv. 664368 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.)

S. (MEO GIORGIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/05/2018

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Regolamento CE n. 1400 del 2002 c.d. "automotive" - Rete distributiva automobilistica - Recesso della titolare per esigenze di riorganizzazione dell'attività - Legittimità - Diritto di accesso del distributore originario anche dopo la ristrutturazione - Insussistenza - Ragioni.

Né il Regolamento CE n. 1400 del 2002, né altre fonti, attribuiscono all'impresa che abbia fatto parte di una rete distributiva automobilistica ristrutturata il diritto di accedervi anche dopo la ristrutturazione, ove il contratto anteriormente in essere con la titolare della rete distributiva sia stato legittimamente sciolto per recesso convenzionale di questa; in particolare il citato Regolamento impone soltanto di utilizzare i criteri di selezione, in vista del perseguimento delle finalità dettate dai «Considerando», e di non applicarli in senso discriminatorio; fermo restando però che, fuori da tale limite, una volta prefissato il numero delle imprese distributrici, la scelta dei contraenti rimane assolutamente libera e non sindacabile in sede giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 31/07/2002 num. 1400, Cod. Civ. art. 1337

Sez. 1 - , Sentenza n. 8584 del 16/03/2022 (Rv. 664367 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI

CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.)

C. (SICILIANO DOMENICO) contro M. (GIOIOSO RAFFAELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/11/2016

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Censura ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. - Consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice - Natura di fatto storico - Esclusione - Conseguenze.

L'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica che ad essa nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 12387 del 2020 Rv. 658062 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 282 del 2009 Rv. 606211 - 01, N. 18598 del 2020 Rv. 659088 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 8581 del 16/03/2022 (Rv. 664596 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.)

W. (BERRUTI PAOLO) contro F. (PASSALACQUA MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2018

140043 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA Domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni - Sentenza di condanna generica - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

Nel giudizio di risarcimento del danno, in cui l'attore abbia proposto domanda di condanna specifica, il giudice può, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., pronunciare una sentenza non definitiva di condanna generica al risarcimento, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo per la liquidazione del danno, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate, mentre non può, in mancanza di accordo delle parti, definire il giudizio con una pronuncia limitata all'"an" del diritto, rinviando la determinazione del "quantum" ad altro giudizio, perchè così ometterebbe di pronunciarsi su una parte della domanda e consentirebbe all'attore di eludere le preclusioni maturate nel processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 9404 del 2011 Rv. 618037 - 01, N. 9952 del 2022 Rv. 664299 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8583 del 16/03/2022 (Rv. 664366 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

P. (CIAMBRONE LUIGI) contro G. (CARLEVARO ANSELMO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/07/2019

132026 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IN GENERE Interdizione - Estinzione della

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

procedura per chiusura deliberata dal giudice tutelare con decreto non impugnato - Cessazione degli organi e dell'applicabilità del procedimento camerale - Conseguenze.

In tema di interdizione, la chiusura deliberata dal giudice tutelare con decreto non impugnato implica l'estinzione della tutela e la cessazione dei suoi organi, nei cui confronti, pertanto, non può essere rivolta la domanda di revoca o modifica del provvedimento emesso dal tribunale ai sensi degli artt. 375 e 732 c.p.c., che va, di contro, proposta all'autorità giudiziaria nel contraddittorio delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 374, Cod. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 732, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 7621 del 2012 Rv. 622577 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 8584 del 16/03/2022 (Rv. 664367 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.)

C. (SICILIANO DOMENICO) contro M. (GIOIOSO RAFFAELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/11/2016

031031 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - NULLITA' E ANNULLABILITA' Nullità del brevetto - Legittimazione ad agire ex art. 118, comma 4, del d.lgs. n. 30 del 2005 - Verifica al momento della decisione - Fondamento.

In tema di nullità del brevetto per invenzione industriale, la legittimazione ad agire di chiunque abbia interesse a far valere detta nullità ex art.118, comma 4, del d.lgs. n. 30 del 2005, deve sussistere ed essere verificata al momento della decisione della causa piuttosto che a quello della proposizione della domanda, trattandosi di condizione dell'azione che può sopravvenire anche in corso di giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 118 com. 4, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 76 com. 1 lett. D, Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 29252 del 2019 Rv. 656123 - 01, N. 32792 del 2021 Rv. 662975 - 02

Sez. 1 - , Sentenza n. 8581 del 16/03/2022 (Rv. 664596 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.)

W. (BERRUTI PAOLO) contro F. (PASSALACQUA MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2018

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Domanda di condanna specifica al risarcimento dei danni - Sentenza di condanna generica - Impugnazione del convenuto soccombente - Deduzione della violazione della regola che impedisce la separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

140043 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA In genere.

Il convenuto soccombente ha interesse all'impugnazione della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, nel caso in cui l'attore abbia proposto nel giudizio di primo grado una domanda di condanna specifica e con l'impugnazione sia dedotta la violazione della regola dell'impossibilità di separazione del giudizio sull' "an" da quello sul "quantum", sia perché la sentenza di condanna generica costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c, sia perché la pronuncia sull'inesistenza del diritto azionato amplia la sfera giuridica del convenuto, eliminando il rischio che egli subisca la condanna specifica al risarcimento dei danni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 4, Cod. Civ. art. 2818

Massime precedenti Difformi: N. 20609 del 2013 Rv. 627941 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10197 del 2021 Rv. 661241 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12103 del 1995 Rv. 494765 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8464 del 15/03/2022 (Rv. 664365 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA.

Relatore: TRICOMI LAURA.

S. (VENCO DANTE) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/08/2018

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Nomina dell'amministratore - Procedimento - Sopravvenuta morte del beneficiario nel corso del giudizio di appello - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Fondamento - Fattispecie.

Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d'interdizione, la morte dell'amministrando determina la cessazione della materia del contendere, facendo venir meno la necessità di una pronuncia sullo "status", sicché qualora l'evento si verifichi nel corso del giudizio d'appello e sia accertato dal giudice di questo il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12737 del 2011 Rv. 618556 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24149 del 2016 Rv. 641899 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 8463 del 15/03/2022 (Rv. 664364 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

F. (DE CASTELLO VALENTINO) contro B. (ZITIELLO LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/03/2017

081352 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - Banche Venete - Intervento del D.L. n. 99/2017 - Art. 2 D.L. n. 99/2017 - Rinvio al TUB e alla

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Legge fallimentare – Conseguenze – Giudizi in corso – Pronunce di condanna – Ricorso per Cassazione – Improcedibilità del ricorso – Esclusione – Esame a fini di ammissione con riserva ex 96 L. fall. – Affermazione.

In tema di liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) delle banche venete di cui al D.L. n. 99 del 2017, conv. con modif. in L. n. 212 del 2017, costituisce effetto del rinvio operato dall'art. 2 del medesimo D.L. alle norme del TUB, le quali a loro volta rinviano (art. 80 nel testo pro tempore) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, la configurabilità dell'ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento. Ne consegue che il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal D.L. n. 99/2017 prima dell'apertura della l.c.a. non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 L. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2017 num. 99 art. 2, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 80, Legge Falliment. art. 212, Legge Falliment. art. 96 com. 2 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9461 del 2020 Rv. 657683 - 01, N. 17526 del 2003 Rv. 568283 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8121 del 14/03/2022** (Rv. **664359 - 02**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore:

FALABELLA MASSIMO. P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

U. (GALLETTI DANILO) contro P. (STIVANELLO GUSSONI FRANCO)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 09/07/2015

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Privilegio speciale ex art. 46 TUB - Portata - Fattispecie in tema di accollo del debito - Esclusione.

Il privilegio speciale, previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 385 del 1993, spetta contrattualmente ai creditori di finanziamenti a medio e a lungo termine erogati per l'acquisto di beni ed impianti destinati all'esercizio dell'impresa e deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, che però non può consistere nell'atto con cui il creditore ha prestato l'assenso all'accollo del debito da parte di un terzo, perché tale dichiarazione unilaterale è funzionale a trasferire la posizione debitoria ed, eventualmente, a liberare il debitore originario, ma non costituisce un nuovo finanziamento per l'impresa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 46, Cod. Civ. art. 1273

Massime precedenti Vedi: N. 1352 del 2012 Rv. 621273 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8121 del 14/03/2022** (Rv. **664359 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore:

FALABELLA MASSIMO. P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

U. (GALLETTI DANILO) contro P. (STIVANELLO GUSSONI FRANCO)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 09/07/2015

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Terzo datore di pegno - Ammissione del debitore a procedura concorduale - Legittimazione del creditore garantito a insinuare al passivo la garanzia - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di amministrazione straordinaria, ma con principio applicabile anche al fallimento, la garanzia (nella specie, un diritto di pegno su azioni) costituita da un terzo in relazione ad obbligazioni contratte da una società successivamente assoggettata a procedura concorduale, non può essere insinuata nel passivo di quest'ultima dal creditore garantito come causa di prelazione relativa al credito verso il debitore assoggettato, atteso che alla massa attiva dei beni del debitore non può essere acquisita la cosa oggetto del pegno, della quale il terzo costituente non ha perduto né la proprietà, né il diritto alla restituzione, in caso di integrale soddisfazione del creditore nell'ambito della procedura concorduale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2784

Massime precedenti Vedi: N. 10012 del 2004 Rv. 573098 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8120 del 14/03/2022 (Rv. 664358 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

C. (CUGGIANI ALESSANDRO) contro F. (SCICCHITANO SERGIO NICOLA ALDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2014

159517 SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE Scissione - Iscrizione dell'atto nel registro delle imprese - Effetti - Preclusione alla pronuncia di invalidità - Ratio - Portata - Determinazioni negoziali successive - Configurabilità.

In tema di operazioni straordinarie, l'art. 2504 quater c.c. (richiamato anche per le scissioni dall'art. 2506 ter c.c.), secondo cui, una volta eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, l'invalidità dello stesso non può più essere dichiarata, preclude la possibilità di far valere tanto i vizi dell'atto medesimo, quanto quelli relativi al procedimento di formazione ed alla iscrizione; tuttavia, tale preclusione, essendo finalizzata a preservare l'organizzazione societaria nascente dall'operazione, non impedisce che le parti dell'accordo assumano diverse determinazioni negoziali in presenza di una modificazione dei valori patrimoniali presi in considerazione nel progetto di fusione o di scissione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 quater, Cod. Civ. art. 2506 ter

Massime precedenti Vedi: N. 28242 del 2005 Rv. 585872 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8130 del 14/03/2022 (Rv. 664360 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CENICCOLA ALDO.** *Relatore:* **CENICCOLA ALDO.**

U. (LO GIUDICE VITTORINO) contro L.

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 10/03/2016

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

GENERE - Dichiarazioni rese in giudizio dal commissario liquidatore - Natura confessoria - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

138020 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

Il commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa non ha la capacità di disporre dei diritti dell'impresa, sicché, ai sensi dell'art. 2731 c.c., alle dichiarazioni da lui rese in sede giudiziale non può attribuirsi il valore di ammissione di fatti di natura confessoria. (Nel caso di specie va, pertanto, confermato il decreto reiettivo di ammissione del credito allo stato passivo in conseguenza del mancato deposito degli atti di erogazione e quietanza, "deficit" probatorio non superabile dalla circostanza che il commissario, nelle sue conclusioni, pur dando atto della mancata produzione documentale, aveva rimesso al tribunale la decisione sull'effettiva debenza della somma).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 198, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2731, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17717 del 2011 Rv. 619032 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15570 del 2015 Rv. 636275 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 8276 del 14/03/2022 (Rv. 664363 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FRAULINI PAOLO.

Relatore: FRAULINI PAOLO. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.)

M. (MIGLIO LUIGI) contro F. (TAVELLA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/02/2018

031088 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO Diritto d'autore - Oggetto - Messaggio pubblicitario (c.d. slogan o claim) - Possibilità - Condizioni - Originalità - Mancato riferimento ad altri marchi registrati o con forza evocativa - Necessità.

In tema di diritto di autore, la rivendicazione, ai sensi dell'art. 2 n. 4, della l. n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore), del diritto di privativa per intervenuta registrazione di un messaggio pubblicitario (cd. slogan o claim), postula che sia dimostrata l'originalità del creato, da escludersi quando il messaggio faccia riferimento a marchi già registrati o dotati di forte capacità evocativa, perchè quel collegamento, per la sua forza evocativa autonoma, fa venir meno la parte creativa dello slogan e ne esclude il carattere innovativo.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2 com. 1 lett. 4, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 4, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 95 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 7477 del 2017 Rv. 645844 - 02, N. 17565 del 2021 Rv. 661593 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8247 del 14/03/2022 (Rv. 664362 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA.

Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

B. (MORESCALCHI CRISTIANO) contro P. (RICCI SIMONA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/02/2018

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Promovimento di giudizi nell'interesse dell'incapace - Autorizzazione - Necessità - Prosecuzione di giudizi iniziati personalmente dall'incapace - Giudizi relativi a diritti personalissimi - Autorizzazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In forza dell'art. 374 c.c., richiamato dall'art. 411, comma 1 c.c., l'amministratore di sostegno non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare al fine di coltivare le liti, ancorché inerenti a diritti personalissimi, promosse dal beneficiario della misura anteriormente alla sua sottoposizione ad essa, non ravvisandosi, diversamente che nell'ipotesi in cui si tratti di intraprendere "ex novo" un giudizio, la necessità di compiere una preventiva valutazione giudiziale in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non necessaria la richiesta di autorizzazione da parte di un amministratore di sostegno che aveva impugnato, nell'interesse della beneficiaria, la sentenza di primo grado che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 374 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6518 del 2019 Rv. 653104 - 02, N. 7068 del 2009 Rv. 607641 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8241 del 14/03/2022** (Rv. **664361 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)
M. (SCHUSTER ALEXANDER) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/03/2019

082078 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - IN GENERE Pensione di reversibilità - Coppia di persone dello stesso sesso - Disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 - Riconoscimento a favore del superstite già legato da stabile convivenza con persona deceduta dello stesso sesso - Esclusione.

In tema di pensione di reversibilità, nella vigenza della disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016, che non può applicarsi retroattivamente, la mancata inclusione fra i soggetti beneficiari del trattamento di reversibilità della persona unita ad un'altra dello stesso sesso in una relazione deformalizzata trova giustificazione non irragionevole nell'impossibilità di contrarre il vincolo matrimoniale, trattandosi di una scelta del legislatore che è espressione del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 20 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24694 del 2021 Rv. 662266 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7938 del 11/03/2022** (Rv. **664528 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

O. (POSSIS ROMINA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/09/2019

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Integrazione sociale e lavorativa in Italia - Attività svolta all'interno del percorso di accoglienza - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, ai fini della valutazione complessiva dell'integrazione sociale e del radicamento sul territorio italiano, deve essere valutato in concreto l'intero percorso compiuto dal cittadino straniero, anche considerando le attività svolte all'interno del sistema di accoglienza, previsto dalla legge e realizzato dagli enti locali, e la continuità temporale delle stesse. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria, sebbene il richiedente avesse documentato, oltre all'attività lavorativa, anche lo svolgimento di ulteriori attività nel periodo in cui si trovava nel sistema di accoglienza, quali la frequentazione di corsi di lingua italiana e di formazione professionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 22, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7396 del 2021 Rv. 660750 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8056 del 11/03/2022** (Rv. **664529 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

C. (SCHIRONE GIANFRANCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/12/2020

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Dichiarazione di incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 - Commissione del reato di partecipazione all'associazione mafiosa o di concorso esterno ad essa - Necessità - Esclusione - Presupposti sufficienti - Fattispecie.

In tema di elettorato passivo, la dichiarazione di incandidabilità prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno alla stessa, essendo sufficiente che egli, da un punto di vista soggettivo, non sia riuscito a contrastare efficacemente ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio e, da un punto di vista oggettivo, abbia tenuto una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato le dichiarazioni rese da un amministratore nel consiglio comunale di una piccola cittadina, con le quali, in occasione della festa del santo patrono, aveva colpevolmente sminuito la rilevanza di una condotta che - consistendo nel lancio di un pallone aerostatico sul quale campeggiava il nome del santo insieme a quello di una famiglia mafiosa - era tesa a riaffermare il controllo del territorio da parte del sodalizio criminale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15038 del 2018 Rv. 649124 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1747 del 2015 Rv. 634130 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8008 del 11/03/2022** (Rv. **664206 - 02**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **VANNUCCI MARCO**. Relatore: **VANNUCCI MARCO**.

I. (GABRIELLI ENRICO) contro B. (CIULLI FABIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 15/01/2015

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Decreto di autorizzazione ex art. 169 bis l.fall. - Scioglimento di un contratto di cessione di credito - Domanda di liquidazione dell'indennizzo spettante al contraente "in bonis" ex art. 169 bis, comma 2, l.fall. - Proponibilità del procedimento camerale - Esclusione - Fondamento.

081061 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO In genere.

In tema di concordato preventivo, il provvedimento di autorizzazione allo scioglimento di un contratto pendente, ex art. 169 bis l.fall., viene adottato all'esito di un procedimento camerale di carattere incidentale, come tale idoneo ad incidere sui diritti soggettivi delle parti, con la conseguenza che è inammissibile in tale procedimento la domanda di liquidazione dell'indennizzo spettante alla parte "in bonis" che abbia subito lo scioglimento, dovendo tale accertamento, nel contrasto delle parti, svolgersi nelle forme della cognizione ordinaria. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, nella parte in cui il tribunale aveva liquidato l'indennizzo spettante ad una banca a fronte dell'autorizzazione concessa allo scioglimento di un contratto di cessione di credito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 169 bis, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 26568 del 2020 Rv. 659745 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8008 del 11/03/2022** (Rv. **664206 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **VANNUCCI MARCO**. Relatore: **VANNUCCI MARCO**.

I. (GABRIELLI ENRICO) contro B. (CIULLI FABIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 15/01/2015

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Decreto di autorizzazione emesso dal tribunale ex art. 169 bis l.fall. - Testo vigente prima delle modifiche di cui al d.l. n. 83 del 2015 - Reclamabilità in appello - Sussistenza - Fondamento.

081061 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO In genere.

Il provvedimento del tribunale che autorizza lo scioglimento di un contratto pendente, ai sensi dell'art. 169 bis l.fall. (nel testo vigente prima delle modifiche di cui al d.l. n. 83 del 2015, ratione temporis applicabile), anche se contenuto nel decreto con il quale ammette la società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, è reclamabile alla Corte d'appello, ex art. 26 l.fall., non valendo in contrario quanto disposto dall'art. 164 l.fall., che nel fare riferimento al reclamo nei confronti dei decreti del giudice delegato, non esclude la generale reclamabilità dei decreti autorizzatori adottati dal tribunale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 169 bis, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 4176 del 2016 Rv. 638839 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7734 del 09/03/2022 (Rv. 664526 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE.

Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

P. (PERRELLA ENRICO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2020

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - Genitori divenuti tali in assenza di legami sentimentali e di un progetto parentale comune - Incontro volutamente episodico tra sconosciuti a fini esclusivamente procreativi per il tramite di un sito internet dedicato - Incidenza in concreto sulla gestione della genitorialità - Potenziale conflitto d'interessi tra genitori e figlio - Conseguenze - Nomina di un curatore speciale al minore - Necessità.

Nei giudizi aventi ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ove i genitori siano divenuti tali in assenza di legami sentimentali e di un progetto parentale comune ma a seguito di un incontro volutamente episodico a fini esclusivamente procreativi tra persone mai viste prima, conosciutesi tramite un sito internet dedicato, e a tale genesi dell'evento procreativo segua in modo univoco una gestione "sui generis" della genitorialità e/o la volontà di ciascuno dei genitori, o anche di uno solo di essi, di escludere l'altro da ogni rapporto con il figlio, è ravvisabile un potenziale conflitto di interessi tra genitori e figlio, che impone la salvaguardia dell'interesse del minore tramite la nomina del curatore speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Costituzione art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 8627 del 2021 Rv. 660899 - 01, N. 11554 del 2018 Rv. 648560 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7735 del 09/03/2022 (Rv. 664527 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

M. (SCHUSTER ALEXANDER) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROVERETO, 26/07/2019

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali - Sentenza di accoglimento - Ricorso in cassazione per il mancato promovimento della questione di legittimità costituzionale formulata in via preliminare - Interesse ad agire - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

166025 STATO CIVILE - SESSO (RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO) - IN GENERE In genere.

In tema di giudizi riguardanti la rettificazione di attribuzione di sesso, la parte che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, prevista dall'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, ricorra in cassazione "per saltum", censurando la pronuncia di merito che abbia ritenuto manifestamente infondata e irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'articolo appena menzionato, nella parte in cui richiede l'autorizzazione giudiziaria per procedere all'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali (sollevata in via preliminare rispetto alla richiesta di autorizzazione), è priva di interesse ad agire, atteso che tale interesse

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e presuppone che, in ordine all'esistenza o al contenuto del rapporto giuridico, sussista uno stato di incertezza, da considerare in termini oggettivi e non soggettivi, tale da recare all'interessato, ove non si proponga l'accertamento giudiziale richiesto, un pregiudizio concreto ed attuale e non solo potenziale, essendo inibito al giudice risolvere questioni soltanto teoriche.

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1982 num. 164 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 31 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2057 del 2019 Rv. 652254 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7733 del 09/03/2022 (Rv. 664525 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

A. (PARDINI LUCA) contro A. (SELICATO TEODORO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/03/2018

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Percezione da parte dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile della quota del TFR spettante all'altro - Rilevanza ai fini della revoca o della modifica dell'assegno - Esclusione - Fondamento.

In tema di assegno divorzile, la circostanza che l'ex coniuge beneficiario di tale assegno abbia percepito la quota dell'indennità di fine rapporto spettante all'altro ex coniuge è influente ai fini della revoca o della modifica del menzionato assegno poiché, mentre al riconoscimento dell'assegno segue sempre il diritto alla percezione della quota di TFR, al riconoscimento della quota di TFR non segue la revoca dell'assegno, disapplicandosi altrimenti il disposto dell'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, che di tale beneficio fissa presupposti e legittimazione, tenuto anche conto che la percezione della quota di TFR da parte del titolare dell'assegno divorzile si affianca all'incasso di un importo ben maggiore da parte dell'obbligato al suo pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7239 del 2018 Rv. 647900 - 01, N. 4499 del 2021 Rv. 660515 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7734 del 09/03/2022 (Rv. 664526 - 02)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.**

Relatore: **PARISE CLOTILDE.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

P. (PERRELLA ENRICO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2020

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Giudizi per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - Ampliamento solo in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio - Conseguenze - Dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine e nomina di un curatore speciale al minore - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fondamento.

In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'ampliamento in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

genitori pregiudizievoli al minore, rilevanti ex art. 333 c.p.c., comporta per il giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale al figlio per il sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c., che non comprendono quelle in esame, ove le nullità attengono al solo giudizio di reclamo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter

Massime precedenti Vedi: N. 40490 del 2021 Rv. 663533 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7474 del 08/03/2022 (Rv. 664524 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (DE LUCA UMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 14/04/2018

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Possibilità di formulare nuove conclusioni e di emendare la domanda - Limiti - Fattispecie.

La decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina una sostanziale "translatio iudicii" dinanzi al giudice civile, sicché la Corte di appello cui sia rimesso il procedimento deve applicare le regole processuali e sostanziali proprie del giudizio civile, con conseguente legittimità della modificazione della domanda sia pure con il limite delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni, in ragione della ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 640 bis c.p. finalizzato alla percezione di aiuti comunitari, mentre invece avrebbe dovuto considerare che il "petitum" sostanziale, così come prospettato in sede di rinvio, era riconducibile alla richiesta in restituzione delle somme indebitamente percepite).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Massime precedenti Conformi: N. 517 del 2020 Rv. 656811 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25917 del 2019 Rv. 655376 - 02

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7413 del 07/03/2022** (Rv. **664311 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

contro

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI Fecondazione eterologa eseguita all'estero - Minore nato in Italia - Indicazione nell'atto di nascita di due donne quali genitori - Rettificazione - Fondamento.

In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, deve essere rettificato l'atto di nascita del minore, nato in Italia, che indichi quale madre, oltre alla donna che ha partorito, l'altra componente la coppia quale madre intenzionale, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche di procreazione medicalmente assistita alle situazioni di infertilità patologica, alle quali non è equiparabile l'infertilità della coppia omoaffettiva, né può invocarsi un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 l. n. 40 del 2004, non potendosi ritenere tale operazione ermeneutica imposta dalla necessità di colmare in via giurisprudenziale un vuoto di tutela che richiede, in una materia eticamente sensibile, necessariamente l'intervento del legislatore.

Riferimenti normativi: Legge 19/02/2004 num. 40 art. 4 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 5 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 8 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 9 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95, Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 254, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 29 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 6383 del 2022 Rv. 664044 - 01, N. 7668 del 2020 Rv. 657495 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7414 del 07/03/2022** (Rv. **664312 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

S. (AMORUSO GIANLUCA) contro S. (SCAPPINI MATTEO)

Dichiara cessata la materia del contendere, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/10/2020

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Procedimento per la nomina di amministratore di sostegno - Morte dell'amministrando in corso di causa - Cessazione della materia del contendere - Fondamento.

Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, e in analogia a quanto avviene nel giudizio d'interdizione, la morte dell'amministrando determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il potere-dovere del giudice di pronunciare sull'originario "thema decidendum" e, quindi, di emettere una decisione non più richiesta né necessaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3570 del 2006 Rv. 586277 - 01, N. 12737 del 2011 Rv. 618556 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7420 del 07/03/2022** (Rv. **664523 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

S. (SORRENTINO VALERIO) contro M. (GIANESINI DIEGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/12/2019

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Atti di straordinaria amministrazione - Individuazione - Effetti economici - Rilevanza - Conseguenze - Patto di quota lite sul compenso spettante all'avvocato che curi l'azione risarcitoria per il sinistro stradale in cui l'amministrato ha subito gravi lesioni - Assenza di ulteriori risorse economiche - Autorizzazione del giudice tutelare - Necessità.

In tema di amministrazione di sostegno, l'individuazione degli atti di straordinaria amministrazione che richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare, nel caso in cui all'amministratore siano conferiti solo poteri di ordinaria amministrazione, va compiuta tenendo conto degli effetti economici degli atti, così rientrando tra quelli di straordinaria amministrazione il patto di quota lite sul compenso spettante all'avvocato che curi l'azione risarcitoria per il sinistro stradale che abbia cagionato gravi lesioni alla persona amministrata, ove quest'ultima sia priva di altre risorse economiche e con quel risarcimento debba gestire la propria vita futura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8461 del 2019 Rv. 653267 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7415 del 07/03/2022** (Rv. **664313 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

M. (SCHUSTER ALEXANDER) contro T. (RADICE ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 18/10/2019

188172 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PRINCIPIO DELLA NON DISCRIMINAZIONE - CAUSE DI DISCRIMINAZIONE - SESSO Disciplina contro le discriminazioni - Discriminazione basata sul sesso - Discriminazione di persona "transgender" - Applicabilità - Ragioni.

La disciplina antidiscriminatoria per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi (tra i quali la conclusione di un contratto di locazione), contenuta nella Direttiva 2004/113/CE ed attuata nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 196 del 2007, deve intendersi estesa all'ipotesi in cui la persona che denuncia la discriminazione sia persona «transgender», in quanto l'identità di genere è compresa in quella di sesso. Ne consegue che la sfera di applicazione della Direttiva non può essere ridotta soltanto alle discriminazioni derivanti dall'appartenenza all'uno o all'altro sesso, dovendo trovare applicazione anche in presenza di discriminazioni che hanno origine nel mutamento del sesso dell'interessato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/11/2007 num. 196, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 55 bis, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 55 ter, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 55 quinquies, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2004 num. 113

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7266 del 04/03/2022** (Rv. **664170 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

L. (ANASTASIA CHIARAMARIA) contro L. (ZANFRAMUNDO ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/08/2020

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Famiglia - Separazione personale tra i coniugi - Provvedimenti provvisori relativi all'affidamento dei figli minori - Reclamabilità in Corte d'Appello - Esclusione - Ricorribilità per Cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In materia di separazione personale tra i coniugi, i provvedimenti provvisori pronunciati dal giudice istruttore nel corso del giudizio, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, sono suscettibili di modifica o revoca in sede di decisione del giudizio di merito e, in quanto provvedimenti interinali e provvisori, non possono essere oggetto di reclamo in Corte d'appello. Ne consegue altresì che, dovendo escludersi la ricorrenza dei caratteri della definitività e della decisorietà, nei loro confronti non è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Per le medesime ragioni non è ammissibile ricorso per cassazione sul provvedimento di reclamo adottato dalla Corte d'Appello avverso i provvedimenti presidenziali in tema di affidamento dei figli minori, trattandosi di provvedimento endoprocedurale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 741 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 33612 del 2021 Rv. 663106 - 01, N. 614 del 2022 Rv. 663555 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 7260 del 04/03/2022** (Rv. **664541 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.**

(Conf.)

C. (BRIGUGLIO CARMELO) contro L. (SAITTA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 16/06/2015

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Esecuzione di opere pubbliche - Concessione traslativa - Fallimento del concessionario - Conseguenze - Fondamento.

Nei procedimenti espropriativi per l'esecuzione di opere pubbliche demandate all'ente concessionario in regime di concessione traslativa (nella specie, ai sensi dell'art. 42 l.r. siciliana n. 21 del 1985, "ratione temporis" applicabile, in materia di esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia), il fallimento del concessionario delegato al compimento delle espropriazioni e all'esecuzione dell'opera costituisce evento impeditivo alla prosecuzione del rapporto concessorio e determina - di regola - lo scioglimento del rapporto contrattuale con l'amministrazione committente, sulla quale si trasferiscono sia le obbligazioni inerenti al pagamento delle somme dovute dal concessionario, a titolo indennitario e risarcitorio, in favore dei proprietari espropriati, sia di conseguenza la relativa legittimazione passiva nelle controversie promosse da questi ultimi, essendo l'ente pubblico beneficiario dell'opera realizzata per finalità di interesse generale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42 com. 3, Legge Falliment. art. 78, Legge Falliment. art. 81, Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 art. 42

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 815 del 2019 Rv. 652300 - 01, N. 22523 del 2011 Rv. 620396 - 01, N. 12260 del 2016 Rv. 640056 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7258 del 04/03/2022 (Rv. 664522 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

L. (SORCINELLI ROBERTO) contro F. (POGLIANI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 23/10/2019

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Fallimento - Notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione - Notifica a mezzo PEC non andata a buon fine - Impossibilità di notifica presso la sede dell'impresa - Attestazione dell'ufficiale giudiziario - Conseguenze - Deposito dell'atto presso la casa comunale.

L'art. 15, comma 3, l. fall., come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, che l'ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l'irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata l'impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 15 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 5, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Massime precedenti Difformi: N. 28803 del 2018 Rv. 651456 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5311 del 2020 Rv. 657226 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7261 del 04/03/2022 (Rv. 664169 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

C. (BOAZZELLI DANIELA) contro S. (MANENTE MARIA TERESA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI ROMA, 22/07/2020

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Famiglia - Sottrazione internazionale di minori - Accordo dei genitori sulla permanenza all'estero del minore legato a temporanee e specifiche esigenze - Protrarsi della permanenza all'estero oltre i termini dell'accordo - Illecita condotta di mancato rientro - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

In materia di sottrazione internazionale dei minori, l'accordo raggiunto dai genitori sul trasferimento del figlio in un Paese diverso da quello in cui il minore aveva la residenza abituale, connotato dai caratteri di temporaneità e non definitività, fermi gli altri requisiti di legge, non esclude, cessate le ragioni del temporaneo trasferimento, l'illecito trattenimento del minore in Stato diverso da quello della dimora abituale in capo al genitore che lo pone in essere unilateralmente e contro la volontà dell'altro. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che l'accordo concluso dai genitori di un minore guatemalteco, in forza del quale il minore si sarebbe

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

temporaneamente trasferito in Italia con la madre, per consentire alla stessa di curare la grave malattia che la affliggeva, fosse venuto meno in ragione del mutamento dell'originaria situazione di fatto e del successivo parere contrario alla perdurante permanenza in Italia espresso dal padre, con conseguente illiceità della condotta di "mancato rientro").

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 12, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18602 del 2021 Rv. 661817 - 01, N. 18846 del 2016 Rv. 641830 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7085 del 03/03/2022 (Rv. 664118 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

C. (CREMONINI GIAN PATRIZIO) contro F. (ZOPPELLARI MARIO)
Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 09/11/2015

149181 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE Impresa - Natura cooperativa e mutualistica - Idoneità a giustificare l'applicazione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Insufficienza - Requisiti ulteriori - Effettiva pertinenza del credito al lavoro dei soci - Prevalenza dell'apporto lavorativo dei soci rispetto a quello dei dipendenti non soci - Necessità - Ricorso a parametri diversi - Possibilità - Esclusione.

In tema di privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 5, c.c., la natura cooperativa e mutualistica dell'impresa non è di per sé idonea a giustificare l'applicazione del suddetto privilegio, essendo comunque necessari specifici requisiti quali, da un lato, l'effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci, dall'altro la prevalenza dell'apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci, che non solo impongono di enucleare nell'ambito del fenomeno cooperativistico una più ristretta area di imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 22147 del 2016 Rv. 642669 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 7091 del 03/03/2022 (Rv. 664121 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

C. (SABBIONI PAOLO) contro U. (FERRARI GIUSEPPE FRANCO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/05/2020

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto - Premesse logico-giuridiche della decisione - Accertamenti già compresi nell'enunciazione della regola di diritto - Vincolatività per il giudice del rinvio - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20887 del 2018 Rv. 650434 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022** (Rv. **664119 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

A. (ZAVATTA ANDREA) contro F. (BALESTRA LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/10/2019

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Società non in liquidazione - Stato d'insolvenza - Accertamento - Criteri - Rapporto tra attività e passività - Irrilevanza - Impotenza strutturale a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni - Necessità.

In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29913 del 2018 Rv. 651891 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7075 del 03/03/2022** (Rv. **664115 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

M. (TEDESCHI GUIDO UBERTO) contro F. (BENVENUTO GIANFRANCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 17/11/2015

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Mancata osservanza delle norme relative - Deducibilità ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo - Esclusione - Fondamento.

Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 15031 del 2016 Rv. 640714 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7092 del 03/03/2022 (Rv. 664166 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE.

Relatore: PARISE CLOTILDE.

G. (ANGIOLINI VITTORIO) contro T. (MANDRE' MARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/07/2020

082036 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - PROVA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028886/2019 65609301

Massime precedenti Conformi: N. 28886 del 2019 Rv. 656093 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7092 del 03/03/2022 (Rv. 664166 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE.

Relatore: PARISE CLOTILDE.

G. (ANGIOLINI VITTORIO) contro T. (MANDRE' MARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/07/2020

082036 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - PROVA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014458/2018 64914801

Massime precedenti Conformi: N. 14458 del 2018 Rv. 649148 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7093 del 03/03/2022 (Rv. 664167 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE.

Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

A. (MASSABO' PAOLA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/01/2021

122009 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - IDENTITA' PERSONALE - IN GENERE Anonimato materno - Diritto del nato da parto anonimo di conoscere le proprie origini - Verifica della persistenza della volontà della madre di mantenere l'anonimato - Modalità attuative - Compromissione delle facoltà cognitive e volitive della madre - Rispetto del diritto all'oblio della donna - Fondamento - Fattispecie.

Il figlio nato da parto anonimo ha diritto di conoscere le proprie origini, ma il suo diritto deve essere bilanciato con il diritto della madre a conservare l'anonimato, e deve pertanto consentirsi al figlio di interpellare la madre biologica al fine di sapere se intenda revocare la propria scelta, occorrendo però tutelare anche l'equilibrio psico-fisico della genitrice; pertanto il diritto all'interpello non può essere attivato qualora la madre versi in stato di incapacità, anche non dichiarata, e non sia pertanto in grado di revocare validamente la propria scelta di anonimato. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che l'interpello della madre, affetta da oligofrenia grave, avesse avuto esito negativo, atteso che la donna aveva dimostrato una grave compromissione

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

delle facoltà cognitive e volitive, non era stata in grado di esprimere la propria volontà e di ricordare la nascita del figlio).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 28 com. 7 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 art. 24, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 30, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 93, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 art. 27

Massime precedenti Conformi: N. 22497 del 2021 Rv. 662305 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1946 del 2017 Rv. 642009 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 (Rv. 664120 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE.

Relatore: PARISE CLOTILDE.

S. (SETTIMI GUIDO) contro D. (SOLDINI PATRIZIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/03/2021

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Riduzione del sindacato di legittimità al «minimo costituzionale» - Censura di insufficienza della motivazione - Inammissibilità - Vizi deducibili - Individuazione.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Costituzione art. 111 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 22598 del 2018 Rv. 650880 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7094 del 03/03/2022 (Rv. 664168 - 02)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

A. (FERRARA FIERRO ANTONIO) contro F. (MACCIOTTA BRUNO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 09/05/2015

113233 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE - Art. 1304, comma 1, c.c. - Ambito di applicazione - Accordo relativo all'intero debito - Necessità - Transazione parziale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1304 com. 1, Cod. Civ. art. 1372

Massime precedenti Conformi: N. 19541 del 2015 Rv. 636884 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20107 del 2015 Rv. 637280 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 7076 del 03/03/2022 (Rv. 664116 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.

(Parz. Diff.)

I. (DI LULLO GIOVANNI) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 29/06/2017

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - Rimessione della causa in decisione - Fallimento di una parte - Dichiarazione nella prima memoria ex art. 190 c.p.c. - Effetti - Prosecuzione del giudizio tra le parti originarie - Opponibilità al fallimento della decisione - Esclusione - Fondamento.

La dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicchè il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né "inutiliter data", bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce "res inter alios acta".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27829 del 2017 Rv. 646188 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7094 del 03/03/2022 (Rv. 664168 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

A. (FERRARA FIERRO ANTONIO) contro F. (MACCIOTTA BRUNO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 09/05/2015

113233 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025980/2021 66249101

Massime precedenti Conformi: N. 25980 del 2021 Rv. 662491 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7070 del 03/03/2022** (Rv. **664114 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **VANNUCCI MARCO**. Relatore: **VANNUCCI MARCO**.

M. (PETRONE RAFFAELE VITTORIO CARLO) contro F. (MENDITTO MARIAROSARIA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 15/01/2020

081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Provvedimento di liquidazione del compenso del curatore fallimentare - Ricorso per cassazione - Previa richiesta di nomina di curatore speciale al fallimento - Necessità anche in caso di sostituzione del curatore.

Il curatore fallimentare, anche se cessato dall'incarico e sostituito da un nuovo professionista, ove intenda impugnare per cassazione il provvedimento di liquidazione del compenso, deve previamente richiedere, a pena di inammissibilità del ricorso, al primo presidente della corte di cassazione - e non al giudice delegato - la nomina del curatore speciale del fallimento, nei cui confronti sussiste comunque un potenziale conflitto di interessi, atteso che il compenso del curatore fallimentare, da liquidare in ogni caso al termine della procedura (salvo acconti), è unico anche nel caso in cui si siano succeduti più professionisti nell'incarico.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 80

Massime precedenti Conformi: N. 2918 del 2000 Rv. 534786 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10455 del 2014 Rv. 631248 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26730 del 2007 Rv. 601085 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7068 del 03/03/2022** (Rv. **664113 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **SOLAINI LUCA**. Relatore: **SOLAINI LUCA**.

S. (CAPPELLETTO MARCO) contro L. (SABBATUCCI PAOLO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 26/11/2015

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE Deposito dei contratti o accordi collettivi - Onere - Principio di strumentalità delle forme processuali - Riproduzione nel ricorso per cassazione della norma contrattuale sulla quale si basano principalmente le censure - Sufficienza - Condizioni - Fondamento.

L'onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali - nel rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost., letto in coerenza con l'art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli - anche mediante la riproduzione, nel corpo dell'atto d'impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purché il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, nell'elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d'ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modo alla S.C. tutti gli elementi per verificare l'esattezza dell'interpretazione offerta dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15437 del 2014 Rv. 631850 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 21358 del 2010 Rv. 615392 - 01, N. 195 del 2016 Rv. 638424 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7083 del 03/03/2022 (Rv. 664117 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

T. (TAMBE' GIUSEPPE) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 25/02/2019

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Notificazione del ricorso prefallimentare tramite PEC - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 15, comma 3, l.fall. (come sostituito dal d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all'art. 145 c.p.c. Invero, come già affermato da Corte costituzionale 16 giugno 2016, n. 146, la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l'art. 145 c.p.c. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Legge Falliment. art. 15 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 26333 del 2016 Rv. 642767 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13917 del 2016 Rv. 640360 - 01, N. 5311 del 2020 Rv. 657226 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 6884 del 02/03/2022 (Rv. 664111 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

P. (PELLITTERI MICHELE) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 06/02/2020

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Crediti dei professionisti - Avvocato - Privilegio generale ex art. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c. - Ultimi due anni di prestazione - Diversi gradi di giudizio - Incarichi plurimi - Modalità di calcolo.

In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

"ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis com. 1 lett. 2, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20755 del 2015 Rv. 637269 - 01, N. 1740 del 2014 Rv. 629813 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10658 del 2011 Rv. 618126 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6909 del 02/03/2022 (Rv. 664112 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

O. (BUSANI CHIARA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/10/2020

019002 ASSISTENZA AI MINORI - AFFIDAMENTO DEI MINORI - IN GENERE Affidamento dei minori in genere - Minore straniero - Affidamento mediante "kafalah" convenzionale - Irrilevanza dello stato di abbandono del minore - Contrasto con l'ordine pubblico italiano - Insussistenza - Fattispecie.

La "kafalah" convenzionale, prevista in alcuni ordinamenti giuridici che si ispirano all'insegnamento del Corano, è un istituto di protezione familiare che prescinde dallo stato di abbandono del minore e, in quanto finalizzato a realizzare l'interesse superiore del minore, non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano. Con riferimento all'eventuale contrarietà all'ordine pubblico, per elusione della disciplina dell'adozione internazionale, la stessa è comunque da escludere quando il provvedimento straniero è destinato non a produrre direttamente effetti giuridici nel nostro ordinamento, ma a costituire presupposto di fatto di un provvedimento amministrativo interno di ricongiungimento. (Nella fattispecie, la S.C. ha accolto la domanda degli adottanti volta ad ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare della minore adottata, rilevando come l'adozione della bambina era avvenuta secondo i costumi e la consuetudine ghanese e ratificata dal tribunale ghanese solo in seguito alla verifica positiva della idoneità della coppia a prendersi cura della minore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/05/1983 num. 29 art. 4, Legge 04/05/1983 num. 29 art. 2, Legge 27/05/1991 num. 176 art. 3, Legge 27/05/1991 num. 176 art. 20, Costituzione art. 30, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 4868 del 2010 Rv. 612140 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1843 del 2015 Rv. 634368 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21108 del 2013 Rv. 627475 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6866 del 02/03/2022 (Rv. 664108 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

P. (GLENDI CESARE FEDERICO) contro C. (GRATTAROLA MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/03/2016

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

081094 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE Fallimento - Società di capitali - Notifica telematica del ricorso di fallimento - Indirizzo PEC del destinatario risultante dal registro delle imprese - Impossibilità della notifica a mezzo posta elettronica - Notifica del ricorso presso la sede della società - Ammissibilità.

Ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" con onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso. La responsabilità relativa a tale adempimento, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale cosicché, a norma dell'art. 15 comma 3 l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, che costituisce norma speciale propria del procedimento prefallimentare, quando la notificazione non può essere compiuta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'imprenditore, può procedersi presso la sede risultante dal registro delle imprese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 15 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 17 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16864 del 2018 Rv. 649541 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6870 del 02/03/2022 (Rv. 664110 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

G. (MANGAZZO MARIO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE BOLZANO, 19/09/2016

005017 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Contratto di agenzia - Domanda diretta al conseguimento dell'indennità suppletiva di clientela - Assenza dei presupposti di legge - Rigetto - Fondamento

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione allo stato passivo, deve essere rigettata la domanda diretta al conseguimento dei crediti maturati nel corso del rapporto di agenzia a titolo di indennità suppletiva di clientela, quando non sussistono i presupposti normativamente previsti, posto che tale indennità - pur avendo come base di calcolo l'ammontare globale delle provvigioni corrisposte nel corso del rapporto - non svolge una funzione sostitutiva delle stesse o risarcitoria della relativa perdita, configurandosi piuttosto come un compenso indennitario volto a ristorare l'agente del particolare pregiudizio, diverso da quello della mancata percezione delle provvigioni durante il periodo di virtuale preavviso, derivante dalla perdita della clientela procurata al preponente nell'ambito del rapporto di agenzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 175 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18692 del 2017 Rv. 646032 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022** (Rv. **664109 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

R. (SPADARO MARCO) contro I. (GARGANI BENEDETTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/06/2014

062005 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE - Giudicato esterno - Eccezione - Onere probatorio dell'eccepiente - Oggetto.

La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 324

Massime precedenti Conformi: N. 20974 del 2018 Rv. 650322 - 01 Rv. 650322 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6865 del 02/03/2022** (Rv. **664107 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

G. (CODEMO ANDREA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/03/2016

159479 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE - IN GENERE Diritto del socio agli utili - Art. 2262 c.c. - Approvazione del rendiconto - Necessità - Surrogabilità con le dichiarazioni fiscali della società - Esclusione - Fattispecie.

Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società. (Affermando tale principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la voce "prelevamento soci" idonea a formare l'attivo patrimoniale della società, in relazione alla soglia di fallibilità dell'art. 1, comma 2 lett. a), l.fall.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2262, Legge Falliment. art. 1 com. 2 lett. A, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2303

Massime precedenti Conformi: N. 28806 del 2013 Rv. 629467 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 6772 del 01/03/2022** (Rv. **664105 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

B. (CARTENI GIUSEPPE) contro T. (LAMBERTINI LAMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/09/2017

081061 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO Art. 186 bis l.fall. - Continuità aziendale indiretta - Caratteristiche - Funzione - Affitto d'azienda - Compatibilità - Presupposti - Limiti - Abuso - Rilevanza ai sensi degli artt. 160 ultimo comma e 173 l.fall.

Il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall'art. 186 bis l.fall., è configurabile anche qualora l'azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all'atto della successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto d'affitto - sia ove contempli l'obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell'azienda (cd. affitto ponte), sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) - assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd. "intangibles"), primo tra tutti l'avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche temporaneo dell'attività comporterebbe; resta comunque fermo il limite del c.d. abuso del concordato con continuità, da verificare in concreto, avuto riguardo agli artt. 160 ultimo comma e 173 l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 186 bis, Legge Falliment. art. 160 com. 4, Legge Falliment. art. 173

Massime precedenti Conformi: N. 29742 del 2018 Rv. 651873 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022** (Rv. **664046 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

I. (CASTRIGNANO' COSIMO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 30/10/2018

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - Omessa esposizione dei fatti di causa - Inammissibilità - Integrazione con gli atti di causa - Esclusione - Fondamento.

Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 17036 del 2018 Rv. 649425 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11308 del 2014 Rv. 630843 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6631 del 01/03/2022** (Rv. **664047 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

I. (PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE POTENZA, 19/02/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 015177/2021 66138701

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6771 del 01/03/2022** (Rv. **664104 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

D. (BUSETTI MICHELE) contro F. (MORINI SILVIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/04/2016

081310 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - FALLIMENTO DEI SOCI - Socio accomandante ingeritosi nella gestione - Responsabilità illimitata - Fallimento in estensione - Art. 147 comma 2 l. fall. - Decorrenza - Dalla cessazione della responsabilità illimitata - Sussistenza.

La dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile resta assoggettata esclusivamente al termine previsto dal secondo comma dell'art. 147 l. fall. decorrente dall'iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale o societaria, che abbia determinato il venir meno della responsabilità illimitata, e tale disciplina trova applicazione anche al fallimento in estensione del socio accomandante di una società in accomandita semplice che, in quanto ingeritosi nella gestione, sia tenuto a rispondere illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2320

Massime precedenti Conformi: N. 5069 del 2017 Rv. 644455 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 22661 del 2021 Rv. 662000 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 6774 del 01/03/2022** (Rv. **664106 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

L. (ARATO MARCO) contro L. (ARATO MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 09/03/2016

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento e limiti.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicitare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25423 del 2019 Rv. 655272 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 6774 del 01/03/2022** (Rv. **664106 - 02**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

L. (ARATO MARCO) contro L. (ARATO MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 09/03/2016

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove - Oneri di allegazione - Limiti.

In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1229 del 2019 Rv. 652671 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6769 del 01/03/2022** (Rv. **664103 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

I. (MANZI ANDREA) contro A. (PAFUNDI GABRIELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/04/2015

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Principio di autosufficienza - Interpretazione alla luce della sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021 - Contenuto

In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8077 del 2012 Rv. 622361 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10433 del 31/03/2022 (Rv. 664564 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

P. (BUTTAFOCO ANNA) contro R.

Regola competenza

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
Impugnazione di delibere assembleari societarie - Trasformazione di società di persone in società di capitali - Compromettibilità in arbitri - Sussistenza - Fondamento.

La controversia avente ad oggetto la validità di una delibera assembleare, con cui è stata disposta la trasformazione di una società di persone in società di capitali, è compromettibile in arbitri, ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2003, in quanto non attiene a diritti indisponibili, ma riguarda i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, essendo necessario distinguere la natura inderogabile delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, rispetto alla indisponibilità del diritto controverso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34 com. 1, Cod. Civ. art. 806, Cod. Civ. art. 808, Cod. Civ. art. 819 ter

Massime precedenti Vedi: N. 20462 del 2020 Rv. 659145 - 01, N. 17283 del 2015 Rv. 636505 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10511 del 31/03/2022 (Rv. 664565 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

F. (IACOMINI GIOVANNI) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/03/2021

081089 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. Rinuncia del PM all'istanza di fallimento presentata - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, Il P.M. può rinunciare all'istanza che abbia presentato ex art. 7 l.fall, poiché la sua richiesta è da equipararsi al ricorso dei creditori e i suoi poteri sono gli stessi delle parti private, fermo restando che tale rinuncia non determina effetti definitivi tramite la formazione di un giudicato, potendo l'istanza di fallimento essere successivamente riproposta dallo stesso P.M., senza pregiudizio alcuno per gli interessi pubblicistici sottesi, compresi quelli tutelati penalmente tramite l'esercizio dell'azione penale, in

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

relazione ad eventuali delitti per il cui accertamento è necessaria la dichiarazione di fallimento del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 69, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 7, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22062 del 2013 Rv. 627803 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10130 del 29/03/2022 (Rv. 664563 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

I. (TASSINARI ROSARIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 22/12/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Accertata integrazione solo con riferimento all'aspetto lavorativo - Comparazione attenuata - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, ove il ricorrente dimostri di aver raggiunto un'integrazione in Italia, anche se limitata alla sola attività lavorativa, il giudice di merito è tenuto ad effettuare la comparazione attenuata, al fine di verificare se l'eventuale rimpatrio possa comportare uno scadimento delle condizioni di vita privata tale da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria senza effettuare la menzionata comparazione, reputando che lo svolgimento dell'attività lavorativa fosse di per sé insufficiente all'ottenimento della protezione, in assenza dell'allegazione del fatto che un eventuale rimpatrio avrebbe esposto il ricorrente a seri pericoli per la sopravvivenza ovvero a condizioni di vita inumane o degradanti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 465 del 2022 Rv. 663485 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9727 del 25/03/2022 (Rv. 664427 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (LENZI GHITA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/11/2020

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Comunicazione di variazione del reddito entro il limite reddituale per l'ammissione - Omissione - Rilevanza ai fini della revoca del beneficio - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 112, lett. a) del d.P.R. n. 115 del 2002, la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta in sé e per sé la revoca del beneficio, a prescindere dalla circostanza che la variazione risulti non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 com. 1 lett. D, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 com. 1 lett. A, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15458 del 2020 Rv. 658734 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9730 del 25/03/2022 (Rv. 664428 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

A. (BRUNETTI MASSIMO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 04/03/2021

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Credito insinuato al passivo in privilegio - Richiesta di ammissione in chirografo in sede di opposizione - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di opposizione allo stato passivo, la circostanza che tale procedimento abbia natura impugnatoria, come tale retto dal principio di immutabilità della domanda, non esclude la facoltà del creditore di richiedere soltanto in sede di opposizione l'ammissione del proprio credito in chirografo, anche se nell'insinuazione si domandava l'ammissione del credito in via privilegiata, non determinandosi alcuna mutazione degli elementi costitutivi della domanda ma una semplice rinuncia alla collocazione privilegiata originariamente dedotta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di ammissione di interessi previsti dall'art. 1 del d.lgs. n. 231 del 2002, formulata per la prima volta in chirografo in sede di opposizione allo stato passivo, a fronte di una iniziale insinuazione - respinta - con grado privilegiato).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26225 del 2017 Rv. 646250 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9648 del 24/03/2022 (Rv. 664426 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: BISOGNI GIACINTO. Relatore: BISOGNI GIACINTO.

contro

Regola competenza

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Minore straniero - Affidamento alle cure di un parente residente in Italia tramite atto notarile non attributivo dell'esercizio della responsabilità genitoriale - Qualifica di minore straniero non accompagnato - Sussistenza - Conseguenze in tema di giudice competente all'apertura della tutela - Giudice tutelare - Esclusione - Tribunale per i minorenni - Sussistenza.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, in base

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

ad un rapporto di affidamento intrafamiliare, goda in Italia di assistenza materiale ma sia, nello stesso tempo, privo di rappresentanza legale per l'impossibilità di riconoscere la validità in Italia di un atto di delega dell'affidamento del minore non riconosciuto nell'ordinamento di provenienza come attributivo della rappresentanza legale del minore. La condizione di minore straniero non accompagnato non può ritenersi esclusa per il fatto che il minore si trovi in Italia per motivi familiari o di studio o formazione professionale, non potendo ritenere tale categoria ristretta ai minori che accedono al territorio dello Stato italiano allo scopo di presentare domanda di asilo.

Riferimenti normativi: Legge 07/04/2017 num. 47 art. 2, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 10, Cod. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 348 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 9, Legge 18/08/2015 num. 142 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/12/2017 num. 220 art. 2 com. 1, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 16, Legge 18/06/2015 num. 101

Massime precedenti Conformi: N. 41930 del 2021 Rv. 663728 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8383 del 15/03/2022 (Rv. 664583 - 01)

Presidente: PARISE CLOTILDE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

A. (DERAMO ANTONIO LEONARDO) contro O. (LOIODICE ISABELLA)
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BRINDISI, 26/05/2020

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Regione Puglia - Prestazioni socio-sanitarie - Remunerazione da parte del SSN - Convenzione - Necessità e urgenza del ricovero - Sufficienza - Esclusione.

143251 REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - IN GENERE In genere.

In materia di assistenza pubblica, con riferimento alle prestazioni socio-sanitarie rese dalle strutture accreditate, la l.r. Puglia n. 19 del 2006 ed il reg. regione Puglia n. 4 del 2007 prevedono che, l'obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo dei servizi resi sorga in capo all'ASL solo in virtù di un'apposita convenzione, volta a disciplinare gli obblighi delle parti e le modalità di prestazione del servizio; tale disciplina non può ritenersi derogata nei casi di comprovata necessità ed urgenza, perchè l'art. 3, comma 8, del richiamato regolamento non esclude la necessità che l'intervento sia affidato ad una struttura pubblica o ad una struttura privata convenzionata, limitandosi a posporre l'espletamento dell'istruttoria all'avvio dell'esecuzione della prestazione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 10/07/2006 num. 19, Regolamento Regionale Puglia 18/01/2007 num. 4 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 septies CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Puglia 20/01/1975 num. 5 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 14840 del 2018 Rv. 649243 - 02, N. 7019 del 2020 Rv. 657155 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8373 del 15/03/2022 (Rv. 664425 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

S. (VALLINI VACCARI RICCARDO) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 08/04/2021

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione speciale - Integrazione sociale e lavorativa - Diritto al rispetto della vita privata - Consistenza delle retribuzioni lavorative - Graduale incremento nel tempo - Considerazione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Vedi: N. 34095 del 2021 Rv. 663109 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022 (Rv. 664582 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

N. (ROMITI DANIELE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 28/12/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione complementare - Art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998 - Parametri normativi di radicamento - Individuazione.

In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Vedi: N. 34095 del 2021 Rv. 663109 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 7666 del 09/03/2022** (Rv. **664562 - 01**)

Presidente: **PARISE CLOTILDE**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**.

C. (COLAIACOVO VINCENZO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/02/2021

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Revisione - Presupposti - Valutazione delle circostanze sopravvenute alla luce dei criteri indicati dalle Sezioni Unite - Incidenza sugli equilibri sanciti dalla sentenza di divorzio - Necessità.

In tema di revisione dell'assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21818 del 2021 Rv. 662299 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 7560 del 08/03/2022** (Rv. **664561 - 01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

M. (CALI' ANTONINA) contro F. (MUNAFO' LUIGI MARIO MARTINO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/06/2020

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA Termine ordinario decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato - Termine di chiusura decorrente dal compimento del primo atto di esecuzione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta nei dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, ma oltre quaranta giorni dalla notificazione, ritualmente eseguita, del precetto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17759 del 2011 Rv. 618768 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 6906 del 02/03/2022** (Rv. **664560 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**.

D. (DE CRISTOFARO MARCO) contro F. (NEVONI ROBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE PADOVA, 02/01/2019

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Fallimento - Credito da rivalsa IVA e contributo previdenziale - Privilegio professionale ex art. 2751 bis c.c. - Regime temporale - Natura sostanziale - Conseguenze.

149163 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE In genere.

In tema di ammissione allo stato passivo, la norma che, novellando l'art. 2751 bis, n. 2, c.c., ha riconosciuto natura privilegiata alla rivalsa IVA e al contributo previdenziale collegati alle prestazioni professionali, attiene alla qualità dei crediti - consistente nella loro prelazione rispetto ad altri - contenendo disposizioni di carattere sostanziale, e non processuale, regolate, in assenza di espressa deroga normativa, dal principio generale di cui all'art. 11 prel. c.c., secondo cui le leggi non sono retroattive. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante il momento in cui i menzionati crediti erano stati azionati, evidenziando come non fosse pertinente il richiamo ad alcune pronunce della Corte costituzionale che, con le decisioni nn. 170/2013 e 176/2017, si era occupata della diversa problematica della legittimità di norme che espressamente disponevano la retroattività di nuovi privilegi erariali e, con la decisione n. 1/2020, aveva esaminato l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 474 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13887 del 2017 Rv. 644325 - 01, N. 36755 del 2021 Rv. 663940 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5685 del 2015 Rv. 634757 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022** (Rv. **664061 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

S. (RIGHINI PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 10/06/2021

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - Sentenza - Motivazione apparente - Vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.

Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 13977 del 2019 Rv. 654145 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3819 del 2020 Rv. 656925 - 02

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6767 del 01/03/2022 (Rv. 664062 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

C. (DEL FEDERICO LORENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/06/2020

129132 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Crediti inferiori ad euro 2.000,00 - Annullamento del ruolo - Annullamento del credito sottostante - Esclusione.

In tema di riscossione dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a mezzo del ruolo, il suo annullamento per crediti inferiori ad euro 2.000,00 incidendo solo sulla procedura di riscossione - non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria procedura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 527, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 528, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 529

Massime precedenti Conformi: N. 12229 del 2019 Rv. 653891 - 01

MARZO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta
seconda



Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10366 del 31/03/2022** (Rv. **664329 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

A. (SINATRA MAURIZIO GIUSEPPE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/05/2017

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Caparra confirmatoria - Costituzione mediante dazione di assegno bancario - Perfezionamento - Riscossione della somma - Mancato incasso - Contrarietà a buona fede - Conseguenze - Insorgenza degli obblighi propri della caparra - Possibilità di recesso o eccezione di inadempimento della controparte - Esclusione.

La caparra confirmatoria può essere costituita anche mediante la consegna di un assegno bancario, pur se l'effetto proprio di essa si perfeziona al momento della riscossione della somma da esso recata e, dunque, salvo buon fine, essendo però onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all'incasso; ne deriva che il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede, sì da impedirgli di imputare all'inadempimento della controparte il mancato incasso dell'assegno, come pure di recedere dal contratto, al quale la caparra risulta accessoria, o di sollevare l'eccezione di inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 2, Cod. Civ. art. 1175

Massime precedenti Vedi: N. 17127 del 2011 Rv. 618927 - 01, N. 4661 del 2018 Rv. 647815 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022** (Rv. **664330 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.**

P. (PILO STEFANO) contro V. (NICOLINI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 19/01/2017

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Giudizio di cassazione - Motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Nozione di fatto storico - Casi di esclusione.

In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 17761 del 2016 Rv. 641174 - 01, N. 5795 del 2017 Rv. 643401 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10528 del 31/03/2022** (Rv. **664331 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

M. (MALANDRINO GIANLUIGI) contro A. (ZUCCHINALI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/07/2018

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Contrasto al ritardo dei pagamenti - Interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 - Transazioni commerciali - Oggetto - Prestazioni di servizio - Definizione - Introduzione di un nuovo tipo contrattuale - Esclusione - Riassunzione del "genus" dei contratti cui si applica la disciplina - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità al contratto di agenzia.

In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di "transazione commerciale" di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo la norma introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va ricompreso, pertanto, anche il contratto di agenzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5734 del 2019 Rv. 653145 - 03, N. 5803 del 2019 Rv. 652840 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26746 del 2007 Rv. 601107 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10474 del 31/03/2022** (Rv. **664373 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

P. (TRAVARELLI ETTORE) contro L. (SCIORTINO MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/02/2017

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Notaio - Redazione dell'atto - Doveri professionali anche non previsti dalla legge professionale - Sussistenza - Pattuito esonero dalle visure catastali - Ammissibilità quale clausola contrattuale giustificata da interesse della parte - Violazione - Conseguenze - Fondamento - Buona fede oggettiva - Configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1127 c.c. - Esclusione - Fattispecie.

Il notaio, incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita, non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, ma è tenuto a realizzare tutte le attività, preparatorie e successive, che, allo stato degli atti, garantiscano sia la serietà e la certezza dell'atto giuridico da rogare, sia il raggiungimento del suo scopo tipico e del risultato pratico perseguito dalle parti (come quelle di informazione, di consiglio o di dissuasione dalla stessa stipula dell'atto), tra le quali non rientra il pattuito esonero dal compimento delle visure catastali, in quanto costituente parte integrante del negozio, purché giustificato da concrete esigenze delle parti. Ne deriva che l'inosservanza di tali doveri, quand'anche non contemplati dalla legge professionale, determina l'insorgere di responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, trovando essi fondamento nella clausola generale di buona fede oggettiva, senza che possa configurarsi il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per avere escluso la responsabilità contrattuale del notaio che aveva omesso

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

di informare le parti dell'infrazionabilità del box parcheggio rispetto alla porzione pertinenziale, vincolo richiamato in precedenti atti notarili oltre che essere previsto dalla l. n. 112 del 1989).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 76, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1127

Massime precedenti Vedi: N. 11296 del 2020 Rv. 658158 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10532 del 31/03/2022 (Rv. 664332 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

M. (BARTOLOMEI JACOPO SEVERO) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/02/2020

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Applicabilità alla procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata in seguito a dichiarazione di credito presentata ex art. 498 c.c. - Esclusione - Fondamento.

La disciplina dell'equa riparazione di cui alla l. n. 89 del 2001, per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, § 1, della CEDU, non trova applicazione nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata in seguito alla presentazione della dichiarazione di credito ai sensi dell'art. 498 c.c., atteso che i procedimenti di natura non contenziosa e unilaterale, senza interessi contraddittori in gioco, non rientrano tra le "controversie" sui diritti e doveri di carattere civile, di cui alla norma sopra menzionata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 498, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12950 del 2017 Rv. 644216 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10184 del 30/03/2022 (Rv. 664328 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

S. (GRISOLIA ADRIANO) contro A. (PANDARESE MARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/07/2019

132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE Rapporto di agenzia - Attività fornita in forma societaria o attraverso un'autonoma struttura imprenditoriale - Parasubordinazione - Configurabilità - Esclusione - Competenza del giudice del lavoro - Esclusione - Fondamento.

132085 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA In genere.

La società in accomandita semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi; pertanto, concluso un contratto di agenzia tra l'impresa preponente ed una società in accomandita semplice, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del proponente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15535 del 2011 Rv. 618636 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3029 del 2015 Rv. 634553 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9960 del 28/03/2022 (Rv. 664326 - 01)

Presidente: **BELLINI UBALDO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M. ARENA ANGELO.*

V. (SELLA ANTONIO DOMENICO) contro A. (ALLOCCA ELENA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/02/2017

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Compravendita - Garanzia per vizi della cosa - Responsabilità del venditore - Natura obbligatoria - Esclusione - Soggezione alle azioni del compratore - Sussistenza - Giudizio di colpevolezza - Irrilevanza - Conseguenze - Onere della prova - A carico del compratore - Disciplina dell'inesatto adempimento - Esclusione.

In tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria". Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1491, Cod. Civ. art. 1492

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19702 del 2012 Rv. 624019 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9844 del 28/03/2022 (Rv. 664325 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

L. (LAMBERTO MARIA CARLA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/05/2017

100023 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Appello - Eccezioni non accolte e necessità di loro espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Ambito applicativo - Estensione a eccezioni rilevabili d'ufficio - Esclusione - Fondamento - Limiti - Pronuncia espressa o implicita di rigetto delle stesse - Necessità di appello incidentale - Sussistenza - Ragioni.

Nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 11259 del 2011 Rv. 617799 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01, N. 7940 del 2019 Rv. 653280 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9978 del 28/03/2022 (Rv. 664327 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA.** *P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)*

S. (CORBO NICOLA) contro P. (DE GIOVANNI GIOVANNANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2016

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Domanda nuova - Disciplina ex art. 183 c.p.c. - Versione introdotta dalla l. n. 353 del 1990, modificata dal d.l. n. 432 del 1995, conv. dalla l. n. 534 del 1995 - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto - Proponibilità in udienza o nel primo termine di trenta giorni ex art. 183, comma 5, c.p.c..

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

Ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nella versione introdotta dalla l. n. 353 del 1990, in vigore dal 30 aprile 1995, e poi modificata ex d.l. n. 432 del 1995, convertito nella l. n. 534 del 1995, la domanda nuova dell'attore, ammissibile nei limiti in cui costituisca conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, può essere formulata oltre che nel corso dell'udienza, ai sensi del comma 4, anche, ove richiesto, nel primo termine perentorio di trenta giorni fissato dal giudice ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9787 del 25/03/2022 (Rv. 664324 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

L. (DANTE ENRICO) contro F. (OCCHIONERO ALESSANDRO EGIDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/02/2017

081254 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE Giudizio promosso dal fallimento per il recupero di un credito del fallito - Eccezioni estintive, modificative o impeditive del credito del fallito proposte dal terzo - Ammissibilità - Operatività del rito speciale per l'accertamento del passivo - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il terzo può proporre ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativa di tale diritto, in quanto rivolta esclusivamente a neutralizzare la domanda attorea e ad ottenerne, in tutto o in parte, il rigetto, non operando in tal caso il principio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 com. 2, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241

Massime precedenti Vedi: N. 34930 del 2021 Rv. 663034 - 02, N. 30298 del 2017 Rv. 647290 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022 (Rv. 664323 - 02)

Presidente: BELLINI UBALDO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

S. (DIFONZO PASQUALE) contro V. (LORUSSO FELICE EUGENIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/05/2017

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Giudizio cautelare - Spese - Rimessione al definitivo - Correttezza - Fondamento - Conseguenze - Rilevanza dell'esito ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite - Esclusione.

Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 quater CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12898 del 2021 Rv. 661381 - 01, N. 13356 del 2021 Rv. 661563 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022 (Rv. 664323 - 01)

Presidente: BELLINI UBALDO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

S. (DIFONZO PASQUALE) contro V. (LORUSSO FELICE EUGENIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/05/2017

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE Mancato regolamento delle spese con la sentenza o altro provvedimento che definisce il giudizio - Vizio di omessa pronuncia - Sussistenza - Impugnazione - Necessità - Fattispecie in tema di ordinanza decisoria resa all'esito del procedimento ex artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che, a norma dell'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso - nella specie, l'ordinanza conclusiva del procedimento di liquidazione delle spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati, di cui agli artt.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

28 e 29 della legge n. 794 del 1942, che non si sottrae alle regole generali dettate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. - integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4012 del 2013 Rv. 625121 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 9590 del 24/03/2022** (Rv. **664322 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

F. (GUARALDI BRUNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/12/2018

081295 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - IN GENERE Termine semestrale di decadenza ex art. 4 l. n. 89 del 2001 - Decorrenza - Definitività della decisione - Necessità - Conseguenze nel processo fallimentare - Creditori integralmente soddisfatti - Decorrenza - Dal riparto definitivo ex d.gs. n. 5 del 2006 - "Ante" riforma - Dalla chiusura del fallimento - Fondamento.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di riparazione previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001 decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione del processo presupposto; ne deriva che, nel processo fallimentare, il predetto termine di decadenza decorre, per i creditori che siano stati integralmente soddisfatti, dalla definitività del riparto, quanto alla riforma del d.lgs. n. 5 del 2006 - che ha introdotto all'art. 114, comma 1, l.fall. l'irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto - perdendo essi da tale momento la qualità di parti, e dal provvedimento di chiusura del fallimento, quanto alla previgente disciplina, derivando da esso, in ragione della sua irrevocabilità, la definitiva stabilizzazione della relativa posizione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 114, Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 104, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 20748 del 2012 Rv. 624368 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 9476 del 23/03/2022** (Rv. **664321 - 02**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

F. (GIOVANNETTI ALESSANDRA) contro P. (MARTINELLI DANIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/09/2016

072002 DONAZIONE - ACCETTAZIONE - IN GENERE Mancata notificazione dell'accettazione della donazione - Sussistenza nell'"accipiens" dell'"animus detinendi" e non dell'"animus possidendi" - Fondamento.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

In presenza di un contratto di donazione non ancora perfetto, per la mancanza della notificazione al donante dell'atto pubblico di accettazione del donatario, ai sensi dell'art. 782, comma 2, c.c., va riconosciuto in capo all'"accipiens" il solo "animus detinendi" e non l'"animus possidendi", trattandosi di negozio traslativo non ancora venuto ad esistenza in quanto privo dell'elemento conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782 com. 2, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Conformi: N. 7821 del 2015 Rv. 635042 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9470 del 23/03/2022 (Rv. 664320 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

B. (MONDELLI DONATO) contro B. (MAZZI CINZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/02/2017

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Rapporto di pregiudizialità tra cause - Sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. - Decisione non definitiva sul giudizio pregiudicante - Conseguenze - Poteri del giudice della causa pregiudicata ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., ivi compresa la sospensione facoltativa - Fattispecie.

Qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la ricorrenza di una ipotesi di sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c. tra un giudizio di divisione ereditaria ed un giudizio pendente in Cassazione diretto ad escludere dalla divisione un bene mantenuto in comunione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21763 del 2021 Rv. 662227 - 03

Sez. 2 - , Sentenza n. 9476 del 23/03/2022 (Rv. 664321 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

F. (GIOVANNETTI ALESSANDRA) contro P. (MARTINELLI DANIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/09/2016

072002 DONAZIONE - ACCETTAZIONE - IN GENERE Donazione - Perfezionamento del contratto - Accettazione della donazione ex art. 782, comma 2, c.c. successiva alla proposta - Notifica dell'atto pubblico che la contiene da parte del donatario - Necessità - Fondamento - Requisito di perfezionamento del contratto - Conseguenze - Prova della conoscenza, in capo al donante, dell'accettazione del donatario - Irrilevanza.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

La notificazione dell'accettazione della donazione, prevista dall'art. 782, comma 2, c.c. per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenuti in atti pubblici distinti, deve essere eseguita in modo rituale e costituisce requisito indispensabile per il perfezionamento del relativo contratto che, pertanto, prima del suo verificarsi non può considerarsi ancora concluso, con conseguente irrilevanza della prova della conoscenza, in capo al donante, dell'accettazione del donatario, ove acquisita aliunde.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15121 del 2001 Rv. 550696 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 9264 del 22/03/2022** (Rv. **664319 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**.

Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

M. (DE CARIDI ALDO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/11/2014

136167 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - RINVIO DEL CODICE AI REGOLAMENTI EDILIZI Distacco delle costruzioni dal confine – Disciplina applicabile – Rinvio ai regolamenti locali su zone omogenee su cui sorge la costruzione – Necessità.

In tema di distanze delle costruzioni dai confini, la disciplina del distacco di costruzioni dal confine va individuata in quella regolamentare locale per la zona omogenea in cui sorge la costruzione, senza che rilevi né la destinazione della costruzione stessa, né la sua eventuale difformità rispetto alle destinazioni consentite dagli strumenti urbanistici per i fabbricati da realizzare in tale zona.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 7512 del 2014 Rv. 630229 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9071 del 21/03/2022** (Rv. **664318 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

L. (RAGO CARMINE) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/12/2016

006132 AGRICOLTURA - RIFORMA FONDARIA - ASSEGNAZIONE Riforma agraria - Assegnazione delle terre - Acquisto della proprietà del cespite da parte dell'assegnatario - Condizioni - Conseguenze in caso di suo decesso prima di tale momento - Successione "iure hereditatis" dei discendenti in linea retta o, in subordine, del coniuge - Esclusione - Subentro degli stessi nel rapporto con l'ente e aspettativa condizionata ai requisiti di legge - Sussistenza - Collocazione temporale dell'acquisto - Entrata in vigore della l. n. 386 del 1976.

In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, per effetto dell'art. 10 l. 30 aprile 1976 n. 386, secondo cui l'effetto traslativo del cespite coincide con il pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, il decesso dell'assegnatario in data antecedente al riscatto fa sì che i discendenti in linea retta ovvero, in mancanza, il coniuge non legalmente separato per sua colpa, non subentrino "iure hereditatis", ma, sulla base della designazione fatta dal testatore,

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

o dai coeredi o, in caso di loro disaccordo, dall'Autorità giudiziaria, succedano ad esso nel rapporto con l'ente e dunque nell'aspettativa, condizionata al possesso, da parte loro, dei medesimi requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'originario assegnatario, come sancito dall'art. 7, l. n. 379 del 1967. Peraltro, non avendo il citato art. 10 l. n. 386 del 1976 portata retroattiva, l'acquisto del fondo da parte di un assegnatario che abbia in epoca anteriore pagato le quindici annualità previste, va temporalmente collocato all'epoca di entrata in vigore della suddetta legge.

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 10, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 386 art. 10 CORTE COST.

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022 (Rv. 664316 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

B. (PANARITI PAOLO) contro B. (RUBAT ORS MAURO LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/08/2016

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Presunzioni ex art. 2729 c.c. - Doveri del giudice di merito - Nozione di gravità, precisione e concordanza - Articolazione del ragionamento decisorio in due fasi: selezione degli elementi indizianti e analisi complessiva di quelli individuati - Accertamento finale sulla c.d. convergenza del molteplice - Ricorso in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge - Questioni rilevabili.

In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11906 del 2003 Rv. 565726 - 01, N. 18611 del 2021 Rv. 661649 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 9068 del 21/03/2022** (Rv. **664317 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (NATTA MARCO) contro C. (VIGNERI ROBERTO)

Regola competenza

044047 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE Condominio – Delibera assembleare – Impugnazione con effetto nei confronti di tutti i condomini – Valore della causa – Atto impugnato e non importo dovuto dall'attore – Sussistenza.

Nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12 com. 1, Cod. Civ. art. 1137 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 19250 del 2021 Rv. 662012 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 21227 del 2018 Rv. 650351 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2850 del 2018 Rv. 647977 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 8698 del 17/03/2022** (Rv. **664243 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

L. (MELILLO MARIO) contro C. (CACCIALUPI ELENA)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 04/07/2017

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Condominio – Clausola arbitrale avente ad oggetto le controversie tra condominio e condòmini relative all'interpretazione e alla qualificazione del regolamento condominiale – Ammissibilità – Interpretazione.

046178 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE In genere.

La clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta in un regolamento di condominio, la quale stabilisca che siano definite dagli arbitri le controversie riguardanti l'interpretazione e la qualificazione del regolamento che possano sorgere tra l'amministratore ed i singoli condomini, deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa o comunque aventi "causae petendi" connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 1136 c.c., comma 2, e contenente le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136 com. 2, Cod. Civ. art. 1138 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 28508 del 2020 Rv. 660061 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8590 del 16/03/2022 (Rv. 664239 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

M. (SQUINZI LAURA GIOVANNA) contro M. (PIETROSANTI MARIO LAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2016

100261 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO Precetto preannunciante esecuzione forzata in forma specifica per rilascio contro chi si professi proprietario - Sentenza dichiarativa dell'usucapione resa in esito ad un giudizio del quale non fu parte il precettato - Rimedio - Opposizione a precetto - Esclusione - Opposizione di terzo ordinaria con richiesta di sospensione del titolo ex art. 407 c.p.c. - Necessità.

Il soggetto che assume di essere proprietario dell'immobile oggetto di un procedimento di esecuzione per rilascio iniziato da chi, a sua volta, si professa proprietario dello stesso immobile sulla base di una sentenza che ne ha accertato l'usucapione all'esito di un precedente giudizio svoltosi contro un terzo, deve far valere la sua pretesa dominicale non con il rimedio previsto dall'art. 615, comma 1 c.p.c., bensì con l'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1 c.p.c., proposta avverso la sentenza che ne pregiudica le ragioni, di cui può altresì chiedere la sospensione ai sensi dell'art. 407 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30941 del 2017 Rv. 647299 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8599 del 16/03/2022 (Rv. 664241 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

S. (ALESSE CLAUDIO) contro R. (SANTO RITA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/11/2017

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015061/2018 64907501

Massime precedenti Conformi: N. 15061 del 2018 Rv. 649075 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8593 del 16/03/2022 (Rv. 664240 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

B. (CICCOTTI SIMONE) contro D. (MORIGI ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/03/2016

046023 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI - IN GENERE - Domanda di accertamento della natura comune di un bene proposta da alcuni condomini - Riconvenzionale

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

diretta alla declaratoria della proprietà esclusiva a favore del convenuto - Litisconsorzio necessario di tutti i condomini - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Poichè la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi deve essere valutata non "secundum eventum litis", ma al momento in cui essa sorge, sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini quando nel giudizio promosso da alcuni di loro per l'accertamento della natura comune di un bene i convenuti, costituendosi in giudizio, abbiano chiesto in via riconvenzionale di esserne dichiarati proprietari esclusivi a titolo derivativo o, in subordine, a titolo originario, in virtù di usucapione abbreviata. (Nel caso di specie, nessuna delle parti in causa aveva prospettato la natura condominiale del lastrico di copertura, rivendicandone la proprietà esclusiva, peraltro, senza darne la prova, con la conseguenza che la corte di merito ha ritenuto la proprietà comune del lastrico di copertura di un immobile in capo ai partecipanti al condominio secondo la previsione di legge).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15547 del 2005 Rv. 582919 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8590 del 16/03/2022 (Rv. 664239 - 02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

M. (SQUINZI LAURA GIOVANNA) contro M. (PIETROSANTI MARIO LAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2016

173016 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - SENTENZE Conflitto fra acquirente a titolo derivativo ed acquirente per usucapione - Prevalenza del secondo - Fondamento.

In tema di trascrizione, il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dall'antiorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2651, Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2643

Massime precedenti Conformi: N. 2161 del 2005 Rv. 579186 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8601 del 16/03/2022 (Rv. 664242 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

S. (PECCI MARZIO) contro A. (MANCUSI PIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2017

069045 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ - IN GENERE Responsabilità per furto dell'automobile parcheggiata in spazi

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

privati gestiti da Aeroporti di Roma – Assimilabilità al regime di parcheggio su spazi demaniali – Esclusione.

La struttura privata destinata al parcheggio di veicoli posta nelle adiacenze di un aeroporto e gestita da un soggetto privato, nel caso di furto dell'automezzo ivi posteggiato, non è di per sé assimilabile, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile con specifico riferimento al riconoscimento o meno dell'obbligazione di custodia del mezzo rubato e della conseguente responsabilità "ex recepto" del gestore, alla fattispecie configurabile nel caso di furto di autoveicolo posteggiato nel c.d. parcheggio scambiatore realizzato su area comunale di sosta istituito ai sensi della l. n. 122 del 1989 e dell'art. 7, comma 1, lett. f) del codice della strada.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1989 num. 122 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 com. 1 lett. F) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14319 del 2011 Rv. 618073 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8596 del 16/03/2022 (Rv. 664211 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

C. (PALAZZO BENEDETTO) contro D. (BONGIORNO GIROLAMO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/02/2017

125003 POSSESSO - ACQUISTO - ACCESSIONE Accessione del possesso – Requisiti – Titolo astrattamente idoneo a fondamento della "traditio" – Nozione di titolo astrattamente idoneo - Fattispecie.

In tema di accessione del possesso, di cui all'art. 1146, comma 2 c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente "a non domino", a giustificare la "traditio" del bene oggetto del possesso. (Nella specie, il venditore si era dichiarato proprietario del bene stesso per usucapione, pur in assenza di sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1146 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 22348 del 2011 Rv. 619866 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 19724 del 2016 Rv. 641210 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8229 del 14/03/2022 (Rv. 664372 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

G. (ROMANELLI GUIDO) contro C. (CORLI EMANUELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/04/2017

143094 REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTA' LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - CAVE E TORBIERE Regioni - Previsione con legge di condotte costituenti illecito amministrativo - Sottoposizione al principio di legalità - Necessità - Sanzione formulata con riferimento ad un coefficiente di riferimento periodicamente aggiornato con atto normativo secondario - Contrasto con il predetto principio - Esclusione - Condizioni.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative, non contrasta con il principio di legalità di cui all'art. 1 della l. 689/1981 - applicabile anche in riferimento alle sanzioni previste con legge regionale - la norma che, oltre a descrivere l'illecito amministrativo, ne preveda la sanzione mediante indicazione di un coefficiente di moltiplicazione di un moltiplicando, costituente il prezzo del bene o del servizio (evaso dal trasgressore) periodicamente aggiornato con atto normativo secondario, al solo fine di rendere attuale il predetto controvalore, avente portata generale per gli utenti o fruitori, e non al precipuo scopo di integrare la sanzione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 08/08/1998 num. 14 art. 15 com. 1 lett. A, Legge Reg. Lombardia 08/08/1998 num. 14 art. 29 com. 1 lett. A, Legge Reg. Lombardia 08/08/1998 num. 14 art. 25 com. 1 lett. A, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9584 del 2006 Rv. 588723 - 01, N. 1696 del 2005 Rv. 578839 - 01, N. 13344 del 2010 Rv. 613157 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 8177 del 14/03/2022 (Rv. 664237 - 01)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)*

A. (BIANCOSPINO DANILO) contro B. (REMUS MARZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/10/2016

046188 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - USO DELLA PROPRIETA' ESCLUSIVA - IN GENERE Beni in comunione - Poteri del comunista - Apposizione cancello su ballatoio comune - Modalità particolarmente gravosa di usare l'immobile comune - Legittimità - Condizioni - Non incomodità per la facoltà di uso degli altri comunisti - Incombenza dell'onere della prova - A carico di colui che pretende di usare il bene in modo particolare.

I limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune non impediscono al singolo comunista di installare un cancello su un ballatoio comune, al fine di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità, purché sia garantita agli altri comunisti l'ordinaria accessibilità ed il godimento comune della "res", circostanza che deve essere provata dal partecipante che pretende di usare il bene in modo particolare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6458 del 2019 Rv. 652935 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8230 del 14/03/2022 (Rv. 664238 - 02)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

R. (GALLONETTO SABRINA) contro S. (CONVERTINI ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/07/2017

048011 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) Agricoltore - Debito per prelievo

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

supplementare per quote latte - Rateizzazione - Omesso pagamento - Compensazione di tale debito con il credito vantato in base al Pac - Ente competente - Organismo pagatore regionale - Configurabilità - Limite quantitativo e competenza dell'Agea ex art. 8 quinquies d.l. n. 5 del 2009 - Rilevanza - Esclusione.

Qualora l'agricoltore abbia chiesto, ai sensi dell'art. 8 quater del d.l. n. 5 del 2009, convertito con modifiche dalla l. n. 33 del 2009, la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'art. 8 ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea, l'Organismo pagatore regionale può disporre, ove la detta rateizzazione non sia andata a buon fine - se del caso anche per inadempimento dell'interessato - la compensazione fra tali debiti ed il credito del medesimo agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla politica agricola comune, senza che rilevino né il limite quantitativo stabilito, per la compensazione in esame, dall'art. 8 quinquies del citato d.l. n. 5 del 2009, né la competenza eventualmente attribuita, da quest'ultima disposizione, all'Agea in tema di riscossione coattiva degli importi menzionati nelle ipotesi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione, di decadenza dal beneficio della dilazione e di interruzione del pagamento anche di una sola rata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 8 quater, Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 8 quinquies, Legge 09/04/2009 num. 33 art. 1, Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 8 ter

Massime precedenti Vedi: N. 4313 del 2019 Rv. 652985 - 01, N. 24325 del 2020 Rv. 659653 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8230 del 14/03/2022 (Rv. 664238 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

R. (GALLONETTO SABRINA) contro S. (CONVERTINI ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/07/2017

048011 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) Agricoltore - Crediti per contributi unionali Pac - Debiti per prelievi supplementare quote latte - Compensazione - Autorità competente - Organismo pagatore regionale - Sussistenza.

La compensazione tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte può essere effettuata dal competente Organismo pagatore regionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 8 quater, Legge 09/04/2009 num. 33 art. 1, Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 8 ter, Regolam. Commissione CEE 21/06/2006 num. 885, Regolam. Commissione CEE 02/10/2008 num. 1034

Massime precedenti Vedi: N. 24325 del 2020 Rv. 659653 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8174 del 14/03/2022 (Rv. 664236 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: COSENTINO ANTONELLO. Relatore: COSENTINO ANTONELLO.

C. (PREGONI MARIANNA) contro C. (PACORIG PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/08/2016

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Riunione fittizia - Mera operazione contabile - Finalità - Determinazione dell'eventuale lesione della quota di riserva a favore del legittimario - Inammissibilità dell'azione di riduzione contro un donatario non coerede da parte del legittimario che non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario - Influenza sulla riunione fittizia - Esclusione - Fattispecie.

In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e "donatum", cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario; ne deriva che l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta, nei confronti del donatario non coerede, dal legittimario che non abbia accettato l'eredità con il beneficio d'inventario è del tutto ininfluenza ai fini della riunione fittizia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso dalla riunione fittizia il valore di un bene donato ad un non coerede in ragione dell'inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei suoi riguardi dal legittimario che aveva omesso di accettare l'eredità con il beneficio dell'inventario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 564 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 747 CORTE COST., Cod. Civ. art. 750 CORTE COST., Cod. Civ. art. 751 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12919 del 2012 Rv. 623475 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 8181 del 14/03/2022** (Rv. **664473 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **BELLINI UBALDO**. Relatore: **BELLINI UBALDO**.

G. (TOMA DONATO) contro G. (IOVINO FABRIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/04/2017

138247 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE Limite di valore ex art. 2721 cod. civ. - Deroga - Diniego del giudice di merito - Obbligo di motivazione del diniego - Esclusione.

In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Massime precedenti Conformi: N. 12111 del 2003 Rv. 565942 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 190 del 2020 Rv. 656827 - 01, N. 7940 del 2020 Rv. 657591 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 7977 del 11/03/2022** (Rv. **664235 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

D. (BARBARO FRANCESCO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/10/2016

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - Documenti formati dopo lo spirare dei termini perentori ma prima del passaggio della causa in decisione - Onere di produzione nel giudizio di primo grado - Esclusione - Ammissibilità in grado di appello ex art. 345, terzo comma, c. p.c. - Fondamento - Conseguenze.

In tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione; ne consegue che i documenti formati dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 18962 del 2011 Rv. 619630 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1370 del 2013 Rv. 624978 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 7971 del 11/03/2022** (Rv. **664315 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ORILIA LORENZO**. Relatore: **ORILIA LORENZO**.

F. (MANCA BITTI DANIELE) contro T. (TROMBINI MARISA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/10/2015

136107 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE - Cortile fra edifici appartenenti a proprietari diversi - Assenza di condominialità - Osservanza di distanze ex art. 905 c.c. - Necessità - Fondamento - Imposizione di servitù abusiva - Inapplicabilità dell'art. 1102 c.c. nei rapporti tra proprietà individuali e beni comuni - Non operatività del principio "nemini res sua servit".

Nel caso di comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite; né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 1102

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 26807 del 2019 Rv. 655658 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 4386 del 2007 Rv. 598234 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7852 del 10/03/2022 (Rv. 664344 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

D. (D'APICE FRANCESCHINO) contro D. (CHIARANTANO BRUNO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/10/2016

113060 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - PER VOLONTA' DEL CREDITORE Surrogazione per volontà del creditore - Elementi costitutivi - Necessità del pagamento - Sufficienza della dichiarazione di surroga - Esclusione - Onere della prova.

In tema di surrogazione per volontà del creditore, la dichiarazione di surroga non è di per sé sufficiente a dimostrare l'intervenuto pagamento, che rappresentando ulteriore e distinto elemento costitutivo della fattispecie, deve essere specificamente provato da chi affermi di essere stato surrogato nei diritti dell'originario creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1201, Cod. Civ. art. 1202, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5200 del 1977 Rv. 388834 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9946 del 2009 Rv. 607929 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7855 del 10/03/2022 (Rv. 664234 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

C. (MATERA VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 13/07/2017

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Soggetti che esercitano l'attività di scommessa - Installazione di apparecchi di divertimento ex art. 110, comma 6, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - Autorizzazione di polizia ex art. 88 r.d. n. 773 del 1931 - Condizione - Sussistenza.

I soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88, atteso che la possibilità di installazione sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma per l'esercizio delle scommesse.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 86 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 88 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 7612 del 09/03/2022** (Rv. **664210 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

C. (PROIETTI LIVIO) contro T. (COLAZINGARI ERMINIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/11/2016

133162 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO - IN GENERE Sentenza di primo grado - Estromissione di una parte per difetto legittimazione passiva - Portata - Statuizione di rigetto - Mancata censura in appello sul punto - Conseguente formazione del giudicato.

La decisione con cui il giudice di primo grado estromette dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata, con la conseguenza che, ove l'attore non abbia proposto appello sul punto, non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, il quale non poteva rilevare la questione d'ufficio, atteso il giudicato formatosi al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 745 del 2000 Rv. 533088 - 01, N. 8693 del 2015 Rv. 635078 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 7521 del 08/03/2022** (Rv. **664209 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **LA BATTAGLIA LUIGI.** Relatore:

LA BATTAGLIA LUIGI.

R. (MASALA MARCO) contro S. (CICIANI GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/01/2017

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratto preliminare di compravendita immobiliare - Art. 29 comma 1 bis l. n. 52 del 1985 - Attestazione della conformità dello stato dei luoghi alle planimetrie e ai dati catastali - Necessità a pena di nullità - Esclusione.

Il mancato inserimento, nel contratto preliminare di compravendita immobiliare, delle indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, non ne comporta la nullità, in quanto le prescrizioni previste dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, si riferiscono ai soli contratti traslativi, non trovando quindi applicazione ai contratti aventi effetti meramente obbligatori.

Riferimenti normativi: Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 14, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20526 del 2020 Rv. 659199 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 7364 del 07/03/2022** (Rv. **664208 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

R. (DI IANNI LUCILLA) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 02/02/2018

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - Rito del lavoro - Termine lungo per impugnare - Decorrenza - Dalla lettura del dispositivo - Esclusione.

Il termine annuale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c. p. c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, comma 2, c.p.c. .

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 433 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 11630 del 2004 Rv. 573841 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7240 del 2011 Rv. 616933 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 7358 del 07/03/2022** (Rv. **664176 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

I. (CONTE GIUSEPPE) contro I. (FEZZA FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/06/2016

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVISORIO - IN GENERE Diritto alle cd. provvigioni indirette - Contratto concluso da un agente con una catena commerciale, formata da una società capogruppo, operante nella propria zona, e da soggetti affiliati, operanti nelle zone di altri agenti - Violazione del patto di esclusiva in favore di questi ultimi - Sussistenza

In tema di contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1748, comma 2, c.c., il diritto alla provvigione cd. indiretta compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva dell'agente o di captazione di clienti riservati all'agente attraverso l'intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere, sicché anche la conclusione di affari al di fuori della zona di esclusiva dell'agente con una società che, a sua volta, provveda alla distribuzione del prodotto ad imprenditori affiliati operanti nell'ambito territoriale riservato all'agente, costituisce violazione della zona di esclusiva, ove vi concorra il preponente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748 com. 2, Decreto Legisl. 15/02/1999 num. 65

Massime precedenti Conformi: N. 2288 del 2017 Rv. 642488 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 7363 del 07/03/2022** (Rv. **664207 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GORJAN SERGIO**. Relatore: **GORJAN SERGIO**.

V. (STARVAGGI PAOLO) contro C. (MAZZU' CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 25/10/2016

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Nullità del contratto - Conseguenza della commissione di un reato - Prova del reato e della nullità - Sentenza di patteggiamento - Condizioni.

Nel giudizio civile diretto alla dichiarazione di nullità di un contratto per contrarietà a norma imperativa (nella specie contratto di appalto conseguenza del reato di turbativa d'asta), la sentenza penale di patteggiamento, riconoscendo il reato di turbativa d'asta, può costituire idoneo elemento di valutazione in ordine alla commissione del reato ed alla conseguente nullità, unitamente alle risultanze complessive degli accertamenti condotti dal giudice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20170 del 2018 Rv. 650182 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 7358 del 07/03/2022 (Rv. 664176 - 02)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

I. (CONTE GIUSEPPE) contro I. (FEZZA FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/06/2016

174113 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - DICHIARAZIONE D'IMBARCO Polizza di carico - mancanza di sottoscrizione - Idoneità a provare l'avvenuto caricamento della merce - Sussistenza

In tema di trasporti marittimi e aerei, la polizza di carico, anche in mancanza della sottoscrizione di colui che assume la veste di caricatore ai sensi dell'art. 463 cod. nav., è idonea a documentare il caricamento della merce.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/03/1942 num. 327 art. 432

Sez. 2 - , Ordinanza n. 6729 del 01/03/2022 (Rv. 664175 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

C. (SCALA ANGELO) contro M. (IOSSA ANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/07/2016

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Domanda di accertamento della proprietà sulla base di contratto di vendita per scrittura privata - Fungibilità con la domanda proposta in appello di trasferimento in esecuzione di preliminare di vendita - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Qualora nel primo grado di giudizio sia proposta domanda di accertamento della proprietà sulla base di contratto di vendita per scrittura privata, la successiva domanda proposta in appello diretta a conseguire il trasferimento della proprietà di un immobile ex art. 2932 c.c. è inammissibile, presentando "petita" immediati diversi, atteso che la modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è possibile solo nel giudizio di primo grado, al fine di non determinare la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, né l'allungamento dei tempi processuali.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183
CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Difformi: N. 659 del 2017 Rv. 642216 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 6728 del 01/03/2022 (Rv. 664174 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: COSENTINO ANTONELLO. Relatore: COSENTINO ANTONELLO.

V. (BORROMETI ROBERTO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/11/2015

125003 POSSESSO - ACQUISTO - ACCESSIONE Usucapione abbreviata - Accessione nel possesso - Applicabilità - Sussistenza - Decorrenza del decennio.

Il principio dell'accessione del possesso è applicabile non solo all'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., ma anche a quella decennale di cui all'art. 1159 c.c.; in quest'ultimo caso, ai fini della maturazione dell'usucapione abbreviata in favore di chi abbia acquistato da meno di dieci anni e unisca al proprio il possesso del suo autore per goderne gli effetti, il decennio "ad usucapionem" decorre dalla data della trascrizione del titolo di acquisto del suo autore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1146, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159

Massime precedenti Vedi: N. 7966 del 2003 Rv. 563392 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8692 del 17/03/2022 (Rv. 664436 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

contro

Regola competenza

049008 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - IN GENERE - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Concessione di servizi ed appalto pubblico di servizi - Criterio distintivo - Assunzione del rischio di gestione.

Il contratto tra un ente pubblico ed un imprenditore, che, indipendentemente dal "nomen iuris" attribuitogli dalle parti (nella specie, appalto), si risolva in una concessione di servizi, non appartiene alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in quanto il rischio di gestione nel quale incorre l'amministrazione aggiudicatrice è assunto integralmente, o in misura significativa, dalla controparte contrattuale; ove, peraltro, sia configurabile un appalto pubblico di servizi di rilevanza comunitaria, la controversia resta devoluta alla sezione specializzata purché il contratto riguardi servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti e non determini, in ogni caso, in ragione delle modalità di remunerazione, l'assunzione del rischio di gestione ad opera della controparte della pubblica amministrazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. F, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 2, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9139 del 2015 Rv. 635214 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8693 del 17/03/2022 (Rv. 664502 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

V. (STEFANI JACOPO) contro D. (CAPPELLA FEDERICO)

Regola competenza

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Regolamento di competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo - Competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio che lo ha emesso - Domanda riconvenzionale di competenza di Sezione specializzata Imprese di altro tribunale - Conseguenze.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 19738 del 2017 Rv. 645691 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 41230 del 2021 Rv. 663443 - 02

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8722 del 17/03/2022 (Rv. 664503 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

R. (CILIENTO LORENZO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 21/07/2020

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014 - Rilevanza ai fini del computo del termine ex art. 327 c.p.c. - Condizioni.

Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, - nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. - la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30053 del 2020 Rv. 660149 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 17949 del 2021 Rv. 661957 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 8624 del 16/03/2022** (Rv. **664465 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

H. (CARLIN MONICA) contro T. (CORONA PATRIZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 01/07/2019

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Art. 111 c.p.c. - Trasferimento della res litigiosa a titolo particolare in corso di giudizio di divisione - Applicabilità.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

L'art. 111 c.p.c. enuncia una regola di carattere generale per la quale, anche in caso di trasferimento a titolo particolare della res litigiosa nel corso del processo, questo deve proseguire nei confronti dell'alienante, fatta salva la facoltativa possibilità di intervento dell'acquirente, tenuto in ogni caso a risentire degli effetti della pronuncia emessa nei confronti del dante causa, ed è, pertanto, applicabile anche in materia di giudizio di divisione, non sussistendo ragioni peculiari che ostino a tale operatività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 2188 del 1981 Rv. 412921 - 01, N. 78 del 2013 Rv. 624729 - 01, N. 4891 del 1993 Rv. 482046 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 8616 del 16/03/2022** (Rv. **664435 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

P. (PUCCIO FRANCESCO ANTONIO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 30/01/2020

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO - Decreto di liquidazione del relativo compenso - Ricorribilità per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essendo tale provvedimento non definitivo, giacché impugnabile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, con opposizione da rivolgersi al presidente dell'ufficio giudiziario competente. Infatti, soltanto avverso quest'ultimo provvedimento è proponibile il ricorso per cassazione, in considerazione della sua natura decisoria e della capacità d'incidere in via definitiva su diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4020 del 2011 Rv. 616785 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21879 del 2019 Rv. 654773 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 8611 del 16/03/2022** (Rv. **664464 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

C. (CHIUSOLO MARIO) contro I. (CORNACCHIA VIVIANA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 17/12/2019

026023 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE
Procedimento di liquidazione degli onorari dell'avvocato - Interessi moratori - Obbligo -
Sussistenza - Condizioni - Decorrenza.

113203 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI In
genere.

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 6700 del 1994 Rv. 487418 - 01, N. 17655 del 2018 Rv. 649453 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10599 del 2021 Rv. 661145 - 01, N. 11736 del 1998 Rv. 520887 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 8432 del 15/03/2022** (Rv. **664434 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

C. (MACERA ANTONINO) contro M. (RONCHI GAETANO LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/11/2019

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN
GENERE Domanda di condanna all'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera - Rigetto -
Domanda subordinata di riduzione del prezzo - Inclusione nella domanda di eliminazione delle
difformità o dei vizi - Sussistenza - Omessa pronuncia - Esclusione.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA
PETITA In genere.

In materia di appalto, atteso che il committente può chiedere in via alternativa, ex art. 1668 c.c., l'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o la riduzione del prezzo, la quale postula la verifica che l'opera eseguita abbia un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se realizzata a regola d'arte, la domanda di riduzione del prezzo deve ritenersi ricompresa nella domanda di reintegra in forma specifica, sicché il rigetto della seconda comporta l'inequivoco rigetto anche della prima, ancorché dichiaratamente proposta in via subordinata; ne consegue che non sussiste il vizio di omessa pronuncia qualora il giudice, rigettata la domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi, per intervenuta prescrizione, abbia evitato di pronunciarsi sulla domanda di riduzione del prezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668, Cod. Proc. Civ. art. 112

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 15563 del 2014 Rv. 632016 - 01, N. 24305 del 2017 Rv. 645861 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022 (Rv. 664432 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

G. (MARINO ROBERTO) contro S. (RUVITUSO ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/06/2020

058063 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INDICAZIONI ESEMPLIFICATIVE - Sottoscrizione integrante specifica approvazione - Accertamento del giudice di merito - Doppia conforme - Sindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di clausole vessatorie, l'accertamento se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o meno il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo formulato ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in quanto, in presenza di una "doppia conforme", il ricorrente non aveva messo in evidenza, agli effetti dell'art. 348 ter, comma 5 c.p.c., le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 166 del 1996 Rv. 495306 - 01, N. 26774 del 2016 Rv. 643244 - 03

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8406 del 15/03/2022 (Rv. 664433 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

contro

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - Avvocato - Procedimento di ingiunzione contro il cliente per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui agli art. 637, comma 3, c. p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Rapporto con il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005 - Prevalenza di quest'ultimo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 637 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U), Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 com. 2 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 5703 del 2014 Rv. 630504 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12981 del 2020 Rv. 658228 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8226 del 14/03/2022 (Rv. 664431 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE.

C. (VAGLIO MAURO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 17/12/2020

040040 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - IN GENERE Circolazione nelle zone a traffico limitato del centro abitato - Autorizzazione in favore della persona invalida - Validità su tutto il territorio nazionale - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, il "contrassegno invalidi", che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata ad un veicolo in particolare né circoscritta al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale, considerato che l'autorizzazione in parola non può trovare ostacoli nelle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale non può porre limitazioni non previste per legge. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di merito che aveva rigettato l'opposizione formulata dalla conducente di un veicolo che recava a bordo il padre disabile - provvisto di contrassegno rilasciato da Comune diverso da quello in cui la violazione era stata rilevata - sul presupposto che la sola esposizione del contrassegno, in quanto non rilevabile dal sistema automatico di controllo, non fosse sufficiente ad autorizzare il transito in aree interdette).

Riferimenti normativi: DPR 16/09/1996 num. 610 art. 217, DPR 24/07/1996 num. 503 art. 11 CORTE COST., DPR 24/07/1996 num. 503 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 719 del 2008 Rv. 601282 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7995 del 11/03/2022 (Rv. 664430 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: VARRONE LUCA.

Q. (PASANISI BERNARDINO) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TARANTO, 03/11/2020

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Decisione di appello nel merito - Motivazione "ad abundantiam" sull'inammissibilità - Impugnazione relativa alla sola motivazione dell'inammissibilità - Interesse all'impugnazione - Esclusione.

E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, ove tale rilievo sia avvenuto "ad abundantiam" e costituisca un mero "obiter dictum", che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30354 del 2017 Rv. 647172 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 11675 del 2020 Rv. 657952 - 01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 3840 del 2007 Rv. 595555 - 01, N. 24469 del 2013 Rv. 627991 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022 (Rv. 664429 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

O. (OLIVA VINCENZO) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 09/09/2020

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - "Gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Nozione - Incertezza giurisprudenziale sulla questione di lite - Inclusione - Condizioni.

L'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2883 del 2014 Rv. 629612 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14411 del 2016 Rv. 640558 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7772 del 10/03/2022 (Rv. 664194 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

C. (PONTE TERENCE FULVIO RAFFAELE) contro P. (CAGLIANONE GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/08/2020

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE - Requisiti - Avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Mancanza - Nullità - Esclusione - Fondamento.

L'art. 342 c.p.c. non richiede che l'atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9407 del 2013 Rv. 625811 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022 (Rv. 664191 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

P. (PROSPERINI ALBERTO) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Sanzioni violazione codice della strada - Irregolarità della segnaletica - Mancanza della segnaletica - Onere della prova.

In materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23566 del 2017 Rv. 645584 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7710 del 09/03/2022 (Rv. 664190 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

B. (LONGO LUCIO FILIPPO) contro D.

Regola sospensione

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012441/2017 64429401

Massime precedenti Conformi: N. 12441 del 2017 Rv. 644294 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022 (Rv. 664191 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

P. (PROSPERINI ALBERTO) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

086013 FONTI DEL DIRITTO - CIRCOLARI: EFFICACIA NORMATIVA Iura novit curia – Con riferimento a norme regolamentari comunali – Esclusione – Valida per tutti i regolamenti comunali – Eccezioni.

Nel caso in cui siano dedotti vizi relativi a regolamenti comunali, è necessario che le disposizioni rilevanti siano trascritte o allegate, in quanto per le norme giuridiche di rango secondario non opera il principio "iura novit curia", ad eccezione dei regolamenti comunali edilizi che, in quanto disciplinanti le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrativi del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche, sicché spetta al giudice acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la loro violazione sia dedotta dalla parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2661 del 2020 Rv. 657089 - 01, N. 19360 del 2018 Rv. 650046 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022** (Rv. **664192 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

F. (FONTANELLA GIANLUCA) contro R.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese di lite – Opposizione all'esecuzione contro ruoli e cartelle esattoriali – Ripartizione delle spese tra ente impositore e agente riscossione – Criteri.

Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7371 del 2017 Rv. 643486 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022** (Rv. **664193 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

E. (BOZZELLI GIANLUCA) contro P. (DE SIMONE MARIA ROSARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/12/2019

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Doppia conforme - Motivo di impugnazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Presupposti - Integrale corrispondenza delle due decisioni di merito - Necessità - Esclusione - Medesimo iter logico-argomentativo - Sufficienza.

Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 28174 del 2018 Rv. 651118 - 01, N. 24395 del 2020 Rv. 659540 - 01, N. 26774 del 2016 Rv. 643244 - 03

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7710 del 09/03/2022 (Rv. 664190 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

B. (LONGO LUCIO FILIPPO) contro D.

Regola sospensione

044082 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - Regolamento di competenza - Provvedimento di sospensione - Prevalenza dei presupposti della riunione - Motivi non proposti con il ricorso per regolamento - Irrilevanza - Esame della Corte limitato dai motivi del ricorso - Esclusione.

In tema di regolamento di competenza, cui sono assoggettati i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo di merito, non rileva che la questione della prevalenza della riunione sia stata o meno oggetto di specifico motivo di ricorso avanti alla Corte di Cassazione, in quanto questo mezzo d'impugnazione non è vincolato ai motivi proposti, ma costituisce strumento attraverso il quale si prospetta alla Corte, che regola in via definitiva la competenza, se, nella situazione processuale in cui il giudice di merito abbia dichiarato la sospensione del giudizio, questo dovesse o meno essere sospeso, in applicazione dell'art. 295 c.p.c., a prescindere, perciò, dalle censure espressamente formulate dal ricorrente nell'istanza di regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 399 del 2006 Rv. 587160 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27932 del 2011 Rv. 620959 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7557 del 08/03/2022 (Rv. 664202 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

T. (CAPONE ALESSANDRO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/01/2021

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

168111 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - FORMA - GRATUITA' - Rinuncia all'eredità - Impugnazione dei creditori - Esigibilità e liquidità del credito - Necessità - Esclusione.

L'azione per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, e non è perciò necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'esigibilità e della liquidità, ma è sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per la revocatoria, sussista una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 524

Massime precedenti Conformi: N. 1470 del 1964 Rv. 302089 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7222 del 04/03/2022 (Rv. 664188 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

B. (RIPA MORENA) contro T. (SANTORO PAOLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/10/2020

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Responsabilità processuale aggravata - Accertamento della mala fede e colpa grave - Compito del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.

L'accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13071 del 2003 Rv. 566624 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7223 del 04/03/2022 (Rv. 664189 - 04)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

M. (DI GIANDOMENICO GIOVANNI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 30/12/2020

031124 BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE Scogliera su cui si rifrange il mare e area soprastante ad essa - Natura demaniale - Sussistenza - Fondamento - Rilevanza della natura del terreno - Esclusione.

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE In genere.

L'area posta a strapiombo sulla scogliera lungo la quale si infrange il mare appartiene al demanio marittimo in quanto diuturnamente assoggettata alle onde del mare e alle maree, assumendo rilievo non già la natura del terreno (spiaggia con o senza arenile o scogliera), bensì il suo coinvolgimento dallo spostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822

Massime precedenti Conformi: N. 7227 del 1997 Rv. 506454 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 03/03/2022 (Rv. 664187 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

F. (RALLO ARIANNA ROSARIA) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/12/2020

185048 USUFRUTTO - USUFRUTTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - MODIFICAZIONE - ABUSI DELL'USUFRUTTUARIO Diritti Reali - Usufrutto - Modificazioni - Abusi dell'usufruttuario - Conseguenze - Estinzione dell'usufrutto - Limitazione ai casi più gravi - Misure cautelari per i meno gravi.

L'art 1015 c.c., conformemente all'art 516 c.c. del 1865, prevede tre distinte ipotesi in presenza delle quali l'usufruttuario può essere dichiarato decaduto dall'usufrutto, che ricorrono quando l'usufruttuario alieni i beni o li deteriori o li lasci andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. La decadenza, peraltro, non può che riguardare i casi più gravi, in quanto per gli abusi di minore gravità la stessa legge prevede, nel comma 2 dell'art. 1015 c.c., rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo e sanzionatorio, ma semplicemente cautelari, a tutela preventiva del diritto del nudo proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1015, Cod. Civ. art. 981

Massime precedenti Vedi: N. 14803 del 2017 Rv. 644488 - 01

MARZO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza



Sez. 3 - , **Sentenza n. 10040 del 29/03/2022** (Rv. **664401 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**.

M. (PASANISI BERNARDINO) contro M. (CAPOGROSSO GIUSEPPE PIO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 30/07/2018

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione (art. 391 bis c.p.c.) - Condizioni - Limiti - Erronea valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso - Rilevanza ai fini della revocazione - Esclusione - Fattispecie.

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formati sulla base di una valutazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la rilevanza dell'erroneo accertamento dell'esistenza di un giudicato interno, non trattandosi di un errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 395, comma 4, c.p.c., bensì dell'apprezzamento in diritto delle risultanze processuali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 20635 del 2017 Rv. 645048 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 442 del 2018 Rv. 646689 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10049 del 29/03/2022** (Rv. **664475 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

G. (GIALLONARDI ANTON GIULIO) contro D. (CRISTINZIO GABRIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 22/01/2019

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Domanda di condanna al risarcimento del danno - Qualificazione da parte del giudice - Modalità - Riferimento ai fatti storici materiali allegati - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta; ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. (In

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva condannato il Ministero della Salute, a titolo di responsabilità contrattuale, a risarcire i danni subiti da un paziente in regime di ricovero ospedaliero per avere contratto, a seguito di una emotrasfusione l'infezione da HVC, sebbene l'originaria domanda fosse stata proposta dall'attore su fondamento extracontrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 19186 del 2020 Rv. 658987 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10138 del 29/03/2022 (Rv. 664404 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

G. (ALVISI RINALDO) contro U. (NANNA ROCCO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 13/05/2020

100224 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Notificazione della sentenza in copia non autentica - Nullità della notificazione - Configurabilità -
Esclusione - Conseguenze - Idoneità e far decorrere il termine breve per impugnare - Fattispecie.

La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notificazione della copia del provvedimento impugnato, a sua volta pervenuta al notificante dalla cancelleria in esecuzione dell'adempimento imposto dall'art. 133 c.p.c., in quanto la stessa era stata effettuata a mezzo p.e.c. dal procuratore della parte notificante e non vi era contestazione circa la sua corrispondenza all'originale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16317 del 2004 Rv. 575996 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 4454 del 1997 Rv. 504508 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10040 del 29/03/2022 (Rv. 664401 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

M. (PASANISI BERNARDINO) contro M. (CAPOGROSSO GIUSEPPE PIO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 30/07/2018

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020856/2019 65518101

Massime precedenti Conformi: N. 20856 del 2019 Rv. 655181 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10136 del 29/03/2022** (Rv. **664403 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.

Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

B. (DI BENEDETTO ALFONSO) contro C. (BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/07/2017

104330 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE Decadenza dal diritto di riscatto - Responsabilità aquiliana dell'alienante e dell'acquirente per occultamento della vendita - Intento fraudolento - Necessità - Accertamento da parte del giudice del merito - Insindacabilità - Limiti - Fattispecie.

Il conduttore di un immobile ad uso non abitativo, se decaduto dal diritto di esercitare il riscatto di cui all'art. 39 della legge n. 392 del 1978, può domandare sia al venditore che al compratore il risarcimento del danno patito, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per effetto della decadenza, a condizione che ne dimostri la rispettiva malafede, consistita nell'intento di tenerlo all'oscuro dell'avvenuto trasferimento; l'accertamento di detto intento fraudolento spetta al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità con riguardo alla ricognizione degli elementi di fatto che costituiscono il presupposto della dedotta responsabilità risarcitoria (salvo il limite ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), mentre è suscettibile di sindacato la sussunzione del fatto accertato nella fattispecie astratta della responsabilità risarcitoria del locatore. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso, ha statuito che i fatti accertati - l'inadempimento del locatore all'obbligo legale della "denuntiatio" e, poi l'inerzia, il silenzio o in genere la mancata cooperazione ai fini del succedaneo esercizio del diritto di riscatto - non possano, di regola, considerarsi fonte di alcun obbligo risarcitorio nei confronti del conduttore il cui eventuale interesse all'acquisto, con diritto di prelazione, dell'immobile locato rimanga inattuato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 18233 del 2008 Rv. 604859 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10142 del 29/03/2022** (Rv. **664405 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**.

Relatore: **SCODITTI ENRICO**.

B. (TORINO RAFFAELE) contro T. (DE MAJO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/04/2019

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione di atti processuali entro un termine perentorio - Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Istanza di rimessione in termini - Onere della parte - Fattispecie.

In caso di notifica, da compiersi entro un termine perentorio, di un atto processuale all'interno del processo e non andata a buon fine, il notificante ha l'onere di riprendere, immediatamente e tempestivamente il procedimento notificatorio, non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile la decadenza che può essere avviata col completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte stessa, salva la necessità di richiedere l'intervento del giudice per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. qualora non sia possibile una semplice e ragionevolmente tempestiva effettuazione della nuova notifica per

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

l'esigenza di rispettare un termine in favore del destinatario dell'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha corretto la motivazione della Corte di merito, la quale non aveva considerato che se l'attrice avesse di propria iniziativa ripreso il procedimento notificatorio, la citazione, volta all'integrazione del contraddittorio, sarebbe comunque risultata nulla per mancato rispetto del termine minimo prescritto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17352 del 2009 Rv. 609264 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022 (Rv. 664402 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:*

SPAZIANI PAOLO. *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

M. (MEZZETTI STEFANIA) contro B. (AVELLANO SILVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/06/2018

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Responsabilità contrattuale del professionista - Responsabilità medica (anteriamente alla l. n. 24 del 2017) - Oneri probatori - Ripartizione e contenuto - Impedimento imprevedibile ed inevitabile - Nozione.

In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, antieramente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 26907 del 2020 Rv. 659901 - 01, N. 3704 del 2018 Rv. 647948 - 01, N. 28991 del 2019 Rv. 655828 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10141 del 29/03/2022 (Rv. 664422 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.**

Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

P. (D'ELETTO PAOLO) contro D. (QUATTRINO CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/08/2018

089021 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE
Condanna dell'imputato emessa nel giudizio penale al risarcimento dei danni in favore del danneggiato - Effetti nei confronti del responsabile civile - Sussistenza - Partecipazione del responsabile civile al processo penale - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze sul termine di prescrizione ex art. 2953 c.c.

127033 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO
In genere.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

La condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore del danneggiato costituitosi parte civile spiega effetti pure nei confronti del responsabile civile, indipendentemente dalla partecipazione di quest'ultimo al processo penale, poiché la sua qualità di condebitore solidale (anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 1310 c.c.) non dipende dal previo riconoscimento della responsabilità risarcitoria in sede penale, stante la natura di accertamento della esistente situazione di diritto sostanziale insita nella pronuncia giurisdizionale; ne consegue l'applicabilità, nei confronti del responsabile civile, dell'art. 2953 c.c. in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953

Massime precedenti Vedi: N. 2013 del 1966 Rv. 323919 - 01, N. 22164 del 2019 Rv. 654937 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022 (Rv. 664263 - 02)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

D. (RAMELLINI GIUSEPPE) contro A. (CLEMENTE MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 14/06/2019

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - Lesione inferta all'integrità del nucleo affettivo - Danno alla salute - Pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica - Duplicazione risarcitoria - Esclusione - Autonoma valutazione e liquidazione - Necessità.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere.

In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 4878 del 2019 Rv. 653138 - 01, N. 28989 del 2019 Rv. 656223 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9877 del 28/03/2022 (Rv. 664400 - 02)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **DE STEFANO FRANCO.** *Relatore:* **DE STEFANO FRANCO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)*

L. (CALDERONI VINCENZO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SULMONA, 12/06/2019

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Locazione "a canone vile" stipulata in data anteriore al pignoramento (art. 2923, comma 3, c.c.) - Opponibilità alla procedura -

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Esclusione - Fondamento - Potestà del giudice dell'esecuzione di emettere l'ordine di liberazione - Sussistenza - Necessità di un titolo esecutivo conseguito in sede di cognizione - Esclusione - Rimedio a favore dei soggetti pregiudicati dall'ordine - Opposizione ex art. 617 c.p.c..

079221 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI In genere.

La locazione "a canone vile" stipulata in data anteriore al pignoramento non è opponibile all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2923, comma 3, c.c. ed è inopponibile anche alla procedura o ai creditori che ad essa danno impulso, stante l'interesse pubblicistico al rituale sviluppo del processo esecutivo e, quindi, per un motivo di ordine pubblico processuale, il quale impone l'anticipazione degli effetti favorevoli dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia "ultra partes" di quest'ultimo: ne consegue che è pienamente legittima l'emanazione diretta, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'ordine di liberazione - con la successiva attuazione da parte del custode e senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva - avvalendosi delle stesse inopponibilità previste per l'aggiudicatario, potendo i vari soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento trovare tutela delle loro ragioni nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 2923 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25654 del 2010 Rv. 615226 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9864 del 28/03/2022 (Rv. 664398 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

B. (CIARDO GABRIELE) contro A. (BORTONE SIMONA)

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 09/04/2019

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Omessa custodia di cane senza guinzaglio - Investimento stradale dell'animale - Trasgressione dell'ordinanza del Ministero della Salute n. 209 del 2013 - Esclusione - Violazione di una generale regola di cautela - Sussistenza.

In caso di investimento di un cane lasciato senza guinzaglio, ai fini della valutazione della condotta del proprietario danneggiato non assume rilevanza la trasgressione delle disposizioni previste dall'ordinanza n. 209 del 2013 del Ministero della Sanità, in quanto volte alla tutela dell'incolumità dei terzi rispetto ad aggressioni degli animali, bensì la violazione della regola di cautela generica, non prevista da leggi o regolamenti, di legare l'animale o ricondurlo in un luogo sicuro, onde tenerlo al riparo da manovre di emergenza o, comunque, dalla presenza di autoveicoli nelle vicinanze.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056 com. 1, Ordin. Minist. min. SAL 06/08/2013 num. 209

Massime precedenti Vedi: N. 2483 del 2018 Rv. 648247 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 9870 del 28/03/2022 (Rv. 664399 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

S. (FIORILLO VINCENZO) contro A. (SASSO GENNARO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 19/11/2018

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Disabili - Discriminazione indiretta ex art. 2 della l. n. 67 del 2006 - Disciplina dell'onere probatorio - Alleggerimento in favore del ricorrente - Contenuto - Fattispecie.

In tema di discriminazione indiretta nei confronti di persone con disabilità ai sensi della legge n. 67 del 2006, l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011 (disposizione speciale rispetto all'art. 2729 c.c.) realizza un'agevolazione probatoria mediante lo strumento di una parziale inversione dell'onere della prova: l'attore deve fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria; il rischio della permanenza dell'incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, in quanto non erano stati forniti - dai genitori di un minore affetto da autismo, che avevano lamentato l'applicazione della terapia ABA, "Applied behaviour intervention", in misura inferiore al numero di ore necessarie - elementi di una situazione di svantaggio, discriminatoria, rispetto a soggetti non disabili).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28 com. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 01/03/2006 num. 67

Massime precedenti Vedi: N. 25543 del 2018 Rv. 650734 - 01, N. 1 del 2020 Rv. 656650 - 03

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9866 del 28/03/2022** (Rv. **664264 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

C. (CANDIDA PAOLO MARIA FEDERICO) contro H. (COLAIUDA SERAFINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/05/2019

018009 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE Contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo - Interpretazione - Elementi rilevanti - Contratto in favore del finanziatore - Conseguenze - Surroga dell'assicuratore nei confronti del mutuatario - Ammissibilità.

In tema di interpretazione e qualificazione del contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo, correttamente il giudice del merito procede all'individuazione della comune volontà dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo collegato; in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio (perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2989 del 2022 Rv. 664090 - 02, N. 20743 del 2004 Rv. 577830 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022** (Rv. **664262 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

S. (MASSATANI MAURIZIO) contro U. (BALDI FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/11/2019

040021 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE Investimento pedonale - Onere probatorio del conducente - Prova liberatoria dell'impossibilità di evitare l'evento - Contenuto - Comportamento colposo del pedone - Sufficienza ad escludere la presunzione di colpa a carico dell'automobilista - Esclusione - Fattispecie.

In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa all'investimento di un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, il quale, a fronte della assoluta imprevedibilità ed abnormità della condotta della vittima, aveva rispettato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto, procedendo ad una velocità adeguata, tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura entro la mezzera di pertinenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4551 del 2017 Rv. 643134 - 01, N. 8663 del 2017 Rv. 643838 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9851 del 28/03/2022** (Rv. **664397 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

B. (POLATO PAOLO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/05/2018

104215 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE Diniego di rinnovo alla prima scadenza - Manifestazione della relativa volontà per uno dei motivi indicati nell'art. 3, comma 1, della legge n. 431 del 1998 - Presunzione di serietà di tale dichiarazione - Sussistenza - Fondamento.

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, il meccanismo sanzionatorio predisposto dall'art. 3 della legge n. 431 del 1998 con riferimento al diniego di rinnovo alla prima scadenza è da considerarsi tale, sia per la sua automaticità sia per la sua gravità (avuto riguardo alle conseguenze pregiudizievoli che subisce il locatore in caso di inadempimento, come previste dal comma terzo dello stesso art. 3 della citata legge), da lasciar presumere che il locatore, il quale deduca una delle intenzioni ritenute dalla suddetta legge (come contemplate nel primo comma del medesimo articolo 3) meritevoli di considerazione, non invochi maliziosamente e superficialmente la particolare intenzione addotta a sostegno del formulato diniego, a meno che non emergano concreti elementi che inducano il giudice a ritenere l'intenzione dedotta irrealizzabile.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 12127 del 2010 Rv. 613291 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 936 del 2013 Rv. 624966 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022 (Rv. 664263 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

D. (RAMELLINI GIUSEPPE) contro A. (CLEMENTE MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 14/06/2019

040005 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IN GENERE Circolazione di veicoli - Osservanza del limite di velocità - Responsabilità del conducente per velocità pericolosa in relazione allo stato dei luoghi - Accertamento del giudice di merito - Motivazione - Requisiti - Fattispecie.

040075 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE In genere.

In tema di circolazione stradale, per l'affermazione della responsabilità del conducente che, pur osservando i limiti di velocità, non ha moderato ulteriormente la propria velocità in considerazione dello stato dei luoghi, il giudice del merito è tenuto a indicare le specifiche ragioni di fatto che avrebbero in concreto giustificato l'adozione di tale condotta prudentiale, essendo invece priva di congruità logica la motivazione che si limiti ad un richiamo meramente astratto delle predette ragioni senza un adeguato riscontro nelle caratteristiche del luogo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui la corte territoriale aveva affermato la corresponsabilità del conducente nella causazione del sinistro stradale per non avere ulteriormente moderato la velocità del proprio veicolo nell'approssimarsi all'intersezione tra la strada percorsa e il tratturo di campagna dal quale proveniva il veicolo antagonista, omettendo però di indicare gli elementi dai quali si sarebbe potuta desumere la segnalazione dell'incrocio ovvero la verosimile e concreta percepibilità dello stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Cod. Strada art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 3543 del 2013 Rv. 625217 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9877 del 28/03/2022 (Rv. 664400 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

L. (CALDERONI VINCENZO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SULMONA, 12/06/2019

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Ordine di liberazione dell'immobile pignorato - Regola generale nelle espropriazioni immobiliari - Eccezione - Immobile abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare - Finalità del provvedimento - Corrispondenza all'esigenza pubblicistica di liquidare il bene alle migliori condizioni possibili - Ragioni.

Il provvedimento ordinatorio con cui il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato costituisce regola generale nelle espropriazioni immobiliari, stante l'esplicita disciplina dei casi e dei tempi in cui è esclusa la sua emissione nei confronti del debitore e del suo nucleo familiare abitanti nel cespite staggito; l'ordine di liberazione è funzionale agli scopi del processo

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

di espropriazione forzata e, in particolare, all'esigenza pubblicistica di garantire la gara per la liquidazione del bene pignorato alle migliori condizioni possibili, notoriamente connesse, sul mercato dei potenziali acquirenti, allo stato di immediata, piena ed incondizionata disponibilità dell'immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9211 del 22/03/2022 (Rv. 664556 - 02)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

B. (COLOMBA VITTORIO) contro F. (GOBIO CASALI PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/04/2019

100124 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO Allegazioni in fatto - Proponibilità per la prima volta nel giudizio di rinvio - Divieto di "nova" in appello - Sussistenza - Fondamento.

Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 2529 del 2018 Rv. 647921 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9232 del 22/03/2022 (Rv. 664261 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: RUBINO LINA.

Relatore: RUBINO LINA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

U. (CONGIATU UMBERTO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 30/01/2019

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Nomina di nuovo procuratore esercente fuori circoscrizione con elezione di domicilio presso lo stesso - Notificazione presso l'indirizzo PEC indicato al Consiglio dell'ordine e risultante dal ReGIndE - Necessità - Espressa revoca della precedente domiciliazione - Omissione - Irrilevanza.

Nel caso di nomina di nuovo procuratore con elezione di domicilio presso il suo studio, situato in luogo diverso rispetto a quello ove ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede, la notificazione degli atti processuali deve essere effettuata presso l'indirizzo PEC da costui indicato al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza, e risultante dal ReGIndE, in virtù di quanto disposto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014, restando, pertanto, inefficace la domiciliazione presso il precedente difensore, indipendentemente dal fatto che non sia stata espressamente revocata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 52 com. 1 lett. B, Legge

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

17/12/2012 num. 221 art. 1, Legge 11/08/2014 num. 114 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14140 del 2019 Rv. 654325 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9211 del 22/03/2022 (Rv. 664556 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

B. (COLOMBA VITTORIO) contro F. (GOBIO CASALI PIETRO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/04/2019

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà - Applicabilità in via analogica - Equo compenso - Deprezzamento economico del bene - Considerazione - Necessità - Ragioni.

In caso di risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore (alla quale - ove i relativi presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 - si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c.), l'equo compenso per l'uso della cosa deve tener conto anche dell'eventuale deprezzamento economico del bene in conseguenza della crisi economica, in quanto riferibile all'uso che, nella variabile temporale, ne abbia fatto il concessionario, posto che, diversamente, si finirebbe per scaricare sul concedente l'ulteriore "costo" legato al minor valore di realizzo posseduto dal bene, in relazione alla durata per la quale si sia protratto l'uso da parte dell'utilizzatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29020 del 2018 Rv. 651636 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2061 del 2021 Rv. 660307 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9218 del 22/03/2022 (Rv. 664259 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

B. (MARCHESE GIUSEPPE) contro L.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/09/2016

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici specializzandi - Risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria - Quantificazione - Durata del corso di specializzazione - Accertamento d'ufficio da parte del giudice - Necessità.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

Ai fini della quantificazione del risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie concernenti la remunerazione dei medici specializzandi, l'attore ha l'onere di indicare unicamente il tipo di specializzazione conseguita, integrando la relativa durata legale all'epoca dei fatti un dato normativo che il giudice è tenuto a verificare d'ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 5781 del 2017 Rv. 643397 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9210 del 22/03/2022 (Rv. 664580 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

A. (MARINO AURELIO) contro B. (FONTANELLI ALDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/03/2019

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Diritto dell'utilizzatore alla restituzione delle rate pagate - Previa restituzione del bene - Necessità - Ragioni.

Alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1526, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21895 del 2017 Rv. 645716 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29020 del 2018 Rv. 651636 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2061 del 2021 Rv. 660307 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9237 del 22/03/2022 (Rv. 664558 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SPIRITO ANGELO. Relatore: SPIRITO ANGELO.

S. (PIETRINI ALESSANDRO) contro U.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/01/2020

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Determinazione del valore della controversia - Parziale soddisfacimento della pretesa dell'attore in corso di giudizio - Criteri.

In tema di liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al "decisum", e non al "petitum" (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tutti gli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al netto della stessa per gli atti compiuti, invece, successivamente al pagamento medesimo.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25553 del 2011 Rv. 620440 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022** (Rv. **664557 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.**

M. (FERRAGINA EDOARDO) contro J.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/01/2019

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Validità del titolo esecutivo - Mutuo di somma di denaro - Momento perfezionativo - Versamento da parte della mutuataria di parte delle somme su un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento degli obblighi del mutuatario - Mancato perfezionamento del contratto per mancata totale erogazione dei fondi - Esclusione - Fattispecie.

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25632 del 2017 Rv. 647223 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022** (Rv. **664260 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

S. (MORLINI LUCIA MARIA ROSARIA) contro N.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 07/02/2018

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizioni esecutive - Formulazione di domande o deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo - Ammissibilità - Esclusione.

Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 16541 del 2011 Rv. 618875 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9002 del 21/03/2022** (Rv. **664257 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **FIECCONI FRANCESCA.** Relatore: **FIECCONI FRANCESCA.**

I. (CALIULO LUIGI) contro U. (TASSONI FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/12/2018

129056 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DELL'INFORTUNATO Limiti - Danno effettivo e ammontare dell'indennizzo - Conseguenze in caso di concorso di colpa del danneggiato.

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE In genere.

Il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennità erogata dal primo, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento, l'importo oggetto della surrogazione va determinato defalcando la percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, e non già dall'indennità corrisposta dall'ente previdenziale, il quale potrà, pertanto, pretendere dal responsabile la minor somma tra l'ammontare della suddetta indennità e quello del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, al netto della riduzione ex art. 1227 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 14, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8814 del 2020 Rv. 657836 - 02, N. 4020 del 2006 Rv. 587942 - 01, N. 1834 del 2018 Rv. 647613 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9010 del 21/03/2022** (Rv. **664554 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Diff.)

A. (SALVINI PAOLO) contro D. (MICALI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2019

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - Prova - Presunzione "iuris tantum" - Ammissibilità - Assenza del legame affettivo - Onere della prova a carico del convenuto - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel risarcire a una donna il danno non patrimoniale per la perdita del marito, non aveva tenuto conto dell'incertezza circa l'effettiva convivenza tra

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

i coniugi, della pacifica esistenza di una relazione extraconiugale del coniuge defunto, e della circostanza che, a breve distanza di tempo dal decesso del marito, l'attrice aveva intessuto una stabile relazione sentimentale con altro uomo, dalla quale era nato un figlio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28222 del 2019 Rv. 655783 - 01, N. 3767 del 2018 Rv. 648035 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 9002 del 21/03/2022 (Rv. 664257 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FIECCONI FRANCESCA.

I. (CALIULO LUIGI) contro U. (TASSONI FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/12/2018

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Invalidità causata da fatto illecito - Diritto di surroga dell'Inps verso il terzo responsabile - Portata - Somma dovuta al danneggiato a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica - Criteri di liquidazione - Coefficienti di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1043 del 1922 - Applicazione - Esclusione - Impiego di coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti - Necessità.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

Il diritto di surrogazione fatto valere dall'Inps, nei confronti del terzo responsabile dell'illecito, per il recupero dell'indennizzo erogato in favore della vittima, va rapportato a quanto spettante al danneggiato a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, per la cui liquidazione non può farsi applicazione dei coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922 (che, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.), essendo necessario adottarne altri di maggiore affidamento - in quanto aggiornati e scientificamente corretti -, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali ovvero quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 17966 del 2021 Rv. 661835 - 01, N. 16913 del 2019 Rv. 654432 - 02, N. 18093 del 2020 Rv. 658516 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9005 del 21/03/2022 (Rv. 664258 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

I. (ROSSI ANDREA) contro A. (ALBERICI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/01/2018

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Azione di rivalsa dell'Inail nei confronti del responsabile di infortunio "in itinere"

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

- Natura - Credito di valore - Liquidazione - Riferimento alla data di liquidazione definitiva - Necessità - Conseguenze - Maggior ammontare rispetto al "quantum" originariamente dedotto - Liquidabilità d'ufficio.

In tema di rivalsa dell'Inail nei confronti del responsabile dell'infortunio "in itinere" per il rimborso delle prestazioni erogate in favore dell'infortunato, le variazioni del credito dell'ente, conseguenti alle modificazioni dell'ammontare della rendita, non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" originario, trattandosi di credito di valore che dev'essere determinato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, di modo che il maggior ammontare, in termini monetari, rispetto a quanto originariamente dedotto, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita, va liquidato anche d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

Massime precedenti Conformi: N. 4089 del 2016 Rv. 639145 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8997 del 21/03/2022 (Rv. 664579 - 03)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

V. (DORIA LUIGI) contro D. (VALENTE CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/09/2018

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile - Piena "translatio" - Conseguenze - Rivalutazione della responsabilità del danneggiante - Violazione dell'art. 6 § 2 CEDU - Esclusione - Ragioni.

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, con rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado d'appello, e quest'ultimo accerti la responsabilità dell'agente, non è configurabile una violazione dell'art. 6 § 2 CEDU con riguardo al "secondo aspetto della presunzione di innocenza" considerato dalla Corte EDU nella sentenza 20 ottobre 2020, Pasquini c. Repubblica di San Marino, in quanto con il predetto rinvio si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, con la conseguenza che il giudice civile del rinvio deve procedere ad una autonoma valutazione delle prove raccolte nel processo penale al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito civile, secondo i criteri di accertamento civilistici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15859 del 2019 Rv. 654290 - 01, N. 1754 del 2022 Rv. 663856 - 01, N. 517 del 2020 Rv. 656811 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022 (Rv. 664553 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

G. (MANCA BITTI DANIELE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 06/11/2018

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danni rappresentati dalla sofferenza interiore conseguente alla lesione della salute - Autonomia rispetto al danno biologico - Sussistenza - Conseguenze in punto di valutazione e liquidazione - Fattispecie.

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7513 del 2018 Rv. 648303 - 01, N. 4878 del 2019 Rv. 653138 - 01, N. 901 del 2018 Rv. 647125 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 1361 del 2014 Rv. 629364 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26972 del 2008 Rv. 605495 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8997 del 21/03/2022** (Rv. **664579 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **FIECCONI FRANCESCA.** Relatore: **FIECCONI FRANCESCA.**

V. (DORIA LUIGI) contro D. (VALENTE CARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/09/2018

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE In genere

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028011/2021 66257601

Massime precedenti Conformi: N. 28011 del 2021 Rv. 662576 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9008 del 21/03/2022** (Rv. **664578 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

D. (TOTA GIUSEPPE NICOLA) contro L. (FUZIO PIETRO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 24/05/2019

058029 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE
Contratto preliminare di compravendita - Obbligo ad acquistare per sé o per persona da nominare - Morte di uno dei promissari acquirenti - "Electio amici" compiuta dal superstite - Imputazione di quanto versato da entrambi, a titolo di caparra, a pagamento del prezzo - Azione di ripetizione

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

esperita da uno degli eredi della "de cuius" nei confronti dei nominati - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'altro stipulante e degli altri eredi - Sussistenza - Ragioni.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui, a seguito della stipulazione di un contratto preliminare di compravendita per persona da nominare, l'"electio amici" sia stata compiuta da uno solo dei promissari acquirenti dopo la morte dell'altro, nella causa promossa da uno degli eredi del "de cuius", contro i terzi nominati, per la restituzione della caparra versata all'atto del preliminare (e imputata a prezzo della vendita), sono litisconsorti necessari gli altri coeredi del promissario acquirente defunto e l'altro stipulante, inerendo la "causa petendi" della domanda all'accertamento, da un lato, delle modalità di svolgimento, da parte di quest'ultimo, di un potere di rappresentanza degli eredi suddetti, e dall'altro della causa (gratuita od onerosa) del negozio sottostante all'atto di nomina degli acquirenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1401

Massime precedenti Vedi: N. 9301 del 1987 Rv. 456488 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8997 del 21/03/2022** (Rv. **664579 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **FIECCONI FRANCESCA.** Relatore: **FIECCONI FRANCESCA.**

V. (DORIA LUIGI) contro D. (VALENTE CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/09/2018

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Annullamento della sentenza penale di assoluzione con rinvio ex art. 622 c.p.p., previa derubricazione del reato da consumato a tentato - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile - Sindacato sulla diversa qualificazione giuridica operata dalla Corte - Ammissibilità - Esclusione - Obbligo di rinnovazione delle prove - Esclusione - Ragioni.

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

In tema di rapporti tra processo penale e processo civile, ove la Corte di cassazione penale, pronunciandosi sul ricorso della parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato da un reato consumato, ne rilevi la prescrizione e, previa riqualificazione dello stesso alla stregua di reato tentato, rinvi il procedimento, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado d'appello, quest'ultimo è vincolato da tale qualificazione del fatto ai fini della valutazione della sussistenza dell'illecito civile, non potendo statuire sulla legittimità del "dictum" della Corte di cassazione. non essendo, peraltro, configurabile sia configurabile un obbligo per la stessa Corte di segnalare previamente alle parti l'intenzione di procedere alla suddetta riqualificazione - in conformità all'art. 111, comma 2, Cost. e all'art. 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia -, né l'obbligo, per il giudice del rinvio, di rinnovare l'istruttoria, trattandosi di una riqualificazione "in melius", ai soli fini civili, del medesimo fatto contestato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , Sentenza n. 9013 del 21/03/2022 (Rv. 664555 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

A. (NOTO ANTONINO) contro S. (MONASTERO ORAZIO MARIA DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/01/2020

133167 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Chiamata in causa del terzo garante - Effetti - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Impugnazione proposta dall'attore soccombente - Evocazione in appello del garante - Necessità - Fondamento.

La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 33481 del 2021 Rv. 662842 - 01, N. 25822 del 2017 Rv. 646026 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 21366 del 2020 Rv. 659563 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8900 del 18/03/2022 (Rv. 664253 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

G. (FEDELI VALENTINO) contro C. (CAPUANO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/03/2019

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Assicuratore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa - Danno risarcibile dal Fondo di Garanzia - Assoggettabilità ordinaria al limite fissato dall'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969 - Sussistenza - Disciplina giuridica - Individuazione - Rinvio ai cosiddetti "massimali minimi di legge" riportati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969 - Casi di superamento di tali limiti - "Mala gestio" ed ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio con riguardo ad interessi e rivalutazione.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora l'assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, anche se lo stesso sta in giudizio per il tramite del suo rappresentante "ex lege", costituito dall'impresa designata o cessionaria, resta assoggettato, ancorché questo sia inferiore al massimale di polizza, al limite fissato dall'ultimo comma dell'art. 21 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), in forza del rinvio operato dall'art. 4 del d.l. n. 576 del 1978, conv. nella l. n. 738 del 1978, cioè ai cosiddetti "massimali minimi di legge", indicati nella tabella A allegata alla l. n. 990 del 1969, con gli adeguamenti disposti dai decreti emanati, con il procedimento di cui al secondo comma dell'art. 9 della citata legge, fino alla data di verifica del sinistro ed a quella data vigenti, restando, viceversa, esclusa l'operatività retroattiva di eventuali decreti di adeguamento intervenuti dopo quella data. Il limite del massimale minimo di legge così individuato può,

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

tuttavia, essere superato nel caso di "mala gestio" o di ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio gravante sul Fondo di Garanzia, con riferimento a quanto risulti dovuto per interessi legali e rivalutazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7247 del 2006 Rv. 587987 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17556 del 2020 Rv. 658683 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8902 del 18/03/2022 (Rv. 664551 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

F. (GIOVANNELLI GIOVANNI) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/09/2018

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Espropriazione mobiliare esattoriale - Opposizione di terzo - Improponibilità ex art. 58, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 - Rilevabilità d'ufficio.

L'improponibilità dell'opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale, nel caso previsto dall'art. 58, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è rilevabile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 58 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11531 del 2014 Rv. 631165 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8975 del 18/03/2022 (Rv. 664255 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

V. (CARVELLI ROSA) contro P. (CIRINO FORTUNATA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/01/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza che dichiara la litispendenza - Impugnazione - Regolamento necessario - Fondamento.

La litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicché la pronuncia con cui il giudice dichiara la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui sono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17443 del 2014 Rv. 632602 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022** (Rv. **664254 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

B. (SPAGNUOLO DOMENICO) contro P. (VESPOLI LUIGI)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 11/07/2018

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - Requisiti formali - Indicazione del procedimento logico giuridico e del calcolo matematico seguiti - Necessità - Esclusione.

L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 4008 del 2013 Rv. 625297 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8980 del 18/03/2022** (Rv. **664256 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Relatore: **TRAVAGLINO GIACOMO**.

A. (LOMBARDI BAIARDINI ANNA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 08/10/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Atti di mutilazione genitale femminile - Status di rifugiato ex artt. 2 e ss. del d.lgs. n. 251 del 2007 - Appartenenza ad un particolare gruppo sociale - Riconoscimento - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, gli atti di mutilazione genitale femminile (che rappresentano violazioni dei diritti delle donne alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza sia fisica che psicologica, alla salute e financo alla vita) costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da una giovane cittadina nigeriana, vittima di mutilazione genitale, risultante anche dalla documentazione sanitaria prodotta, rilevando come il rischio prognostico in caso di rimpatrio dovesse essere valutato alla luce del fatto che tali atti di violenza rappresentano una forma di controllo assoluto sulla donna, non evitabile in ragione dell'impossibilità di ricevere protezione effettiva dalle autorità statuali, con conseguenze destinate ad incidere negativamente sul piano fisico e psicologico della ricorrente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29836 del 2019 Rv. 656267 - 01, N. 29971 del 2021 Rv. 662723 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8905 del 18/03/2022** (Rv. **664552 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

C. (CONTI FRANCESCO PAOLO) contro P. (PERFETTI UBALDO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/11/2018

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Per ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Conversione del reclamo in opposizione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

I provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, non è suscettibile di conversione nella predetta opposizione, non sussistendone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'inefficacia di un pignoramento proveniente da un soggetto già deceduto, e la conseguente estinzione della procedura esecutiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8404 del 2020 Rv. 657602 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8113 del 14/03/2022** (Rv. **664549 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

V. (VOTO GILDA) contro C. (MARAGNO MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/08/2019

079059 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI Provvedimento di diniego dell'estinzione - Reclamo ex art. 630 c.p.c. Successiva chiusura del processo esecutivo - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Ragioni.

La conclusione della procedura esecutiva, con la vendita del bene pignorato e la distribuzione del ricavato ai creditori, non determina la cessazione della materia del contendere nel procedimento di reclamo, ex art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento di diniego dell'estinzione del processo esecutivo, permanendo l'interesse del debitore all'accertamento dell'anteriorità dell'estinzione, per gli effetti di cui all'art. 632, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15761 del 2014 Rv. 631879 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8116 del 14/03/2022** (Rv. **664550 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.**

G. (MELILLO ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/02/2019

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Rinuncia del medico all'impugnazione - Inefficacia dell'impugnazione incidentale della struttura - Esclusione - Fondamento.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, la rinuncia all'impugnazione principale da parte del medico non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale proposta dalla struttura sanitaria, tenuto conto, da un lato, che alla fattispecie non è applicabile l'art. 334, comma 2, c.p.c. (che si riferisce alla sola declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale), e dall'altro che la responsabilità della struttura è autonoma da quella del medico del quale la stessa si sia avvalsa, configurandosi come responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2055, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 26118 del 2021 Rv. 662498 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8925 del 2011 Rv. 616903 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8102 del 14/03/2022** (Rv. **664577 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SESTINI DANILO.**

Relatore: **SESTINI DANILO.**

F. (CERULLI MAURO) contro F. (BOSIO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/05/2019

185048 USUFRUTTO - USUFRUTTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - MODIFICAZIONE - ABUSI DELL'USUFRUTTUARIO Immobile di una società attribuito in usufrutto ad uno degli amministratori - Danno conseguente all'effettuazione di demolizioni - Responsabilità - Imputazione - Criteri.

Del danno occorso all'immobile di proprietà di una società di persone, in conseguenza dell'effettuazione di opere di demolizione da parte di uno dei soci co-amministratori, che ne abbia anche il godimento materiale in qualità di usufruttuario, risponde unicamente quest'ultimo, ove le dette opere siano ascrivibili alla sua iniziativa, ovvero entrambi gli amministratori, ove la scelta di procedere alle demolizioni fosse riferibile a una loro comune decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2258, Cod. Civ. art. 981

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1571 del 1995 Rv. 490418 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8113 del 14/03/2022** (Rv. **664549 - 04**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

V. (VOTO GILDA) contro C. (MARAGNO MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/08/2019

079225 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche - Mancato rispetto del termine ex art. 631- bis c.p.c. - Mancato rispetto del termine per l'anticipazione delle spese necessarie per la pubblicità - Conseguenze - Differenza.

Il mancato rispetto del termine perentorio per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche determina l'estinzione (tipica) dell'esecuzione forzata ex art. 631-bis c.p.c., mentre il mancato rispetto di quello ordinatorio per l'anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche prescritto dall'art. 18-bis del d.P.R. n. 115 del 2002) comporta l'impossibilità per la parte di compiere l'atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo, e la conseguente pronuncia di improseguibilità dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 631 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 18 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21549 del 2021 Rv. 662025 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8110 del 14/03/2022** (Rv. **664251 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

V. (MICCOLIS GIUSEPPE) contro B. (CRISCOLI FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 05/09/2017

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente - Conseguenze - Inefficacia assoluta del decreto ingiuntivo - Esclusione - Mera inopponibilità nei confronti della massa - Fattispecie.

Il fallimento del debitore, intervenuto nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non determina l'inefficacia assoluta di quest'ultimo ma la sua mera inopponibilità alla massa, con la conseguenza che, una volta tornato "in bonis" il debitore, i relativi effetti tornano a dispiegarsi, divenendo definitivi qualora il processo di opposizione (interrotto a seguito dell'apertura della procedura concorsuale) non sia stato tempestivamente riassunto dall'opponente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, a seguito della mancata riassunzione del giudizio di opposizione instaurato dal debitore successivamente fallito, aveva ritenuto che il decreto ingiuntivo rappresentasse titolo esecutivo idoneo a fondare l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva immobiliare instaurata dopo la chiusura del fallimento, secondo la prelazione derivante dall'ipoteca originariamente iscritta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23394 del 2015 Rv. 637714 - 01, N. 22047 del 2020 Rv. 658984 - 01, N. 2608 del 2014 Rv. 629853 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8117 del 14/03/2022** (Rv. **664252 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.**

P. (LEONE COSIMO) contro C. (BRIGANDI' ELISA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/04/2019

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Principio di autosufficienza del ricorso - Requisiti ex art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c. - Divieto di eccessivo formalismo (sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021) - Portata.

Il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non incidere la stessa sostanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 24432 del 2020 Rv. 659427 - 01, N. 13312 del 2018 Rv. 648924 - 01, N. 8425 del 2020 Rv. 658196 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8113 del 14/03/2022** (Rv. **664549 - 03**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

V. (VOTO GILDA) contro C. (MARAGNO MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/08/2019

079215 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE Forme di pubblicità disposte dal giudice dell'esecuzione - Omessa esecuzione - Estinzione ex art. 631-bis c.p.c. - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Prima e dopo la vendita.

L'omessa esecuzione - addebitabile a incuria o inerzia del creditore - delle forme di pubblicità disposte dal giudice dell'esecuzione, diverse dalla pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, pur non dando luogo all'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c., comporta, prima della vendita, la chiusura anticipata della procedura, e, dopo la vendita, ove tempestivamente denunciata con opposizione agli atti esecutivi, la caducazione del decreto di trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 631 bis, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21549 del 2021 Rv. 662025 - 01, N. 9255 del 2015 Rv. 635283 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8096 del 14/03/2022** (Rv. **664576 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**.

Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (TORTORELLA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2017

133176 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - FORMA E TEMPO DELL'INTERVENTO Intervento volontario - Contraddittorio tra le parti sulla domanda dell'interventore - Instaurazione - Momento - Rilevanza ai fini dell'interruzione della prescrizione.

In caso di domanda proposta dall'interventore volontario, l'effetto interruttivo della prescrizione si verifica al momento in cui l'atto di intervento pervenga a conoscenza, di fatto o legale, della controparte, e quindi, in tempi diversi a seconda che la sua costituzione abbia luogo mediante la presentazione della relativa comparsa in udienza oppure con il deposito della stessa in cancelleria, atteso che, nel primo caso, il destinatario della domanda, che risulti costituito in giudizio, ne viene immediatamente a conoscenza, mentre nel secondo il medesimo destinatario ne viene a conoscenza alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi dell'art. 267, comma 2, c.p.c., ovvero, in mancanza, all'udienza successiva; qualora, poi, la parte sia rimasta contumace, il predetto effetto si realizza all'atto della notifica della comparsa di intervento contenente la domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 267, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20297 del 2014 Rv. 632427 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8113 del 14/03/2022** (Rv. **664549 - 02**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore:

FANTICINI GIOVANNI. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

V. (VOTO GILDA) contro C. (MARAGNO MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/08/2019

079060 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - INATTIVITA' DELLE PARTI Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche - Estinzione ex art. 631-bis c.p.c. - Presupposti.

L'estinzione ex art. 631-bis c.p.c. per omessa pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche presuppone che il termine per la relativa pubblicazione - fissato dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato, o implicitamente desunto dal riferimento dell'art. 490, comma 3, c.p.c., al periodo di "almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte" - sia spirato invano in conseguenza dell'inerzia (o dell'inadempimento) del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 631 bis, Cod. Proc. Civ. art. 490 com. 3

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8096 del 14/03/2022** (Rv. **664576 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**.

Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (TORTORELLA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2017

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Giudizio introdotto da una pluralità di parti - Soccombenza del convenuto riguardo a una questione preliminare astrattamente idonea a definire il giudizio - Effettiva nei confronti di alcune parti e virtuale nei confronti di altre - Carenza di interesse al ricorso proposto contro le seconde - Ricorso incidentale di queste ultime per i motivi relativi alla soccombenza effettiva - Ammissibilità del ricorso principale - Ragioni.

Il ricorso per cassazione proposto, nel giudizio introdotto da una pluralità di parti, dalla controparte rimasta soccombente nei confronti di alcune e vittoriosa nei confronti di altre e fondato solo su un motivo relativo a una questione preliminare astrattamente idonea a definire il giudizio (nella specie prescrizione) - decisa dalla sentenza impugnata in senso sfavorevole al ricorrente -, pur essendo originariamente affetto da carenza di interesse nei confronti delle parti effettivamente soccombenti per motivi diversi, deve considerarsi ammissibile qualora tali parti abbiano tempestivamente proposto ricorso incidentale, dal momento che, in conseguenza di quest'ultimo, sorge l'interesse del ricorrente principale al riesame delle questioni preliminari decise a lui sfavorevolmente, sicché il ricorso principale si trasforma in ricorso incidentale condizionato su questione che, se fondata, si mostra logicamente assorbente rispetto all'eventuale scrutinio del ricorso incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 4516 del 1977 Rv. 388118 - 01, N. 33109 del 2021 Rv. 662752 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 7353 del 07/03/2022 (Rv. 664474 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

P. (GIUGLIANO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 02/07/2019

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Riscossione - Estratto di ruolo - Autonoma impugnabilità rispetto alla cartella di pagamento - Condizioni - Omessa o invalida notifica della cartella - Fondamento - Deduzioni di fatti estintivi del credito - Esclusione - Ragioni.

L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 206 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29294 del 2019 Rv. 655707 - 01, N. 21289 del 2020 Rv. 659353 - 01, N. 31240 del 2019 Rv. 656289 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19704 del 2015 Rv. 636309 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7342 del 07/03/2022** (Rv. **664248 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.**

S. (MORMILE LALAGE) contro B. (COSTA GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/03/2019

079177 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO Bene pignorato - Elementi identificativi - Errori negli atti di provenienza - Irrilevanza - Indicazione di dati catastali non aggiornati - Nullità del pignoramento - Esclusione - Limiti.

In tema di pignoramento immobiliare, gli errori o le imprecisioni di identificazione del bene negli atti di provenienza sono di per sé irrilevanti rispetto ai terzi di buon fede che abbiano eseguito il pignoramento dopo aver diligentemente verificato i registri immobiliari, né l'indicazione nel pignoramento o nella sua nota di trascrizione di dati catastali non aggiornati ha alcun effetto invalidante, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti al momento dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità di per sé considerata non comporti alcuna confusione sui beni che si intendono pignorare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2841, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 2826

Massime precedenti Vedi: N. 19123 del 2020 Rv. 658885 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7340 del 07/03/2022** (Rv. **664247 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **MOSCARINI ANNA.** Relatore: **MOSCARINI ANNA.**

E. (BOLOGNA SERGIO MASSIMILIANO) contro U. (MAZZOLENI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/06/2018

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Disconoscimento della sottoscrizione di copia di scrittura privata - Proposizione dell'istanza di verifica - Successiva produzione dell'originale - Omessa reiterazione del disconoscimento - Eccezione di decadenza - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In caso di disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia, la proposizione dell'istanza di verifica non impedisce di far valere, dopo l'acquisizione in giudizio dell'originale del documento, il mancato rispetto dell'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale, non potendosi configurare una rinuncia tacita ad eccepire una decadenza prima che questa si sia verificata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale l'opponente aveva disconosciuto la copia del documento, aveva ritenuto fondata, indipendentemente dalla precedente istanza di verifica, l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposto con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, cioè, dopo la produzione, con la comparsa di costituzione, dell'originale della scrittura privata già disconosciuta in copia e la mancata reiterazione del disconoscimento entro la prima udienza di trattazione, momento in cui si era verificata la predetta decadenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 3241 del 2012 Rv. 621413 - 01, N. 5189 del 2002 Rv. 553653 - 01, N. 16551 del 2015 Rv. 636339 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 7345 del 07/03/2022 (Rv. 664249 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (MARAGLINO LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/06/2018

097001 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Compensazione tra il risarcimento del danno dovuto dal Ministero della Salute e l'indennizzo riconosciuto ex lege 210 del 1992 - Ammissibilità - Somme da percepire in futuro - Rilevanza - Condizioni.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum"; ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8866 del 2021 Rv. 660994 - 01, N. 20909 del 2018 Rv. 650441 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 7351 del 07/03/2022 (Rv. 664505 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

E. (DI BONAVENTURA MASSIMO) contro S. (DI RUSCIO LUISA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/12/2018

171030 TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - AZIONE CAMBIARIA - DIRETTA Contro l'emittente - Levata del protesto - Necessità - Esclusione - Ragioni.

L'azione cambiaria diretta, promossa contro l'emittente del titolo, non presuppone il protesto, il quale ha la funzione di garantire l'esercizio del regresso al portatore del titolo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 49, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 50, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 51, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 60

Massime precedenti Conformi: N. 329 del 1995 Rv. 489656 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2324 del 1973 Rv. 365640 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7352 del 07/03/2022** (Rv. **664250 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.**

B. (CHIERICATI ROSA) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/02/2019

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Mutuo - Disciplina antiusura - Verifica del superamento del tasso soglia - Sommatoria tra interessi moratori e commissione di estinzione anticipata - Esclusione - Fondamento.

In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Legge 12/03/1996 num. 108 art. 2 com. 4, Legge 28/02/2001 num. 24 art. 1, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1464 del 2019 Rv. 652649 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16303 del 2018 Rv. 649294 - 01, N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7349 del 07/03/2022** (Rv. **664396 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **DE STEFANO FRANCO.** Relatore: **DE STEFANO FRANCO.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

D. (LONGO MAURO) contro P. (URSINO ANNA MARIA ROSARIA)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 19/06/2018

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Liquidazione delle spese di esecuzione comprensiva dei compensi e degli esborsi successivi - Riduzione prevista dal d.m. n. 55 del 2014 - Necessità di una specifica motivazione - Esclusione - Quantificazione degli esborsi già sostenuti e di quelli successivi - Onere del creditore - Sussistenza.

In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, poiché è legittima una liquidazione delle spese e dei compensi del creditore esplicitamente operata in modo da comprendere pure le competenze e gli esborsi successivi, il giudice dell'esecuzione può, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, ridurre fino al settanta per cento il compenso per la "fase di trattazione o conclusiva" di cui al punto 17 della tabella allegata al medesimo decreto senza necessità di una specifica motivazione, mentre è onere del creditore fare tempestivamente constare al giudice stesso l'esatto importo delle spese vive già sostenute e di quelle successive assolutamente indispensabili in relazione alle peculiarità del caso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 02/04/2014 num. 55, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15447 del 2020 Rv. 658506 - 01, N. 1004 del 2020 Rv. 657012 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7348 del 07/03/2022** (Rv. **664395 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**.

M. (MARINO NICOLA) contro C. (FIORENZA NAZZARENO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/10/2018

133036 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI Procura alle liti rilasciata dal vice sindaco - Mancata indicazione delle ragioni dell'impedimento del sindaco - Invalidità - Esclusione - Fondamento.

In tema di rappresentanza processuale del Comune, la causa di impedimento del sindaco a firmare direttamente la procura alle liti si presume esistente in virtù della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico dell'interessato l'onere di dedurre e di provare l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, sicché è valida la procura conferita dal vice sindaco ancorché sia stata omessa l'indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del sindaco.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 46

Massime precedenti Conformi: N. 11962 del 2016 Rv. 640016 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7180 del 04/03/2022** (Rv. **664197 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**.

L. (MARCHESANO VITANTONIO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/06/2019

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione - Fondamento - Obbligo del procuratore trasferitosi di comunicare la variazione all'altra parte - Sussistenza - Esclusione.

La notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo", che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, poiché il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo, tale onere essendo previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14083 del 2017 Rv. 644416 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7185 del 04/03/2022** (Rv. **664244 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **FIECCONI FRANCESCA**.

V. (CIRILLO FRANCESCA MARIA) contro A. (CHICHIARELLI PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/03/2019

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Compravendita immobiliare - Obbligo di informazione e consiglio - Contenuto - Estensione al risultato pratico voluto dalle parti - Sussistenza - Fondamento - Clausola generale ex artt. 1175 e 1375 c.c. - Fattispecie.

Il notaio incaricato della redazione di un contratto di compravendita immobiliare è tenuto a compiere le attività preparatorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato pratico voluto dalle parti, rientrando tra i suoi doveri anche l'obbligo di consiglio o dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c., quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, che impongono il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile, per inadempimento del contratto d'opera professionale, il notaio, il quale aveva rogato quattro atti di compravendita - con previsione di pagamento rateale e clausola di rinuncia della venditrice all'iscrizione di ipoteca legale - e, lo stesso giorno e nei due giorni successivi, aveva rogato altri quattro atti di rivendita a terzi dei medesimi cespiti da parte dello stesso acquirente, spogliatosi così dei beni costituenti garanzia patrimoniale generica per il pagamento del prezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2817, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 27, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 2525 del 2019 Rv. 652482 - 01, N. 7283 del 2021 Rv. 660913 - 01, N. 7746 del 2020 Rv. 657617 - 01, N. 21775 del 2019 Rv. 654929 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7188 del 04/03/2022** (Rv. **664246 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

M. (MARIANI SABRINA) contro R. (ROSSI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/03/2019

049006 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (c.d. "COSAP") - Natura di entrata patrimoniale privatistica - Indennità da abusiva occupazione secondo il regolamento comunale - Identica natura - Conseguenze - Recupero mediante riscossione - Preventiva acquisizione di un titolo esecutivo - Necessità.

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE In genere.

Ai fini del recupero dell'indennità da abusiva occupazione di suolo pubblico con riscossione coattiva mediante ruolo, la pubblica amministrazione è tenuta a munirsi preventivamente di un titolo esecutivo, in quanto la pretesa creditoria attiene ad un'entrata patrimoniale di natura privatistica, al pari di quella relativa al canone concessorio c.d. "COSAP", nonostante la qualifica indennitaria eventualmente stabilita con regolamento comunale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17 com. 2, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 21, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 479

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 24541 del 2019 Rv. 655480 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7179 del 04/03/2022** (Rv. **664196 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**.

A. (RONZONI DAVIDE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2018

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Negozio fiduciario - "Pactum fiduciae" - Prova testimoniale - Limiti - Fattispecie.

138248 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - IN GENERE In genere.

In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del "pactum fiduciae" è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento; al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la deposizione testimoniale del notaio in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto di un immobile, non essendo diretta a contrastare la qualità di acquirente risultante dal contratto e la formale intestazione del bene).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722

Massime precedenti Conformi: N. 7416 del 2017 Rv. 643696 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7187 del 04/03/2022** (Rv. **664394 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Parz. Diff.)

E. (SCACCABAROZZI CRISTINA) contro F. (TROIANO ANTONELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2019

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000640/2019 65239801

Massime precedenti Conformi: N. 640 del 2019 Rv. 652398 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7186 del 04/03/2022** (Rv. **664245 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **FIECONI FRANCESCA**. Relatore: **FIECONI FRANCESCA**.

R. (NUNZIANTE CESARO CARLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/09/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Principio di autosufficienza del ricorso - Requisiti ex art. 366, comma 1, nn. 3) e 6), c.p.c. - Compatibilità con l'art. 6 CEDU - Sussistenza - Divieto di eccessivo formalismo (sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021) - Portata.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, va interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, risultando compatibile con il diritto fondamentale di accedere al giudice di legittimità e con il principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, purché i filtri di ammissibilità ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., collegati alla tecnica di redazione del ricorso, non vengano letti in maniera eccessivamente formale, al solo scopo di fronteggiare il forte afflusso di procedimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34469 del 2019 Rv. 656488 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 7187 del 04/03/2022 (Rv. 664394 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

E. (SCACCABAROZZI CRISTINA) contro F. (TROIANO ANTONELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2019

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito - Errore di percezione ed errore di valutazione - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il motivo con cui si contestava l'oggettivo travisamento, a causa di un errore percettivo, del contenuto di una missiva, alla quale la Corte d'appello aveva attribuito una valenza confessoria circa il riconoscimento di pretesi difetti di beni che, in realtà, non erano mai stati consegnati all'acquirente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 27033 del 2018 Rv. 651251 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 24395 del 2020 Rv. 659540 - 02

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7184 del 04/03/2022** (Rv. **664393 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **FIECCONI FRANCESCA.** Relatore: **FIECCONI FRANCESCA.**

C. (CASINI PARIDE) contro P. (PAGLIANI GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/05/2018

149132 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - IN GENERE Pegno costituito da socio illimitatamente responsabile di società di persone - Effetti - Neutralizzazione del beneficio di escussione - Regresso verso la società e gli altri soci - Ammissibilità.

Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia prestato, per un debito della società, una garanzia reale - che si aggiunge alla garanzia patrimoniale generica "ex lege", ma non è assistita del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale - ha diritto, in caso di escussione di detta garanzia, al regresso per l'intero verso la società e "pro quota" nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 2871, Cod. Civ. art. 2263

Massime precedenti Vedi: N. 7139 del 2018 Rv. 648112 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7187 del 04/03/2022** (Rv. **664394 - 03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **SAIJA SALVATORE.** Relatore: **SAIJA SALVATORE.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Parz. Diff.)

E. (SCACCABAROZZI CRISTINA) contro F. (TROIANO ANTONELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2019

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Inadempimento - Valutazione in ordine alla non scarsa importanza dello stesso - Circostanze oggettive e soggettive - Alterazione dell'equilibrio contrattuale - Fattispecie.

In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a un contratto di fornitura di acciaio con consegne ripartite, aveva accertato la mancanza di qualità di una parte del materiale consegnato e ritenuto grave l'inadempimento in base a quel quantitativo di merce, anziché all'intera fornitura, peraltro senza considerare che l'acquirente aveva mostrato di tollerare il difetto, avendo richiesto, dopo la contestazione della difformità, la consegna dell'ulteriore materiale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1564

Massime precedenti Conformi: N. 8220 del 2021 Rv. 660990 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 10230 del 30/03/2022** (Rv. **664461 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

B. (TEDOLDI ALBERTO) contro C. (JOUVENAL DANIELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/12/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale - Interpretazione in ordine alla determinazione degli interessi liquidati - Accoglimento del ricorso "come da domanda" - Ammissibilità - Condizioni.

Il decreto ingiuntivo contenente l'accoglimento del ricorso monitorio "come da domanda" può rappresentare idoneo titolo esecutivo anche per il credito relativo agli interessi a condizione che, attraverso una interpretazione complessiva del provvedimento e del ricorso per ingiunzione, sia possibile individuare una specifica richiesta di liquidazione degli interessi e che la determinazione di questi possa desumersi dalla domanda complessivamente formulata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 8576 del 2013 Rv. 625875 - 01, N. 22457 del 2017 Rv. 645770 - 01, N. 10806 del 2020 Rv. 658033 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10190 del 30/03/2022 (Rv. 664459 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

M. (BELTOTTI DONATO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2019

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Danni da emotrasfusione - Credito risarcitorio - Prescrizione - Decorrenza - Presentazione domanda di indennizzo "ex lege" n. 210 del 1992 - Rilevanza - Onere probatorio - Riparto - Decorrenza del termine prescrizione anche da data anteriore - Prova presuntiva - Criteri - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell'"exordium praescriptionis", una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto". (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva desunto la prova della pregressa conoscenza o conoscibilità della causa della malattia dalle seguenti circostanze: la scoperta della malattia, la mancata allegazione di altri fattori di rischio diversi dalla trasfusione, la lettera di dimissioni consegnata al paziente, la conoscenza della correlazione tra HVC e trasfusioni al momento della diagnosi della malattia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 17421 del 2019 Rv. 654353 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24164 del 2019 Rv. 655127 - 01, N. 12182 del 2021 Rv. 661326 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 576 del 2008 Rv. 600901 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10236 del 30/03/2022 (Rv. 664217 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

F. (FIORENTINO GIUSEPPE GIANMARIA) contro B. (D'INNELLA RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 26/05/2020

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese da parte dei difensori - Sufficienza ai fini della distrazione in favore di entrambi i legali - Sussistenza.

In tema di spese del processo, la dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese di lite, effettuata da entrambi i difensori della parte, è di per sé sufficiente per fondare il diritto alla distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. per tutti i dichiaranti, ciascuno per la propria quota.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8436 del 2019 Rv. 653387 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10189 del 30/03/2022 (Rv. 664458 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

L. (PAGLIARA MASSIMO) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 30/05/2019

133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE Chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto nel giudizio dinanzi al giudice di pace - Forme e termini - Individuazione - Ammissibilità della richiesta di autorizzazione ad evocare un terzo in udienza successiva alla prima - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il convenuto che intenda chiamare in causa un terzo ha l'onere di costituirsi nel termine di rito e, a pena di decadenza, farne esplicita richiesta nell'atto di costituzione, chiedendo nel contempo il differimento della prima udienza, a cui il predetto giudice deve dar luogo anche nel caso in cui lo stesso convenuto si costituisca direttamente alla prima udienza e si renda necessario provvedervi in base all'attività svolta dalle parti in tale udienza. Al di fuori di dette situazioni processuali al convenuto non è consentito di invocare la chiamata in causa di un terzo all'udienza successiva alla prima che eventualmente venga celebrata, ostandovi la struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9350 del 2008 Rv. 602738 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8108 del 2016 Rv. 639478 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10164 del 30/03/2022 (Rv. 664467 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

L. (RICCI MASSIMO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/01/2020

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado - Vizio del procedimento di secondo grado - Esclusione - Nullità della sentenza - Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione per difetto di motivazione - Condizioni - Omessa considerazione di un documento - Prova - Necessità - Onere di attivazione della parte di acquisire i documenti favorevoli - Fattispecie.

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE In genere.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

La mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non determina di per sé un vizio del procedimento o la nullità della sentenza di secondo grado, potendo, al più, integrare il vizio di difetto di motivazione per omessa consultazione di un documento che in tale fascicolo era presente, purché venga dimostrato, anche avvalendosi della facoltà di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti presenti nei fascicoli delle controparti ai sensi dell'art. 76, disp. att., c.p.c., che il giudice d'appello non abbia tratto "aliunde" la conoscenza del contenuto di tale documento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondato il lamentato difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, non potendosi escludere che, nonostante la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, il giudice d'appello avesse reperito nei fascicoli delle parti una copia della consulenza tecnica d'ufficio precedentemente espletata e menzionata nella decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 9498 del 2019 Rv. 653795 - 01, N. 40606 del 2021 Rv. 663229 - 01, N. 3465 del 1968 Rv. 336600 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10196 del 30/03/2022 (Rv. 664460 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

S. (MORINI MATTEO) contro V. (BOERI GIAN PIERO)
Rigetta, TRIBUNALE IMPERIA, 23/10/2020

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Danni riportati da veicolo di valore commerciale notevolmente inferiore al costo delle riparazioni - Pronunzia di condanna per equivalente anziché in forma specifica - Ammissibilità - Fattispecie.

La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccessivamente onerosa la pretesa di rifusione del costo di riparazione del veicolo, superiore a Euro 5.000, rispetto al valore di mercato del mezzo danneggiato, equitativamente determinato in Euro 1.600).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 21012 del 2010 Rv. 614575 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 10238 del 30/03/2022** (Rv. **664566 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

M. (AMATO ALFONSO) contro V. (DI GIORGIO VALERIO)

Rigetta, TRIBUNALE CASSINO

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudice dell'esecuzione - Provvedimenti sull'estinzione - Rimedio esperibile - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Esclusività.

Tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia o meno di pronunciarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., per far valere l'improseguibilità della stessa dopo la verifica della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'estinzione (ovvero abbia o meno di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verifica di una causa di estinzione non dichiarata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 14449 del 2016 Rv. 640527 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19102 del 2018 Rv. 650239 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 10062 del 29/03/2022** (Rv. **664457 - 01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

U. (REGAZZO ANTONIO) contro C. (VECCHIONI LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 27/07/2020

040086 CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE Natura e funzione - Segnale "dare precedenza" - Deroga alla regola generale della precedenza a destra - Fungibilità del segnale con altre indicazioni stradali - Esclusione.

In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge; in particolare, per potersi ritenere sussistente, in capo agli automobilisti, un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare (come dare la precedenza a chi viene da destra), è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita aliunde dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non già una forma di pubblicità - notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 38, Cod. Strada art. 145 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 1782 del 1998 Rv. 512812 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022 (Rv. 664455 - 02)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

N. (D'ERRICO VINCENZO) contro S. (ROMANO CARMELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/12/2018

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo nei confronti del conduttore - Efficacia nei confronti del subconduttore - Sussistenza - Fondamento.

104072 LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE In genere.

La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore o il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità esplicano l'efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorché quest'ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1595 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 23302 del 2007 Rv. 600245 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24637 del 2016 Rv. 642328 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022 (Rv. 664455 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

N. (D'ERRICO VINCENZO) contro S. (ROMANO CARMELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/12/2018

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo - Accoglimento dell'opposizione - Esclusione - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Regolazione delle spese processuali - Criterio della soccombenza virtuale - Applicabilità - Fattispecie.

In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, reputando che il motivo di opposizione proposto dal subconduttore - che aveva dedotto il suo mancato coinvolgimento nel giudizio fra locatore e conduttore relativo alla risoluzione del rapporto e all'emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto - fosse comunque "ab origine" infondato).

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1595 com. 3

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25478 del 2021 Rv. 662368 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9948 del 28/03/2022 (Rv. 664456 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

F. (DAL CIN ALESSANDRA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 27/05/2020

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Circolazione di veicoli senza guida di rotaie - Responsabilità civile - Veicolo in sosta - Inclusione - Conseguenze - Fattispecie.

Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto e di sosta del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade; ne consegue che anche il movimento del motoveicolo che non mantenga la posizione di arresto a margine della strada e si riversi su un fianco cadendo su un pedone rientra nel concetto di circolazione rilevante ai fini dell'art. 2054 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale la quale aveva ritenuto che, per applicare la presunzione di responsabilità ex art. 2054, comma 1, c.c., il danneggiato avrebbe dovuto provare che l'evento dannoso derivasse dalla circolazione, a cui la sosta può essere equiparata solo se il sinistro è eziologicamente collegabile al movimento del mezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8620 del 2015 Rv. 635401 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9781 del 25/03/2022 (Rv. 664454 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

A. (RIZZA CARMELITA) contro C. (SELVAGGI MARCO)

Regola competenza

055106 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA Controversia relativa all'indennità per miglioramenti apportati al fondo rustico - Inclusione - Domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. - Irrilevanza - Ragioni.

La controversia relativa all'indennità per i miglioramenti apportati ad un fondo agricolo, oggetto di contratto di affitto di azienda agricola, rientra nella competenza esclusiva delle sezioni specializzate agrarie, essendo attribuite a detto giudice tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi del rapporto che del suo funzionamento o della sua cessazione, anche ove la decisione venga assunta sulla base delle norme generali del codice civile; è irrilevante, pertanto, che la domanda sia proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. piuttosto che dell'art. 17 della l. n. 203 del 1982, stante la natura indennitaria, e non risarcitoria, della

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

pretesa azionata, che configura una ipotesi di responsabilità da atto lecito connessa con attività realizzate nell'esecuzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173

Massime precedenti Vedi: N. 17025 del 2019 Rv. 654614 - 01, N. 736 del 2001 Rv. 543351 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9621 del 24/03/2022 (Rv. 664453 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

D. (ANDRISANO ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 03/02/2021

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Danni causati da cani randagi - Onere della prova gravante sulle parti - Contenuto.

In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 14/08/1991 num. 281 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 03/04/1995 num. 12 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 32884 del 2021 Rv. 662964 - 01, N. 17060 del 2018 Rv. 649513 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9610 del 24/03/2022 (Rv. 664452 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

P. (LA FRANCESCA MICHELE) contro A. (SIRAGUSA MARCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRAPANI, 30/06/2020

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Sinistro stradale causato dalla presenza di un animale selvatico in autostrada - Responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente gestore - Sussistenza - Prova liberatoria del caso fortuito - Dimostrazione positiva dell'imprevedibilità e inevitabilità - Necessità - Fattispecie.

Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del gestore sul presupposto che la situazione di pericolo - rappresentata dalla sussistenza di un varco nella recinzione - non gli fosse stata segnalata prima dell'incidente,

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

e che il fatto fosse avvenuto in prossimità di uno svincolo autostradale, circostanza quest'ultima da considerarsi, viceversa, idonea ad escludere che l'ingresso di animali potesse considerarsi evento imprevedibile e inevitabile, come tale suscettibile di integrare il caso fortuito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 11785 del 2017 Rv. 644198 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022 (Rv. 664451 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

C. (MARINELLI ROBERTO) contro E. (LONGO LUCIO FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 29/07/2019

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Principio di non contestazione - Contenuto - Fattispecie.

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE In genere.

Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16970 del 2018 Rv. 649635 - 01, N. 26908 del 2020 Rv. 659902 - 01, N. 2223 del 2022 Rv. 663641 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9441 del 23/03/2022 (Rv. 664567 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

C. (OCCHIPINTI RINALDO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/03/2019

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Domanda riconvenzionale formulata da un convenuto nei confronti dell'altro - Modalità di proposizione - Istanza di differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. - Necessità - Esclusione.

Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 6846 del 2017 Rv. 643373 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 12662 del 2021 Rv. 661320 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8941 del 18/03/2022 (Rv. 664449 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

E. (MARINACI GIUSEPPE) contro C. (DE STEFANIS CLAUDIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2020

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Liquidazione equitativa - Presupposti - Valenza surrogatoria della prova del nesso di causalità
giuridica - Esclusione.

La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 15585 del 2007 Rv. 598556 - 01, N. 2831 del 2021 Rv. 660522 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8870 del 18/03/2022 (Rv. 664466 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

S. (RUSSO ANTONIO) contro C. (PRINCIPATO ANNAMARIA)

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 08/03/2021

131012 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA
- IN GENERE Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo - Configurabilità - Apposizione della formula esecutiva - Necessità - Esclusione -
Fondamento.

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 1656 del 1975 Rv. 375267 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 8943 del 18/03/2022** (Rv. **664450 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

D. (DONATI MASSIMO) contro F. (SAITTA CARMELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/01/2020

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Criteri di liquidazione - Individuazione - Limite quantitativo - Insussistenza.

In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. n. 69 del 2009, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'art. 385, comma 4, c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21570 del 2012 Rv. 624394 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 8773 del 17/03/2022** (Rv. **664448 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CAPECCI FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2019

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Risarcimento del danno parentale subito dai congiunti - Detrazione dell'indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - Necessità - Fondamento.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8866 del 2021 Rv. 660994 - 01, N. 8532 del 2020 Rv. 657813 - 02, N. 18401 del 2016 Rv. 641196 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 8674 del 17/03/2022** (Rv. **664447 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

U. (BATTIATI RICCARDO) contro S. (MINERVINI NICOLA)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/06/2019

100086 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - TERMINE
Notificazione del ricorso per cassazione non seguita da tempestivo deposito dello stesso - Nuova
notificazione del medesimo ricorso - Termine per la notificazione del controricorso - Decorrenza
- Dalla seconda notificazione del ricorso - Ragioni.

Ove il ricorso per cassazione sia stato notificato due volte alla stessa parte, per essere poi tempestivamente depositato solo dopo la seconda notificazione, è con riferimento a quest'ultima che decorre il termine per la notificazione del controricorso, dal momento che solo in tale momento può dirsi sorto l'interesse a contraddire, anche al solo fine di eccepire un motivo di improcedibilità, potendosi prima fare affidamento sul fatto che, in mancanza di tempestivo deposito dopo la prima notificazione, la causa non sarebbe stata coltivata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7454 del 2020 Rv. 657417 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 8773 del 17/03/2022** (Rv. **664448 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CAPECCI FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2019

100119 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO -
PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Giudizio di rinvio - Posizione delle
parti - Riproposizione delle impugnazioni - Necessità - Esclusione.

Nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte, essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 14306 del 2007 Rv. 598076 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022** (Rv. **664446 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA.** Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA.**

T. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro L. (PISTILLI MASSIMO)

Rigetta, TRIBUNALE VITERBO, 27/11/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Tempestività dell'impugnazione - Accertamento d'ufficio - Sanabilità della decadenza - Insussistenza.

L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11666 del 2015 Rv. 635597 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26703 del 2018 Rv. 651169 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7357 del 07/03/2022 (Rv. 664445 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore:

CRICENTI GIUSEPPE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

C. (CAVALERI BEATRICE) contro C.

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021187/2017 64592001

Massime precedenti Conformi: N. 21187 del 2017 Rv. 645920 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7356 del 07/03/2022 (Rv. 664444 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

T. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro B.

Rigetta, TRIBUNALE VITERBO, 26/11/2019

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Tardività dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio - Stimolazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Violazione dell'art. 6 CEDU - Esclusione - Ragioni.

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO In genere.

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE In genere.

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6218 del 2019 Rv. 652803 - 01, N. 11666 del 2015 Rv. 635597 - 01, N. 26703 del 2018 Rv. 651169 - 01, N. 15019 del 2016 Rv. 641276 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7234 del 04/03/2022 (Rv. 664443 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

C. (NERI ADALBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 10/02/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Cartella di pagamento - Motivazione - Necessaria indicazione del provvedimento giurisdizionale originante il credito - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Concreta lesione del diritto difesa - Necessaria deduzione.

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE In genere.

154155 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CONSEGNA DEI RUOLI ALL'ESATTORE - IN GENERE In genere.

Ai fini della validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica del precedente accertamento, in quanto l'indicazione di elementi univoci che consentano l'individuazione dell'atto presupposto è idonea a tutelare il diritto di difesa del contribuente, il quale - qualora lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, non notificati o non contenenti le ragioni delle pretese creditorie - ha l'onere di dedurre il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con una migliore conoscenza delle statuizioni.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 03/09/1999 num. 321 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 2553 del 2019 Rv. 652486 - 01, N. 25343 del 2018 Rv. 651432 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7231 del 04/03/2022 (Rv. 664442 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

D. (DEL MONTE DANIEL) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 25/09/2020

079007 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO Ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo - Titolo esecutivo nei confronti del terzo - Spese di registrazione dell'ordinanza - Inclusione - Conseguenze - Inammissibilità di azioni per ottenere un ulteriore titolo per le spese - Possibilità di recupero dal debitore principale - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, qualora il giudice dell'esecuzione pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito all'esecutato, oltre che dei crediti e delle spese del processo, del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate al creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c., con conseguente difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione; qualora l'importo dovuto per tali spese - oggetto di esplicita o comunque univoca statuizione dell'ordinanza di assegnazione - non possa essere così recuperato, esso potrà fare residualmente capo al debitore originario, tenuto, per principio generale, a rifondere al creditore le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 95 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15447 del 2020 Rv. 658506 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6998 del 03/03/2022 (Rv. 664441 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

H. (SCARANO ANTONIO ANGELO) contro M. (PAOLETTI FRANCESCO)

Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Processo pregiudicante - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Ammissibilità - Fondamento.

150031 RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - DECISIONE In genere.

La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. può essere disposta anche quando il processo pregiudicante venga individuato nella proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, al quale va riconosciuta, alla luce dell'evoluzione del sistema normativo - di cui sono indici significativi, da un lato, l'art. 69 della l. n. 69 del 2009 (laddove prevede la possibilità, per il Consiglio di Stato chiamato ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, di sollevare incidente di costituzionalità ed abolisce la facoltà del Ministro di discostarsi dal parere dello stesso Consiglio di Stato) e, dall'altro lato, l'art. 112, lett. b), del codice del processo amministrativo (che configura la tutela mediante ottemperanza in relazione alla decisione resa dal giudice amministrativo sul ricorso straordinario) - natura di procedimento giurisdizionale con una marcata connotazione di specialità, in quanto semplificato, in unico grado ed imperniato sul sostanziale assenso delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 8 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 69, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 112

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 11964 del 2011 Rv. 617633 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2065 del 2011 Rv. 616021 - 01, N. 23464 del 2012 Rv. 624353 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022** (Rv. **664440 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

I. (NICASTRO CRISTINA) contro S. (MILONE MARIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/02/2020

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Invio mediante "pec" - Validità - Perfezionamento - Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna - Presunzione di conoscenza - Sussistenza - Mancata lettura dell'allegato a causa di un malfunzionamento del computer del destinatario - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che la produzione della dichiarazione scritta del soggetto che gestiva la casella di posta elettronica della società ricorrente - nella quale si faceva riferimento a generici "malfunzionamenti" - non dimostrasse con certezza che la stessa ricorrente non avesse potuto avere conoscenza della specifica notificazione dell'atto, né che tale impossibilità fosse conseguenza di un evento non imputabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Massime precedenti Conformi: N. 20039 del 2020 Rv. 658823 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17968 del 2021 Rv. 661836 - 01

MARZO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



Sez. L - , **Ordinanza n. 10214 del 30/03/2022** (Rv. **664333 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **CINQUE GUGLIELMO.** Relatore: **CINQUE GUGLIELMO.**

K. (VALENTINI ELIA) contro Q.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 15/01/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Permesso di soggiorno rilasciato in data antecedente a quella di entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. dalla l. n. 132 del 2018 - Domanda di rinnovo presentata in data successiva a quella di entrata in vigore del predetto d.l. - Valutabilità ai sensi della disciplina previgente - Necessità - Ragioni.

In tema di protezione umanitaria, i requisiti sostanziali per il rinnovo del permesso di soggiorno, rilasciato in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. dalla l. n. 132 del 2018, devono essere valutati sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del predetto d.l., in quanto il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 8, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 9, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 4 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01, N. 1390 del 2022 Rv. 663716 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 10119 del 29/03/2022** (Rv. **664274 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

K. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro G. (COSTANZO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/06/2019

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Criteri di scelta individuati nei contratti collettivi - Requisiti - Immanenza ai criteri legali - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di licenziamento collettivo, i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, individuati dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 5 della l. n. 223 del 1991, devono essere, tutti ed integralmente, basati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da consentire la formazione di una graduatoria rigida e da essere controllabili in fase applicativa, e non possono implicare valutazioni di carattere discrezionale, neanche sotto forma di possibile deroga all'applicazione di criteri in sé oggettivi; tali caratteristiche devono considerarsi immanenti ai criteri legali di scelta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l'anzianità indicata al citato art. 5 potesse essere riferita anche all'anzianità convenzionale - riconosciuta dal datore in sede di accordo sindacale col dipendente -, essendo tale criterio privo di carattere

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

oggettivo, non applicabile all'intera platea dei lavoratori e implicante valutazioni di carattere discrezionale).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12544 del 2011 Rv. 617383 - 01, N. 17249 del 2016 Rv. 641018 - 01, N. 12040 del 2021 Rv. 661162 - 02

Sez. L - , Ordinanza n. 9935 del 28/03/2022 (Rv. 664232 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: DI PAOLA LUIGI. Relatore: DI PAOLA LUIGI.

S. (RESCIGNO PIETRO) contro S. (ZAMBELLI ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/11/2017

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura rilasciata a margine o in calce o su foglio separato materialmente congiunto - Requisito della specialità - Sussistenza - Necessità del suo riferimento espresso ed esclusivo al giudizio di legittimità - Esclusione - Fattispecie.

La procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione o anche su un foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto validamente rilasciata la procura, apposta su foglio separato unito al ricorso, il cui contenuto, seppur formulato genericamente, non si presentava incompatibile con la volontà della parte di conferire mandato ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, atteso il richiamo all'art. 373 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18468 del 2014 Rv. 632042 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28146 del 2018 Rv. 651515 - 01, N. 1428 del 2005 Rv. 579181 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 9637 del 24/03/2022 (Rv. 664231 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO. Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (RICCARDI VINCENZO) contro C. (FERRARI FABIO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/06/2018

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare aperto e sospeso dopo l'entrata in vigore della l. n. 97 del 2001 e prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 - Ripresa del procedimento disciplinare sospeso - Termini - Disciplina di cui all'art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Termine previsto dalla contrattazione collettiva - Applicabilità.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, non trova applicazione nei procedimenti disciplinari

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

aperti e sospesi prima della sua entrata in vigore - anche ove ripresi o riaperti successivamente - e ciò in quanto nel lasso temporale intercorrente tra l'entrata in vigore della l. n. 97 del 2001 e il d.lgs. n. 150 del 2009, la regolamentazione dei termini relativi alla ripresa del procedimento disciplinare, sospeso in pendenza di procedimento penale, è rimessa e resta assoggettata alla contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, 40, comma 1, 55, 72, comma 1, lett. f), comma 3 e comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 69 com. 1 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 72 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 72 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 72 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12358 del 2017 Rv. 645854 - 01, N. 17638 del 2019 Rv. 654477 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 9494 del 23/03/2022 (Rv. 664203 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)*

I. (MARINUZZI DARIO) contro D. (RAMPINI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/05/2015

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Dirigente regionale di ruolo - Conferimento di incarico di direttore regionale ai sensi dell'art. 29 della l.r. Umbria n. 15 del 1997 - Natura - Tfr - Conseguenze.

Il rapporto di lavoro del direttore regionale della Regione Umbria, di cui all'art. 29 della l.r. Umbria n. 15 del 1997, è un rapporto di lavoro a termine di diritto privato; ne consegue che, nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dirigente di ruolo della stessa Regione, non sussiste alcuna continuità, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, tra il precedente rapporto di ruolo ed il rapporto a termine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Umbria 22/04/1997 num. 15 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 34554 del 2021 Rv. 662778 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24280 del 2014 Rv. 633079 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9158 del 21/03/2022 (Rv. 664142 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.**

T. (MORRICO ENZO) contro G. (D'ANGELO IGINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 06/05/2019

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Dichiarazione di

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

inidoneità ai sensi dell'art. 5 st.lav. - Sindacabilità del giudice di merito - Recesso datoriale - Conseguenze - Fondamento.

La dichiarazione di inidoneità fisica del dipendente, in esito alle procedure di cui all'art. 5 st.lav., non ha carattere di definitività, potendo il giudice della controversia sull'illegittimità del licenziamento intimato a seguito di detto accertamento, pervenire a conclusioni diverse sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito; rientra, pertanto, nel "rischio d'impresa" la scelta del datore di lavoro di optare per l'immediato licenziamento del dipendente, invece di agire, secondo le normali regole contrattuali, con la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità della prestazione, non potendo ridondare in danno del lavoratore l'errato accertamento da parte dell'organo amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 1463

Massime precedenti Vedi: N. 21620 del 2018 Rv. 650223 - 01, N. 822 del 2020 Rv. 656601 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9165 del 21/03/2022** (Rv. **664143 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**.

I. (SGROI ANTONINO) contro S. (MASSARELLA FERDINANDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 29/01/2016

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI Contributi relativi a rapporti associativi agrari - Azione giudiziaria - Termine di decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. ex l. n. 83 del 1970 - Applicabilità al datore - Esclusione - Fondamento.

La decadenza prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. dalla l. n. 83 del 1970, è destinata ad operare esclusivamente nei confronti dei lavoratori agricoli non iscritti o cancellati dagli elenchi, con conseguente venir meno dell'accesso alle prestazioni previdenziali, e non anche nei confronti del datore di lavoro, in relazione ai contributi da questi dovuti (nella specie relativi a rapporti associativi agrari), e ciò in ragione del fatto che il provvedimento di esclusione o cancellazione, peraltro notificato al solo prestatore, non è costitutivo dell'obbligo contributivo previdenziale, che è invece connesso all'effettivo sorgere del rapporto, nonché della regola che pone la decadenza solo nei confronti del soggetto leso dal provvedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20795 del 2010 Rv. 614703 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 9155 del 21/03/2022** (Rv. **664141 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. Relatore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (AMERICO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/05/2017

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Docente

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

collaboratore del dirigente scolastico - Compenso - Determinazione ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. f), del c.c.n.l. personale scolastico - Ragioni.

Il compenso spettante al docente delegato per specifici compiti dal dirigente scolastico, ex art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va determinato ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. f) del c.c.n.l. personale scolastico, essendo inapplicabile la disciplina della contrattazione collettiva in tema di indennità connesse allo svolgimento di funzioni superiori, alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 14, comma 22, del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012, secondo cui la delega di compiti ai docenti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche laddove tali insegnanti godano dell'esonero o semiesonero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 25 com. 5, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 14 com. 22 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 88

Sez. L - , **Sentenza n. 9160 del 21/03/2022** (Rv. **664230 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

E. (TARTAGLIA FURIO) contro S. (INELLA GABRIELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/09/2018

103379 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) Efficacia di rinuncia o transazione - Condizioni - Consapevolezza dell'esistenza di diritti determinati o determinabili - Volontà abdicativa o transattiva - Accertamento - Necessità - Attribuzione del giudice di merito - Censurabilità - Limiti.

L'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia, nella specie "all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo", può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19831 del 2013 Rv. 628642 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 8779 del 17/03/2022** (Rv. **664140 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *Relatore:* **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.**

A. (CIOCIOLA ROBERTO) contro A. (MIGLIACCIO PAOLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/12/2014

135024 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI Attività libero professionale intramuraria - Tariffario - Determinazione unilaterale del datore - Esclusione.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

In tema di attività libero professionale intramuraria, l'art. 1, comma 4, lett. c, della l. n. 120 del 2007 dispone che il tariffario, idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente ed indirettamente correlati a tale attività, venga determinato in accordo con i professionisti coinvolti. Ne consegue che, riflettendo il tariffario l'accordo con i professionisti, non è consentito alle aziende ospedaliere datrici di lavoro determinarlo in via unilaterale.

Riferimenti normativi: Legge 03/08/2007 num. 120 art. 1 com. 4 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32333 del 2018 Rv. 652032 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 8259 del 14/03/2022 (Rv. 664139 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

A. (BOLLEY PAOLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/08/2015

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Corsi concorso abilitanti per l'insegnamento ex art. 2 del d.l. n. 97 del 2004, conv. dalla l. n. 143 del 2004 - Violazione delle regole della procedura - Conseguenze - Esclusione dalla graduatoria - Fondamento.

I corsi abilitanti per l'insegnamento, previsti dall'art. 2 del d.l. n. 97 del 2004, conv. dalla l. n. 143 del 2004, costituiscono una forma agevolata di accesso alle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento, al fine della stipula dei contratti di insegnamento a tempo indeterminato, le cui regole procedurali - tra cui il rispetto del termine per la presentazione della domanda - sono integralmente previste dalla legge e costituiscono presupposti per il sorgere del diritto alla iscrizione nella graduatoria; ne consegue che la violazione di dette regole esclude la possibilità di stabilizzare non solo l'iscrizione in graduatoria, ma anche la conseguita abilitazione e ciò in ragione della natura agevolata di essa, sicché la P.A., con mero atto di gestione, potrà procedere al depennamento di chi è stato iscritto senza averne diritto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/04/2004 num. 97 art. 2 CORTE COST., Legge 04/06/2004 num. 143 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9788 del 2020 Rv. 657850 - 01, N. 10765 del 2018 Rv. 648964 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 8053 del 11/03/2022 (Rv. 664125 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Parz. Diff.)

A. (LUBERTO ENRICO) contro E. (BONIFATI GIANLUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2018

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Art. 18 st.lav., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 - Inefficacia o illegittimità del licenziamento - Reintegrazione disposta dal giudice - Necessità - Mancanza di una esplicita domanda in tal senso - Irrilevanza - Fondamento.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, il giudice che accerta l'inefficacia o l'illegittimità del licenziamento deve ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, anche in mancanza di una esplicita domanda in tal senso del lavoratore licenziato, atteso che la reintegrazione - salvo il caso di espressa rinuncia ad essa - è compresa, come effetto tipico della tutela reale prevista dalla norma suddetta, nella domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità od inefficacia del recesso del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 4921 del 1997 Rv. 504890 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17300 del 2016 Rv. 641015 - 01, N. 12944 del 2012 Rv. 624034 - 01, N. 14327 del 2012 Rv. 623529 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 8038 del 11/03/2022** (Rv. **664124 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**

A. (MONTINI MAURO) contro B. (GARZIA LUANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/11/2015

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Impugnazione del contratto a termine - Decadenza introdotta dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Decorrenza in caso di reiterazione di contratti a termine - Dalla cessazione di ciascuno di essi - Ragioni.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Nel pubblico impiego privatizzato, la decadenza dalla impugnazione del contratto a termine, introdotta dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, opera in virtù del generale richiamo alla disciplina privatistica contenuto negli artt. 2, comma 2, e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che, in caso di conclusione tra le stesse parti di più contratti a termine, la decadenza decorre dalla cessazione di ciascuno di essi, giacché il citato art. 32, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, àncora il termine di impugnazione alla cessazione dello specifico contratto il cui termine è in discussione.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30691 del 2018 Rv. 651714 - 01, N. 9402 del 2017 Rv. 643756 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 7815 del 10/03/2022** (Rv. **664123 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.**

T. (TOSI PAOLO) contro J.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/01/2017

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Appalto - Successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore - Decadenza ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 "ratione temporis" applicabile - Decorrenza - Dalla cessazione del rapporto contrattuale - Fondamento.

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) In genere.

In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17725 del 2017 Rv. 644997 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 7584 del 08/03/2022** (Rv. **664122 - 02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

C. (DUCA ALESSANDRO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/10/2019

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Retribuzione di posizione - Art. 11, comma 4, lett. a), del c.c.n.l. dell'8.6.2000 per la dirigenza non medica del SSN - Disapplicazione - Limiti - Fondamento - Conseguenze.

L'art. 11, comma 4, lett. a), del c.c.n.l. dell'8.6.2000 per la dirigenza non medica del SSN, avente ad oggetto la retribuzione di posizione, deve essere disapplicato - perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE - nella parte in cui non valorizza, ai fini dell'anzianità di servizio, anche il servizio prestato presso lo stesso ente sulla base di contratti a tempo determinato; ne consegue che il datore di lavoro è tenuto ad includere nel calcolo le prestazioni a termine rese nel rispetto degli intervalli temporali conformi a quelli richiesti dalla disciplina vigente "ratione temporis". Il requisito dell'assenza di soluzione di continuità resta limitato, per l'assunto a tempo determinato così come per il dirigente a tempo indeterminato, alle anzianità maturate presso aziende o enti diversi del SSN.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 11 com. 4 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 7440 del 2018 Rv. 647655 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 7584 del 08/03/2022** (Rv. **664122 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

C. (DUCA ALESSANDRO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/10/2019

098226 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - AUMENTI PERIODICI
Clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Personale assunto con contratti a termine - Medesimo trattamento previsto per il personale assunto a tempo indeterminato - Progressione stipendiale connessa all'anzianità di servizio ed alla valutazione positiva dell'attività prestata - Obblighi del datore di lavoro - Ragione oggettiva che giustifica la diversità di trattamento - Insussistenza - Conseguenze.

La clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all'anzianità di servizio che alla valutazione positiva dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall'altro, ad attivare, alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato. La sola circostanza che la progressione stipendiale presupponga anche la valutazione positiva non costituisce, peraltro, ragione oggettiva idonea a giustificare la diversità di trattamento fra assunto a tempo determinato e assunto a tempo indeterminato, secondo i criteri indicati dalla Corte di giustizia UE (causa C-652/19 del 17.3.2021, punto 60), e ad escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato; in tal caso, poiché il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorge solo al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente prevista solo se la valutazione positiva in questione sia già avvenuta, anche se ad altri fini; altrimenti il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dipendente ad essere valutato.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7440 del 2018 Rv. 647655 - 01, N. 15231 del 2020 Rv. 658186 - 01, N. 12361 del 2020 Rv. 658333 - 02

Sez. L - , **Sentenza n. 7584 del 08/03/2022** (Rv. **664122 - 03**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

C. (DUCA ALESSANDRO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/10/2019

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Art. 11, comma 4, lett. b), del c.c.n.l. dell'8.6.2000 per la dirigenza non medica del SSN - Maggiorazione dell'indennità di esclusività - Interpretazione.

L'art. 11, comma 4, lett. b), del c.c.n.l. dell'8.6.2000 per la dirigenza non medica del SSN deve essere interpretato nel senso che, ai fini della maggiorazione dell'indennità di esclusività, va calcolato anche il servizio prestato presso lo stesso ente sulla base di rapporti a termine stipulati nel rispetto degli intervalli di legge. L'assenza di soluzione di continuità è richiesta, ai medesimi

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

fini, per l'assunto a tempo determinato e per il dirigente a tempo indeterminato in caso di rapporti intercorsi con aziende o enti diversi del SSN.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/06/2000 art. 11 com. 4 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 7440 del 2018 Rv. 647655 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 7392 del 07/03/2022 (Rv. 664088 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

G. (DI BACCO LORENZO) contro P. (MARESCA ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2019

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Procedimento disciplinare - Convocazione del lavoratore a difesa - Omissione - Violazione procedurale ex art. 18, comma 6, st. lav. nuova formulazione - Sussistenza.

In tema di licenziamento disciplinare, la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa, quale presupposto dell'eventuale provvedimento di recesso, integra una violazione della procedura di cui all'art. 7 st. lav. e rende operativa la tutela prevista dal successivo art. 18, comma 6, quale modificato dalla l. n. 92 del 2012.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25189 del 2016 Rv. 642224 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18136 del 2020 Rv. 658591 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 6742 del 01/03/2022 (Rv. 664055 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

T. (NESPOR STEFANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/06/2019

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Dispensa dal servizio per incapacità didattica ex art. 512 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Natura disciplinare - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE In genere.

La dispensa dal servizio per incapacità didattica, ex art. 512 del d.lgs. n. 297 del 1994, non ha natura disciplinare, trattandosi di atto che, all'esito di un giudizio che seppur valutativo è privo di natura discrezionale, si limita a constatare l'oggettiva inidoneità del docente a svolgere le mansioni inerenti all'insegnamento; ne consegue l'inapplicabilità delle norme specificamente dettate per i procedimenti disciplinari dal d.lgs. n. 165 del 2001, fatta salva l'esigenza che il procedimento adottato garantisca effettivamente il necessario contraddittorio. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha ritenuto che l'invio, da parte dell'amministrazione scolastica, della comunicazione di avvio del procedimento - cui aveva fatto seguito la

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

presentazione, ad opera dell'interessato, di deduzioni scritte - fosse idoneo alla salvaguardia del principio del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 512, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9129 del 2008 Rv. 602763 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 6743 del 01/03/2022 (Rv. 664086 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

M. (SALVATORE VINCENZINA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 04/12/2019

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Decadenza dalla nomina ex art. 436 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Giustificato motivo per la presa di servizio oltre il termine stabilito - Valutazione da parte dell'Amministrazione - Sussistenza - Ragioni.

L'art. 436 del d.lgs. n. 297 del 1994, nel prevedere la decadenza dalla nomina per colui che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, rimette alla pubblica amministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non attribuisce, quindi, un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio, atteso che il termine in questione è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell'assunto solo qualora quest'ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 436

Sez. L - , Sentenza n. 6744 del 01/03/2022 (Rv. 664087 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

I. (FERRARO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/11/2018

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Retribuzione globale di fatto - Base di calcolo - Compensi a carattere continuativo - Computabilità - Emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali - Esclusione - Fattispecie.

In tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex art. 18 st.lav. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012), la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato - dovendosi ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleggi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento -, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso dalla base di calcolo dell'indennità risarcitoria sia i premi ed incentivi che gli incrementi retributivi previsti da accordi sindacali posteriori all'impugnazione del licenziamento ma anteriori alla reintegra).

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 2887 del 2014 Rv. 630451 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27750 del 2020 Rv. 659800 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9952 del 28/03/2022 (Rv. 664299 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

S. (ALLETTO DIEGO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/01/2020

140043 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA
Domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile - Sentenza di condanna generica - Ammissibilità - Presupposti.

Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta, limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Massime precedenti Conformi: N. 4051 del 2011 Rv. 616002 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20894 del 2017 Rv. 645397 - 01, N. 11460 del 2007 Rv. 596722 - 01, N. 28514 del 2017 Rv. 646362 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7641 del 09/03/2022 (Rv. 664091 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

G. (BERTOLONE BIAGIO) contro I. (CERALLO FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/11/2019

103168 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE
Contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego - Principio "iura novit curia" - Applicabilità - Conseguenze - Controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori - Deduzione delle mansioni svolte, del comparto e del livello di inquadramento - Doveri del giudice - Contenuto.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile "ex officio" dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia", al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6394 del 2019 Rv. 653173 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7642 del 09/03/2022 (Rv. 664080 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

F. (TAGLIAFERRI SABRINA) contro A. (STOLZI PAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/09/2019

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Impiego pubblico privatizzato - Termini di cui all'art. 55 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Termine per la contestazione - Inosservanza - Decadenza - Termine per la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare - Inosservanza - Rilevanza - Condizioni.

In tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, l'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, "entro cinque giorni dalla notizia del fatto", gli atti all'ufficio disciplinare, prescrive a quest'ultimo, a pena di decadenza, di contestare l'addebito entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, sicché va escluso che l'inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l'illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17153 del 2015 Rv. 637189 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 32491 del 2018 Rv. 652033 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7640 del 09/03/2022 (Rv. 664079 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.

D. (DI LUCA PALMIRA ELENA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 18/07/2019

132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE Danno da cancellazione dalle liste di collocamento - Azione risarcitoria - Riconducibilità alle controversie di cui all'art. 409, n. 5, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Riproposizione della causa dinanzi al giudice ordinario - Sospensione dei termini ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 - Applicabilità.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

L'azione risarcitoria proposta nei confronti della pubblica amministrazione in relazione al danno prodotto dalla cancellazione dalle liste di collocamento non rientra fra le controversie previste dall'art. 409, n. 5, c.p.c., non venendo in rilievo una responsabilità derivante dal rapporto di lavoro ma dall'applicazione dei principi generali relativi alla responsabilità della predetta pubblica amministrazione; ne consegue l'applicazione della sospensione dei termini ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 all'atto di riproposizione successivo alla dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 lett. 5, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22818 del 2009 Rv. 610328 – 01

MARZO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta
tributaria



Sez. 5 - , **Sentenza n. 10354 del 31/03/2022** (Rv. **664273 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **CASTORINA ROSARIA MARIA.** Relatore: **CASTORINA ROSARIA MARIA.** P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE.** (Conf.)

C. (QUERCIA LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 26/03/2012

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Cartella esattoriale per tributi connessi all'attività di impresa - Notificazione al liquidatore di società in epoca successiva alla cancellazione dal registro delle imprese - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della società avvenuta prima della notifica dell'avviso di accertamento, priva il liquidatore della legittimazione a rappresentare la società in relazione alla pretesa tributaria rivolta esclusivamente nei confronti della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7676 del 2012 Rv. 622570 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10347 del 31/03/2022** (Rv. **664271 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **NICASTRO GIUSEPPE.** Relatore: **NICASTRO GIUSEPPE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (MANZITTI ANDREA)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/07/2012

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 - Coobbligati solidali - Estensione - Società consolidate - Inclusione.

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, la disposizione di cui al comma 14 dell'art. 6 del citato d.l., secondo cui la definizione agevolata della controversia, ove perfezionata dal coobbligato solidale, giova anche in favore degli altri coobbligati, trova applicazione anche nei rapporti tra società consolidate, che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 2, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 14, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 127 com. 2 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 117, Cod. Civ. art. 2359

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10271 del 31/03/2022** (Rv. **664278 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (BELLI CONTARINI EDOARDO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 27/04/2015

178538 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE Costi di formazione e qualificazione del personale - Costi di periodo o capitalizzabili - Criteri di iscrizione a bilancio.

In tema di determinazione del reddito imponibile delle persone giuridiche, ai fini del calcolo delle minusvalenze, i costi di formazione e di qualificazione del personale costituiscono, di regola, costi di periodo, da iscrivere perciò nel conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, salvo che possano essere riconosciuti come capitalizzabili e, quindi, iscrivibili nell'attivo dello stato patrimoniale, qualora siano assimilabili ai costi di "start-up", in relazione ad un'attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività, ovvero ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale che risulti da un piano approvato dagli amministratori, e che si sostanzi in un investimento sui fattori della produzione, determinando per l'effetto un significativo cambiamento della struttura produttiva, commerciale e amministrativa della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2424 com. 1 lett. BI1, Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 6015 del 2020 Rv. 657406 - 01, N. 13588 del 2018 Rv. 648671 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10355 del 31/03/2022** (Rv. **664308 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **CASTORINA ROSARIA MARIA**. Relatore: **CASTORINA ROSARIA MARIA**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PACCIANI FILIPPO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/04/2013

279494 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI Qualificazione dello scambio come "interno" - Applicazione dell'IVA - Prova della sussistenza dei presupposti di fatto per la deroga - Onere a carico del contribuente.

In tema di IVA, l'onere di provare l'esistenza dei presupposti della deroga al regime di territorialità dell'imposta è a carico del contribuente, anche in ragione del principio generale secondo il quale l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è sempre a carico di chi invoca la predetta deroga.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 15871 del 2016 Rv. 640662 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10377 del 31/03/2022** (Rv. **664279 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **TRISCARI GIANCARLO.** Relatore: **TRISCARI GIANCARLO.**

I. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/12/2014

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Cartella esattoriale - Cessione d'azienda - Responsabilità solidale del cedente e del cessionario ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Attività accertativa svolta nei confronti del cedente e non anche del cessionario - Legittimità - Fondamento.

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità solidale, di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, per i debiti pregressi relativi all'azienda ceduta, soggetto passivo dell'imposta, nei cui confronti deve essere svolta l'attività accertativa, è esclusivamente il cedente, nei cui soli confronti si è realizzato il presupposto impositivo, laddove, correttamente, l'amministrazione finanziaria provvede, nei confronti del cessionario, alla mera iscrizione a ruolo dell'importo non versato dal cedente, in forza della citata responsabilità solidale, senza che sia necessario che la cartella sia preceduta anche da un preventivo atto di accertamento nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2560

Massime precedenti Vedi: N. 14736 del 2021 Rv. 661425 - 01, N. 29722 del 2020 Rv. 660039 - 02

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9999 del 29/03/2022** (Rv. **664275 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **SUCCIO ROBERTO.** Relatore: **SUCCIO ROBERTO.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (DI PARDO SALVATORE)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 21/03/2016

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Agevolazione di cui al n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Impianto sportivo di quartiere - Nozione - Applicabilità - Fondamento.

In tema di IVA, l'aliquota ridotta del 10 per cento di cui alla Tabella A, parte III, punto 127-quinquies, del d.P.R. n. 633 del 1972 si applica anche agli impianti sportivi di quartiere, essendo tali non solo quelli destinati ad essere utilizzati dagli abitanti di una determinata zona urbana, ma anche quelli messi a disposizione dell'intera popolazione, seppure previo pagamento di un corrispettivo, purché collegati funzionalmente a un determinato, identificato e limitato territorio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 all. A, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 44, Legge 29/09/1964 num. 847 art. 4 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27956 del 2021 Rv. 662525 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10023 del 29/03/2022** (Rv. **664276 - 02**)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (GIRARDI MICAELA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 16/09/2016

279072 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE Disciplina applicabile - Avveramento della condizione - Riconoscimento convenzionale tra le parti - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, l'avveramento di una condizione sospensiva, in conseguenza del quale una compravendita produce i suoi effetti, consentendo la riscossione del tributo, non richiede il riconoscimento convenzionale delle parti, e la ricognizione di avveramento, per sua natura estranea alla sequenza predefinita degli eventi dedotti nella clausola condizionale, ha valore meramente dichiarativo; ne consegue che tale avveramento ben può essere accertato con altri mezzi, ad iniziativa sia delle parti, ad esempio mediante il riconoscimento unilaterale del contraente che ha interesse contrario all'avveramento ovvero, in caso di suo rifiuto, mediante un accertamento giudiziale su iniziativa del contraente che vi ha interesse, sia dell'amministrazione finanziaria, ad esempio mediante l'assunzione di informazioni ex artt. 53-bis e 63, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 53 bis, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 24514 del 2015 Rv. 637508 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10023 del 29/03/2022** (Rv. **664276 - 01**)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (GIRARDI MICAELA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 16/09/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atti amministrativi presupposti dell'atto impositivo - Illegittimità - Potere di disapplicazione da parte del giudice tributario - Limiti - Accordo di programma in variante al PRG - Convenzione attuativa - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, il potere del giudice di disapplicare gli atti presupposti è esercitabile, alla luce di quanto disposto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, limitatamente ai regolamenti o agli atti amministrativi generali che contribuiscono ad integrare il contenuto della pretesa impositiva; deve, pertanto, escludersi in radice che il giudice tributario - in sede di impugnazione di avviso di rettifica di imposta di registro, ipotecarie e catastali - possa disapplicare la convenzione attuativa di un accordo di programma in variante al piano regolatore generale che, in quanto atto di carattere negoziale a valenza pubblicistica, non concorre a regolamentare l'applicazione della disciplina legislativa in materia, né costituisce, di conseguenza, il presupposto della pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 34

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10133 del 29/03/2022** (Rv. **664277 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

M. (CERIANA ENRICO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 28/03/2014

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Consolidato nazionale - Società consolidante soggetta al regime delle società di comodo - Compensazione delle perdite dalla consolidata al consolidato - Ammissibilità - Condizioni.

In materia di consolidato nazionale (artt. 117 e segg., T.U.I.R., nella formulazione "ratione temporis" vigente), la società consolidante, soggetta al regime delle società di comodo di cui all'art. 30, della l. n. 724 del 1994, che dichiara un reddito maggiore di quello minimo previsto "ex lege", può compensare le perdite della società consolidata in misura pari alla differenza tra reddito dichiarato e minimo dichiarabile. Non è però consentito che le perdite della consolidata elidano, in tutto o in parte, il reddito minimo dichiarato dalla consolidante, quale base reddituale incompressibile, la cui riduzione al di sotto di quella fissata dalla legge si porrebbe in contrasto con la matrice antielusiva della disciplina delle società di comodo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 117, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 40048 del 2021 Rv. 663213 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9983 del 28/03/2022** (Rv. **664155 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**. P.M. **FICHERA GIUSEPPE**. (Conf.)

F. (MAGNANI CORRADO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE TORINO, 18/06/2013

177524 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Applicazione del condono - Art. 24 del d.l. n. 429 del 1982 - Imponibile - Nozione.

In tema di condono relativo a tributi soppressi, il termine "imponibile", di cui all'art. 24, comma 1, del d.l. n. 429 del 1982, conv. dalla l. n. 516 del 1982, e succ. mod., ha il significato di reddito a cui commisurare l'imposta, nella cui determinazione non assumono rilevanza le perdite dichiarate, poiché le disposizioni tributarie in tema di condono sono finalizzate ad assicurare all'erario il credito tributario quantificato sull'esclusiva base di imponibili effettivi, e non ipotetici, quali sono quelli derivanti dall'eventuale e futura incidenza delle perdite dichiarate.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/09/1982 num. 429 art. 24, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9996 del 28/03/2022** (Rv. **664156 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (GLENDI CESARE FEDERICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 21/05/2015

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA Art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Variazione per sconti o abbuoni - Presupposti - Accordo intercorso fra le parti - Prova - Modalità.

In tema di IVA, il ricorso alla procedura di variazione prevista dall'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti, con la connessa riduzione dell'ammontare imponibile, richiede una duplice condizione: a) che venga praticato al cessionario o committente, dal cedente o dal prestatore, uno sconto sul prezzo della vendita effettuato; b) che la riduzione del corrispettivo al cliente sia il frutto di un accordo, documentale o verbale, coevo o successivo alla cessione, del quale in ogni caso va fornita prova da parte dei soggetti interessati, mediante la trasfusione del patto stesso in note di accredito, emesse da una parte a favore dell'altra, con l'allegazione della causale che, volta per volta, abbia giustificato gli sconti medesimi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 26513 del 2011 Rv. 620845 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9696 del 25/03/2022** (Rv. **664154 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

R. (PELLEGRINI STEFANO) contro D. (FUMAROLA STEFANO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 09/11/2016

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Imposta comunale sulla pubblicità - Assoggettamento a imposta ex art. 6 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Presupposti - Fattispecie.

Il soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 507 del 1993, si identifica, oltre che in chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, anche in chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, a condizione che il messaggio pubblicitario, finalizzato al richiamo dell'attenzione del pubblico sul prodotto o sul servizio, sia potenzialmente idoneo a incrementare il risultato positivo dell'attività commerciale del contribuente, in quanto strettamente correlato a un vantaggio immediato e diretto dell'imprenditore beneficiario, rispetto alla risonanza del messaggio pubblicitario nella platea dei consumatori destinatari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'assoggettamento ad imposta del distributore, ai soli rivenditori al dettaglio su scala nazionale, di autovetture prodotte all'estero, nell'insussistenza di un rapporto contrattuale con terzi per la fruizione degli spazi pubblicitari, e nell'accertata impossibilità per il predetto di ritrarre sul piano commerciale alcuna utilità dalla pubblicità commissionata da un rivenditore in ambito locale).

Riferimenti normativi: DPR 15/11/1993 num. 507 art. 1, DPR 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST., DPR 15/11/1993 num. 507 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30046 del 2018 Rv. 651553 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9796 del 25/03/2022** (Rv. **664272 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

L. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/07/2014

279215 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO Registrazione a debito - Lodo arbitrale - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, deve escludersi la possibilità di registrazione a debito del lodo arbitrale, atteso che l'art. 59 del d.P.R. n. 131 del 1986, norma a carattere eccezionale che enumera i casi tassativi nei quali è possibile procedere alla registrazione degli atti giudiziari senza il contemporaneo pagamento delle imposte dovute, non contempla i procedimenti di giurisdizione volontaria, nel novero dei quali rientra la procedura di deposito e di dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale, prevista dall'art. 825 c.p.c..

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21311 del 2013 Rv. 628313 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9525 del 24/03/2022** (Rv. **664151 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (BELLI CONTARINI EDOARDO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 02/10/2013

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Locazione di beni strumentali ad attività portuale - Non imponibilità ex art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Estensione - Fondamento.

In tema di IVA, è esente da imposta, ex art. 9 del d.P.R. n. 633 del 1972, il servizio di banchina reso per conto del contribuente da un soggetto terzo, in virtù di un contratto di locazione di beni strumentali, finalizzato alla movimentazione dei containers, essendo esso accessorio e direttamente connesso a quelli di funzionamento degli impianti e di transito delle merci, oggetto di espressa esenzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26368 del 2019 Rv. 655555 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9538 del 24/03/2022** (Rv. **664153 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **DE MASI ORONZO**. Relatore: **DE MASI ORONZO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (LUPI RAFFAELLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/06/2014

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI Imposta di registro - Notaio - Autonomia dell'obbligazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Pagamento del contribuente - Effetto liberatorio - Sussistenza.

In tema di imposta di registro, il notaio rogante opera quale mero responsabile d'imposta, cioè come soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri, al solo fine di facilitare l'adempimento fiscale, di talché egli, pur obbligato a richiedere la registrazione, rimane estraneo al presupposto impositivo, e terzo rispetto al rapporto di debito-credito tra l'Amministrazione finanziaria ed il soggetto passivo del tributo; ne consegue che il pagamento dell'imposta proporzionale di registro effettuato dal contribuente, costituendo adempimento dell'obbligazione tributaria, ha effetti liberatori anche per il notaio rogante, avendo la garanzia "ex lege" esaurito la sua funzione nel momento stesso in cui venne conseguita la prestazione garantita.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77

Massime precedenti Vedi: N. 25119 del 2020 Rv. 659698 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9207 del 22/03/2022** (Rv. **664270 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **NICASTRO GIUSEPPE.** Relatore: **NICASTRO GIUSEPPE.**

L. (PERRONE LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 26/01/2012

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Definizione di struttura produttiva - Caratteristiche - Appartenenza della struttura produttiva ad una più ampia unitaria struttura imprenditoriale - Irrilevanza.

Ai fini dell'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate prevista dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000, per struttura produttiva si deve intendere un'entità produttiva che sia dotata di autonomia funzionale e organizzativa, la quale implica, tra l'altro, che la struttura produttiva costituisca un autonomo centro d'imputazione di costi e di profitti e disponga di risorse umane a essa specificamente attribuite. In tale prospettiva, non assume invece di per sé rilievo il fatto che la struttura produttiva faccia parte di una più ampia unitaria struttura imprenditoriale, eventualmente costituita in forma di società, alle cui direttive o al cui coordinamento la stessa struttura sia sottoposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2555, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15193 del 2016 Rv. 640993 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9377 del 22/03/2022** (Rv. **664152 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 07/05/2018

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Imposta di registro sugli atti con i quali viene prestata una garanzia personale o reale - Pegno - Determinazione della base imponibile - Nozione di titoli - Quote di partecipazione in società a responsabilità limitata o in società personali - Esclusione.

Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro sugli atti con i quali viene prestata garanzia personale o reale, di cui all'art. 43, lett. f, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella nozione di "titoli", a tal fine indicata dalla legge, non rientrano le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata o in società personali, in quanto non equiparabili né ai titoli di credito né al denaro; ne consegue che, nel caso di pegno sulle stesse, la base imponibile va determinata non in ragione del loro valore nominale, ma secondo la regola generale della somma garantita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2352, Cod. Civ. art. 2468, Cod. Civ. art. 2471 bis, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 16417 del 2015 Rv. 636101 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 8818 del 18/03/2022** (Rv. **664269 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 26/10/2012

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020255/2018 65010301

Massime precedenti Conformi: N. 20255 del 2018 Rv. 650103 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 8647 del 16/03/2022** (Rv. **664268 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

C. (MERCONE PASQUALE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/01/2015

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Deduzione interessi passivi - Modifiche al d.P.R. n. 917 del 1986 introdotte dalla l. n. 244 del 2007 - Natura - Conseguenze.

Le modifiche apportate al d.P.R. n. 917 del 1986 dalla l. n. 244 del 2007, che hanno riformulato il trattamento fiscale degli interessi passivi del reddito di impresa attraverso l'abrogazione degli artt. 97 e 98 e la sostituzione dell'art. 96 del citato d.P.R., hanno natura sostanziale e, dunque,

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

operano solo a decorrere dall'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2007, come espressamente previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 1, comma 34, della legge di modifica, con conseguente inapplicabilità del principio del "favor rei" di cui agli artt. 3 e 25 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 7689 del 2013 Rv. 626137 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8511 del 16/03/2022 (Rv. 664265 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: DE MASI ORONZO. Relatore: DE MASI ORONZO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MUSSO ELISABETTA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/11/2017

279502 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE Imposta ipotecaria e catastale - Vendita di immobile sottoposta ad IVA - Determinazione base imponibile secondo le modalità previste per l'IVA - Esclusione - Determinazione in base al valore venale del bene - Fondamento.

In tema di imposta ipotecaria e catastale, la determinazione della base imponibile deve avvenire sulla scorta del valore venale del bene, e non del corrispettivo dovuto al cedente, senza che rilevi in contrario la circostanza che la vendita dell'immobile sia assoggettata ad IVA e non ad imposta di registro, in forza del combinato disposto degli artt. 52, 51, e 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 17284 del 2017 Rv. 644907 - 01, N. 734 del 2022 Rv. 663643 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 8627 del 16/03/2022 (Rv. 664267 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (D'AMBROSI FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 07/02/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Istanza di trattazione del giudizio dichiarato interrotto - Sospensione straordinaria dei termini ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Applicabilità - Esclusione.

In tema di giudizio tributario, la sospensione legale del termine "di riassunzione", disposta per le controversie definibili dall' art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, riguarda il termine per la "riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio", di cui agli artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 392 c.p.c., e non si applica al termine per la presentazione dell'istanza di trattazione

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

necessaria per la ripresa del processo di merito, sospeso o interrotto, di cui agli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 18/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 5 - , Sentenza n. 8623 del 16/03/2022 (Rv. 664266 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (CIMA ANGELO WALTER)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 03/10/2018

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Definizione agevolata ex art. 6, comma 4 bis, del d.l. n. 185 del 2008 - Riduzione al 40% degli oneri contributivi - Effetti sul bilancio del contribuente - Sopravvenienza attiva - Configurabilità.

La sopravvenuta riduzione al 40% degli oneri contributivi, per la definizione agevolata ex art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 185 del 2008, determina, nel bilancio della contribuente che se ne avvalga, una parziale cancellazione di passività relative a precedenti esercizi cui corrisponde una sopravvenienza attiva, certa ed oggettivamente determinabile con l'accesso al beneficio a norma dell'art. 109 t.u.i.r., la cui rilevanza fiscale, ex art. 88 t.u.i.r., deriva dalla deducibilità degli stessi oneri.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 CORTE COST., Legge 29/01/2009 num. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1508 del 2020 Rv. 656612 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 8293 del 15/03/2022 (Rv. 664145 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

P. (MASNATA ELISABETTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/12/2015

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni tributarie ex art. 1, comma 10, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Aree aventi destinazione urbanistica a residenze universitarie non rientranti in piani particolareggiati - Spettanza - Fondamento.

In tema di imposta di registro, l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo, parte I, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, si estende anche alle aree destinate all'edificazione di residenze universitarie, seppure al di fuori di un piano particolareggiato o di atti di obbligo tra privato ed ente territoriale, atteso che tale destinazione rientra a pieno titolo nella nozione di "edilizia residenziale", trattandosi di interventi diretti a soddisfare l'esigenza abitativa, mediante l'accoglienza e l'alloggio di soggetti qualificati dal comune legame (per ragioni di studio o di

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

lavoro) ad una sede universitaria, ancorché il godimento degli immobili (per lo più, sulla base di un contratto di locazione) abbia carattere fisiologicamente transitorio e temporaneo.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1 com. 1, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19234 del 2021 Rv. 661876 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 8283 del 15/03/2022 (Rv. 664144 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 18/03/2013

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE Inversione contabile (cd. reverse charge) - Ritardata autofatturazione - Conseguenze - Individuazione - Rilevanza sulla determinazione della sanzione - Sussistenza - Fondamento.

In tema di IVA, l'obbligo di autofatturazione, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, esteso anche a chi assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile (cd. "reverse charge"), soddisfa l'esigenza di evitare un pregiudizio, da valutarsi con giudizio "ex ante", all'esercizio delle attività di controllo da parte degli organi all'uopo preposti, sicché la sua violazione può ritenersi sussistente anche quando l'inosservanza degli adempimenti non abbia in concreto inciso sui versamenti e sulla determinazione dell'imponibile; ove, poi, la ritardata o omessa autofatturazione realizzi un ritardato versamento o, per le modalità di assolvimento dell'imposta, incidendo il ritardo sulla liquidazione periodica dei tributi, si traduca anche in un minor versamento alle scadenze di legge, tali circostanze assumono rilevanza ai fini della graduazione della sanzione comminabile ai sensi dell'art 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, la cui entità percentuale deve restare ancorata al principio di proporzionalità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 16450 del 2021 Rv. 661603 - 01, N. 33118 del 2019 Rv. 656389 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 8353 del 15/03/2022 (Rv. 664149 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

D. (TINELLI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 12/04/2011

179819 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE Procedura di appuramento - Mancato perfezionamento -

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Conseguenze - Omesso deposito del terzo esemplare del DAA (documento amministrativo di accompagnamento) - Prova "alternativa" - Irrilevanza.

In tema di accisa dovuta per la circolazione di prodotti alcolici in regime di sospensione d'imposta, il mancato perfezionamento della procedura di appuramento inerente al controllo, a opera del depositario autorizzato speditore di prodotti, della regolare circolazione e consegna a destinazione dei relativi beni, determina l'irregolarità dello svincolo e la conseguente responsabilità solidale del depositario e del contribuente, restando irrilevante la cd. prova "alternativa" in caso di mancato deposito del terzo esemplare del documento amministrativo di accompagnamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2 com. 4, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 7 com. 1, Decr. Minist. Finanze 25/03/1996 num. 210 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 30904 del 2019 Rv. 656020 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8480 del 15/03/2022 (Rv. 664150 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: NAPOLITANO ANGELO. Relatore: NAPOLITANO ANGELO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (MILETO SALVATORE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 10/04/2015

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità dei costi - Possibilità - Operazioni oggettivamente inesistenti - Deducibilità dei costi - Esclusione.

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993 - nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012 - l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25249 del 2016 Rv. 642031 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4645 del 2020 Rv. 657347 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 8361 del 15/03/2022 (Rv. 664147 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

C. (MASUELLI AURELIO DOMENICO) contro C. (MANZI LUIGI)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 10/03/2016

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Spettanza - Condizioni - Destinazione diretta ed immediata allo svolgimento dei compiti istituzionali - Necessità - Alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a privati - Esclusione.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili posseduti dai Comuni al di fuori del loro territorio, purchè "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", richiede la destinazione diretta e immediata dell'immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale, mentre non spetta in caso di utilizzazione indiretta, con la conseguenza che il beneficio non compete per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a privati cittadini, anche se per finalità di pubblico interesse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15025 del 2015 Rv. 636057 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8476 del 15/03/2022 (Rv. 664148 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore: D'ANGIOLELLA ROSITA.

S. (ROMEO GIUSEPPE GIULIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/11/2011

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Reddito di impresa - Cessione di fondo agricolo con preliminare di acquisto dei diritti edificatori - Operazione inerente all'attività agricola - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di determinazione del reddito di impresa, la cessione immobiliare di un fondo agricolo, avvenuta attraverso un contratto preliminare di acquisto dei diritti edificatori sull'area, realizza un'operazione non inerente all'attività agricola di coltivazione e sfruttamento del fondo e, come tale, segue le regole della tassazione comune di costi e ricavi. (Fattispecie anteriore all'introduzione, a decorrere dal 2007, dell'opzione per le società agricole di scelta della determinazione forfettaria del reddito agrario, ex art. 1, comma 1093, della l. n. 296 del 2006, disposizione poi abrogata dall'art. 1, comma 513, della l. n. 228 del 2012).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1093 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 513 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7447 del 2022 Rv. 664130 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 8358 del 15/03/2022 (Rv. 664146 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

E. (PAULETTI ENRICO) contro C. (MARCHESI DARIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/01/2016

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Immobili non iscritti in catasto (categoria D) - Determinazione della base imponibile - Poteri dei Comuni in seguito all'entrata in vigore della l. n. 296 del 2006.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), prima dell'entrata in vigore della l. n. 296 del 2006 che, a decorrere dall'annualità di imposta 2007, ha abrogato gli artt. 5, comma 4, e 11, commi 1, 2 e 2 bis, del d.lgs. n. 504 del 1992, i Comuni avevano il potere di determinare la base imponibile per gli immobili non iscritti in Catasto, ma ascrivibili in cat. D), alla stregua del valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risultava dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti indicati nell'art. 7 del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992, come indicato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, ovvero, in mancanza, in virtù della rendita presunta di cui all'art. 5, comma 4, dello stesso decreto; successivamente all'entrata in vigore della l. n. 296 del 2006, dall'annualità di imposta 2007 residua in capo ai Comuni il potere di determinare la rendita degli opifici non iscritti in Catasto esclusivamente sulla base del criterio di cui al citato art. 5, comma 3.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19196 del 2006 Rv. 594650 - 01, N. 10006 del 2019 Rv. 653365 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3160 del 2011 Rv. 616100 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 8251 del 14/03/2022 (Rv. 664135 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

L. (LUPI RAFFAELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/09/2013

178515 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Consolidato fiscale - Rettifiche di consolidamento - Perdite pregresse - Utilizzabilità in relazione alla quota di dividendi percepiti dalla consolidata - Esclusione - Fondamento.

In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, le perdite pregresse possono essere utilizzate dalla società consolidata esclusivamente per una volta, per la compensazione con il reddito imponibile, ma non in relazione alla quota dei dividendi percepiti dalla società consolidata del gruppo, in quanto in tal caso la consolidante è portata ad effettuare una rettifica di consolidamento, escludendo il 100 per cento dei dividendi dalla tassazione, in luogo della percentuale del 95 per cento, così da impedire la corretta tassazione del residuo 5 per cento ed ottenere un doppio vantaggio che non è consentito alla società consolidata, né al consolidato stesso, in forza di un più generale principio antielusivo che caratterizza la disciplina del consolidato fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122

Massime precedenti Vedi: N. 4415 del 2020 Rv. 657334 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8278 del 14/03/2022** (Rv. **664136 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (BALENA GIANPIERO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 08/11/2016

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
Agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina ex art. 2 d.l. n. 194 del 2009 -
Iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale del coltivatore diretto o dell'imprenditore
agricolo professionale presso l'Inps - Necessità - Condizioni - Conseguenze.

L'iscrizione alla gestione previdenziale INPS, richiesta al fine di ottenere l'agevolazione per favorire la piccola proprietà contadina di cui all'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009 in sede di stipula dell'atto, non può che conseguire da una domanda presentata dal soggetto interessato e l'eventuale retrodatazione dell'obbligazione contributiva (che, di quella iscrizione, costituisce l'effetto giuridico principale) implica che la richiesta di iscrizione (ancorché accolta con riserva) sia stata effettivamente presentata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 4, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1 com. 5, DPR 07/12/2001 num. 476 art. 2, DPR 07/12/2001 num. 476 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15157 del 2020 Rv. 658342 - 01, N. 3598 del 2021 Rv. 660657 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8225 del 14/03/2022** (Rv. **664134 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **D'ANGIOLELLA ROSITA**. Relatore: **D'ANGIOLELLA ROSITA**.

A. (PUOTI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/02/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Base imponibile - Riduzione del cuneo
fiscale - Attività sanitaria - Spettanza - Fondamento - Elencazione delle imprese sottratte a tale
regime - Esclusione.

In tema di IRAP, la riduzione della base imponibile (cd. riduzione del cuneo fiscale), di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, si applica anche alle imprese di gestione di servizi di ricovero e cura in regime di autorizzazione atteso che, in base ad un'interpretazione adeguatrice della norma nazionale all'effettività delle regole del Trattato CE, come dagli esiti della decisione C (2007) 4133 della Commissione Europea, l'attività sanitaria non rientra nell'elencazione tassativa dei settori che il citato art. 11 esclude dal relativo vantaggio fiscale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41282 del 2021 Rv. 663452 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 7983 del 11/03/2022** (Rv. **664133 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

C. (CHIARAVALLI ANDREA) contro M.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/04/2016

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Dichiarazione integrativa - Interessi - "Dies a quo" - Individuazione - Dichiarazione originaria - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di imposta sulle successioni, in caso di dichiarazione presentata oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 27 del d.lgs. n. 346 del 1990, l'obbligo di pagamento si ricollega alla spontanea presentazione della dichiarazione integrativa, con la conseguenza che solo da tale momento l'imposta potrà essere liquidata e diverrà esigibile e si potranno far decorrere gli interessi in caso di ritardato pagamento, ove esso avvenga oltre sessanta giorni dall'avviso di liquidazione; decorrenza che non può avvenire da una data anteriore, e segnatamente dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione originaria, atteso che a tale data l'ufficio non aveva attivato il potere di accertamento relativo a omissione o infedeltà della dichiarazione nel termine di decadenza previsto dalla legge, né vi era, in assenza di liquidazione, un credito liquido ed esigibile sul quale computare gli interessi, o una mora rispetto alla scadenza dell'obbligo di pagamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 31729 del 2018 Rv. 651650 - 01, N. 16491 del 2003 Rv. 567854 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 7440 del 08/03/2022** (Rv. **664129 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 15/07/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Costo delle prestazioni di lavoro - Somministrazione irregolare - Diritto alla detrazione - Esclusione - Azione del lavoratore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di divieto di intermediazione di manodopera, in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalti di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, per non essere configurabile prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini Irap, né può assumere rilevanza l'azione giudiziale dei lavoratori per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore effettivo, in quanto la conversione del rapporto, di per sé, implica la nullità dei contratti che ne sono oggetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31720 del 2018 Rv. 651778 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 7455 del 08/03/2022** (Rv. **664132 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** Estensore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.**

Relatore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (LUCISANO CLAUDIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 12/03/2018

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali - Servizio di sorveglianza svolto in ambito portuale - Non imponibilità - Fondamento.

In tema di IVA, è esente da imposta il servizio di vigilanza svolto da soggetti privati in ambito portuale, riconducibile ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo all'uopo rilievo l'obbligatorietà dello stesso, imposta dalla direttiva n. 2005/65/CE, e la diretta connessione al funzionamento degli impianti, ovvero alle operazioni di transito delle merci e di sbarco e reimbarco dei passeggeri.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9 com. 1 lett. 6, Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 3 com. 13, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE del 2005 num. 65, Direttive del Consiglio CEE del 2006 num. 112, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26368 del 2019 Rv. 655555 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 7444 del 08/03/2022** (Rv. **664126 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **DI MARZIO PAOLO.** Relatore: **DI MARZIO PAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MARZOLA PATRIZIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 20/01/2012

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Giudizio di rinvio - Decorrenza in caso di omessa riassunzione - Dall'estinzione del processo - Fondamento - Definitività dell'accertamento tributario - Eseguità provvisoria in corso di causa - Irruilevanza.

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, i termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva e, pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale consegua alla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione, rimanendo a tal fine irrilevante il potere dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione parziale provvisoria in corso di causa di accertamento e anche la disciplina delle cause di sospensione ed interruzione proprie non della decadenza, bensì della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 25014 del 2021 Rv. 662176 - 01, N. 23502 del 2016 Rv. 641872 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7447 del 08/03/2022 (Rv. 664130 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (MORRIELLO VINCENZO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 13/02/2015

178498 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO AGRARIO - IN GENERE Reddito agricolo - Attività connessa ad attività agricola - Requisiti.

In tema d'imposte sui redditi, la tassazione dell'attività agricola sul reddito catastale, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986, e non sul reddito effettivamente percepito, trova applicazione, sul piano soggettivo, tanto agli imprenditori individuali quanto alle società agricole, che possono chiederne l'applicazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, mentre, sul piano oggettivo, incontra il limite nell'ordinario sfruttamento delle potenzialità del fondo, superato il quale cessa per tutti il trattamento agevolato, operando per l'eccedenza gli artt. 56, ultimo comma, e 56 bis del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56 bis

Massime precedenti Vedi: N. 19557 del 2014 Rv. 633057 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7436 del 07/03/2022 (Rv. 664099 - 01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

F. (MAGNANI CORRADO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 29/11/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Determinazione della base imponibile - Deducibilità dei costi strumentali all'esercizio dell'impresa - Terreno su cui insiste l'attività produttiva - Costo di acquisizione del terreno - Ammortizzabilità - Condizioni - "Vita utile" limitata nel tempo - Necessità.

In tema di Irap, la possibilità di ammortizzare il costo del terreno strumentale all'esercizio dell'attività di impresa sussiste alla condizione che rimanga accertato, in concreto, che detto terreno abbia una "vita utile" limitata, nel senso che la sua utilizzazione sia limitata nel tempo ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 2, c.c., senza che tale condizione possa automaticamente farsi discendere dalla limitatezza nel tempo della vita dei beni su di esso insistenti e utilizzati dall'imprenditore per l'esercizio della propria attività economica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 102, Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 102 bis, Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 103, Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 2

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 3516 del 2006 Rv. 587713 - 01, N. 22932 del 2018 Rv. 650685 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10225 del 2017 Rv. 644044 - 03

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7280 del 07/03/2022 (Rv. 664097 - 01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

I. (TINELLI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 23/09/2013

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Regolamento UE - Funzione dei "considerando" - Individuazione - Natura normativa - Esclusione.

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE In genere.

In tema di interpretazione delle fonti del diritto unionale, i "considerando" riportati in un Regolamento UE, come chiarito anche dalla Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea del 2015, svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell'intervento normativo e ne integrano la "concisa motivazione", ma non contengono enunciati di carattere normativo.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 12/01/2001 num. 69, Regolam. Commissione CEE 15/12/2006 num. 1998

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7281 del 07/03/2022 (Rv. 664128 - 01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (TINELLI GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 14/02/2014

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Calamità naturali - Agevolazione prevista dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 - Contributi previdenziali - Versamento del 10 per cento - Restante 90 per cento - Sopravvenienza attiva assoggettabile a tributo - Esclusione - Fondamento.

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE In genere.

In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 consente ai soggetti colpiti in Sicilia dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, di definire la propria posizione fiscale, relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, attraverso il versamento del dieci per cento di quando dovuto, anche a titolo di contributi previdenziali, di talché il restante novanta per cento dell'originario debito previdenziale non può essere considerato una sopravvenienza attiva assoggettabile a tributo, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non potendosi configurare una sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4291 del 2018 Rv. 647136 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7318 del 07/03/2022 (Rv. 664098 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

S. (MARTELLI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 31/03/2014

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accertamento tributario definitivo - Diniego di annullamento in autotutela - Impugnabilità - Condizioni.

In tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 art. 1, Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7616 del 2018 Rv. 647518 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7108 del 03/03/2022 (Rv. 664096 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

D. (ESCALAR GABRIELE) contro A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/06/2014

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione tra Italia e Regno Unito - Art. 7 della l. n. 329 del 1990 - Redditi di impresa - Società priva di stabile organizzazione in Italia - Assoggettabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di divieto di doppie imposizioni, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione tra l'Italia ed il Regno Unito ratificata con l. n. 329 del 1990, i redditi d'impresa prodotti da società con sede nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione nel territorio statale, non sono assoggettabili ad imposizione in Italia atteso che le Convenzioni, per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto assoggettabile a tassazione il reddito prodotto in Italia da società intermediaria, avente sede nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione in Italia, a titolo di provvigioni (c.d. agency fee) in relazione a prestazioni professionali rese da soggetti non residenti, quali stilisti, parrucchieri e truccatori, modelle, per sfilate di moda).

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1990 num. 329 art. 7, Costituzione art. 117 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28059 del 2017 Rv. 646224 - 01, N. 15207 del 2021 Rv. 661597 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 6948 del 03/03/2022 (Rv. 664094 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore:

CATALLOZZI PAOLO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/12/2011

180055 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE Classificazione doganale - Modem per l'accesso a internet e in grado di captare segnali televisivi - Sottovoce "8528711300" della nomenclatura combinata - Applicabilità - Attivazione tramite tecnico specializzato - Irrilevanza.

In tema di dazi doganali, in base alla "nomenclatura combinata", ricavabile dal regolamento della Commissione (CEE) n. 1549 del 2006, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, gli apparecchi che, al tempo stesso, consentono la ricezione di segnali televisivi e presentano un modem che permette l'accesso a internet, sono riconducibili alla sottovoce doganale n. 8528711300 e, pertanto, esenti da dazio, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che tale dispositivo debba essere, all'atto dell'importazione, attivo o facilmente attivabile senza l'intervento di personale specializzato.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658 art. 12 lett. 1, Regolam. Commissione CEE 17/10/2006 num. 1549

Sez. 5 - , Sentenza n. 6949 del 03/03/2022 (Rv. 664095 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore:

PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 06/12/2011

179819 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE Accise - Furto del prodotto - Esenzione dall'imposta - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Dispersione o distruzione del bene - Necessità.

In materia di accise, il furto del prodotto (nella specie, prodotti alcolici) a opera di terzi presso il depositario della merce in sospensione di imposta, non costituisce causa di inesigibilità della prestazione tributaria, fondandosi il relativo pagamento sulla natura oggettiva della responsabilità del depositario, il quale può chiederne l'esonero solo nella diversa ipotesi - la cui prova deve essere fornita dall'obbligato - di dispersione o distruzione del prodotto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 4 com. 1, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 59

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 15975 del 2021 Rv. 661428 - 01, N. 27825 del 2013 Rv. 629639 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6779 del 01/03/2022 (Rv. 664093 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

F. (MARINO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/05/2015

177052 TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE Verifiche tributarie - Termine di permanenza presso la sede del contribuente - Violazione - Conseguenze - Invalidità degli atti compiuti - Esclusione.

In tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2055 del 2017 Rv. 642459 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 6616 del 01/03/2022 (Rv. 664092 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore: STALLA GIACOMO MARIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

C. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/11/2015

279350 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - BASE IMPONIBILE - PASSIVITA' DEDUCIBILI - IN GENERE Debito del defunto - Deducibilità ex art. 20 del d.lgs. n. 346 del 1990 - Condizioni - Fattispecie.

In tema di imposta sulle successioni, l'art. 20 del d.lgs. n. 346 del 1990, nel prevedere che sono deducibili i debiti del defunto che siano "esistenti" alla data di apertura della successione, postula che essi abbiano, in quel momento, i caratteri dell'attualità e della determinatezza dell'ammontare, perché solo in questo caso è configurabile un effettivo depauperamento dell'attivo ereditario. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di tali requisiti nel caso di esercizio da parte di una banca dell'opzione di vendita c.d. "put" di azioni societarie successiva all'apertura della successione e conseguente alla proposta irrevocabile di acquisto formulata dal "de cuius").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 20, Cod. Civ. art. 1329, Cod. Civ. art. 1331

Massime precedenti Vedi: N. 5969 del 2007 Rv. 597039 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8895 del 18/03/2022 (Rv. 664307 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.

C. (MARTIELLI VITO ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 23/10/2019

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notifica a mezzo del servizio postale - Assenza del destinatario al momento della consegna del plico contenente l'avviso di accertamento e successivo omesso ritiro presso l'ufficio postale - Perfezionamento per compiuta giacenza - Presupposti - Presunzione di conoscenza dell'atto - Sussistenza.

In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10012 del 2021 Rv. 660953 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8728 del 17/03/2022 (Rv. 664301 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.

contro

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cd. doppio contributo) - Omesso deposito ricorso principale - Attestazione del giudice dell'impugnazione - Doverosità - Esclusione - Fondamento.

L'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è normativamente e logicamente dipendente dalla sussistenza del precedente obbligo della parte impugnante di versare il contributo al momento dell'iscrizione a ruolo della causa; va, pertanto, escluso che il giudice dell'impugnazione debba rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, qualora la pronuncia adottata sia di improcedibilità del ricorso principale, per omesso deposito di quest'ultimo, e la mancata iscrizione a ruolo del ricorso precluda la debenza stessa del contributo unificato iniziale.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198 - 04

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8413 del 15/03/2022 (Rv. 664300 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (GAMBERINI NICOLA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 20/07/2016

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Diniego di definizione agevolata - Art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119 del 2018 - Presupposti - Soccombenza dell'Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio - Giudizio di legittimità - Inclusione - Fondamento.

In tema di processo tributario, la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, presuppone che l'Agenzia delle entrate sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio dai quali, come si evince dall'espresso riferimento del comma 1 dell'art. 6 citato alle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, non può escludersi quello di legittimità concluso favorevolmente per l'Agenzia delle entrate con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice del merito per una nuova pronuncia.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 2, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10309 del 2021 Rv. 661220 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7644 del 09/03/2022 (Rv. 664138 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ROSSETTO EMILIANO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/05/2019

178501 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE Contratto di locazione - Riduzione del canone - Obbligo di registrazione - Esclusione - Minor reddito - Prova - Modalità - Fattispecie.

279172 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI E NOTIZIE - CONTRATTI VERBALI - LOCAZIONI O AFFITTI E CONTRATTI ASSIMILATI In genere.

In tema di reddito fondiario, la scrittura privata di riduzione del canone di locazione non è soggetta all'obbligo fiscale di registrazione, potendo desumersi il minor reddito conseguito e, quindi, la minor imposta dovuta dal contribuente, da altri mezzi di prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'obbligo di registrazione di una scrittura privata con cui era stata pattuita la riduzione del canone di locazione, ritenendo probante, ai fini della dimostrazione di tale riduzione, la documentazione bancaria prodotta dal contribuente da cui si evinceva il versamento da parte della conduttrice di una somma corrispondente al canone ridotto).

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 17 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 26 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6911 del 2003 Rv. 562702 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022 (Rv. 664137 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/09/2019

177229 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE Notifica della cartella esattoriale non fondata su sentenza passata in giudicato - Sanzioni e interessi - Prescrizione quinquennale - Fondamento.

In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20 com. 3, Cod. Civ. art. 2948 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 16730 del 2016 Rv. 640965 - 01, N. 30901 del 2019 Rv. 655941 - 03, N. 12740 del 2020 Rv. 658066 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7170 del 04/03/2022 (Rv. 664082 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO.

F. (POGGIOLI MARCELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 21/02/2020

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Società di capitali a base ristretta - Utili extracontabili - Distribuzione ai soci - Presunzione - Prova contraria - Oggetto - Esistenza di un amministratore di fatto - Insufficienza - sottrazione degli utili extracontabili da parte del gerente di fatto - Necessità.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, che ricopra anche l'incarico di amministratore, può superare la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non limitandosi a dedurre la propria estraneità alla gestione per l'esistenza di un amministratore di fatto, ma dimostrando la mancata distribuzione degli utili extracontabili oggetto dell'accertamento tributario perché sottratti dal gerente di fatto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1, Cod. Civ. art. 2475

Massime precedenti Vedi: N. 18042 del 2018 Rv. 649406 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 6846 del 02/03/2022** (Rv. **664081 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SICCARDI SILVIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 03/06/2019

279300 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Dichiarazione cumulativa da parte del contribuente - Esposizione di un valore unico per una pluralità di beni donati - Possibilità di avvalersi del criterio di valutazione automatica ai sensi dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Onere di indicazione del valore dei singoli cespiti - Sussistenza - Mancato adempimento - Conseguenze - Rettifica da parte dell'Amministrazione con ricorso al criterio del valore di mercato - Legittimità.

In tema di imposta sulle donazioni, il contribuente che presenti una dichiarazione cumulativa, avente ad oggetto una pluralità di cespiti e intenda avvalersi della disposizione di cui all'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante l'accertamento della stima dei beni con criterio automatico, ha l'onere di indicarne analiticamente il valore, in modo da consentire all'Amministrazione finanziaria di controllare la corrispondenza di ciascuno ai parametri di valutazione automatica; in difetto di tale indicazione e alla presenza di un unico valore globale, l'Amministrazione ha il potere di rettifica, attraverso il ricorso al criterio del valore di mercato.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14409 del 2013 Rv. 627146 - 01

MARZO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e
comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 10443 del 31/03/2022** (Rv. **664483 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

N. (CESCHINI ROBERTA) contro M. (LIVIO PIERPAOLO)

Regola giurisdizione

082 FAMIGLIA - 302 SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE
Separazione personale - Coniugi cittadini di diversi Stati membri dell'UE - Giurisdizione - Art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 - Criteri di collegamento - Residenza abituale - Nozione unionale - Rilievo dell'effettività.

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 092 DOMICILIO O RESIDENZA

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA In genere.

Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di diversi Stati membri dell'Unione Europea, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, per "residenza abituale" della parte ricorrente deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3680 del 2010 Rv. 611531 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 8475 del 15/03/2022** (Rv. **664222 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ORILIA LORENZO**. Relatore: **ORILIA LORENZO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

M. (RAVENNA BARTOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 008 GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE Giurisdizione - Derogabilità per motivi di connessione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Salvo deroghe normative espresse, vige nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato. (Fattispecie relativa alla definizione agevolata di cui all'art. 100 del d.l. n. 104 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 126 del 2020, cd. condono demaniale, rispetto al quale la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di misura straordinaria volta a definire il contenzioso legato

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

all'inadempimento dei concessionari del demanio marittimo all'obbligo di pagamento dei canoni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133, Decreto Legge 14/08/2020 num. 104 art. 100, Legge 13/10/2020 num. 126,

Massime precedenti Conformi: N. 24298 del 2019 Rv. 655477 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9534 del 2013 Rv. 625803 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8600 del 16/03/2022 (Rv. 664223 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (ZIDARICH WALTER) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/06/2020

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 011 DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Negazione della sovranità dello Stato su porzione del territorio - Difetto assoluto di giurisdizione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Le domande giudiziali volte a negare la sovranità dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio, chiedendo al giudice ordinario di riconoscere l'esistenza di altra entità statale, rientrano nel perimetro del difetto assoluto di giurisdizione in quanto comportano, non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, di cui viene messa in discussione, a monte, la stessa ridefinizione dei confini territoriali o, comunque, il loro assetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva affermato il difetto assoluto di giurisdizione con riguardo ad una controversia promossa al fine di inibire allo Stato italiano l'esercizio dell'imposizione fiscale su una porzione di territorio, riconoscendo al contempo, su tale porzione territoriale, la sovranità del cd. Territorio Libero di Trieste).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 382, Legge Cost. 31/01/1963 num. 1, Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36373 del 2021 Rv. 662926 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7710 del 09/03/2022 (Rv. 664190 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

B. (LONGO LUCIO FILIPPO) contro D.

Regola sospensione

044 COMPETENZA CIVILE - 082 SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - Regolamento di competenza - Provvedimento di sospensione - Prevalenza dei presupposti della riunione - Motivi non proposti con il ricorso per regolamento - Irrilevanza - Esame della Corte limitato dai motivi del ricorso - Esclusione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di regolamento di competenza, cui sono assoggettati i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo di merito, non rileva che la questione della prevalenza della riunione sia stata o meno oggetto di specifico motivo di ricorso avanti alla Corte di Cassazione, in quanto questo mezzo d'impugnazione non è vincolato ai motivi proposti, ma costituisce strumento attraverso il quale si prospetta alla Corte, che regola in via definitiva la competenza, se, nella situazione processuale in cui il giudice di merito abbia dichiarato la sospensione del giudizio, questo dovesse o meno essere sospeso, in applicazione dell'art. 295 c.p.c., a prescindere, perciò, dalle censure espressamente formulate dal ricorrente nell'istanza di regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42; Cod. Proc. Civ. art. 273; Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 399 del 2006 Rv. 587160 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27932 del 2011 Rv. 620959 - 01

3. SPESE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9237 del 22/03/2022 (Rv. 664558 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SPIRITO ANGELO. Relatore: SPIRITO ANGELO.

*S. (PIETRINI ALESSANDRO) contro U.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/01/2020*

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Determinazione del valore della controversia - Parziale soddisfacimento della pretesa dell'attore in corso di giudizio - Criteri.

In tema di liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al "decisum", e non al "petitum" (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tutti gli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al netto della stessa per gli atti compiuti, invece, successivamente al pagamento medesimo.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 1 Cod. Proc. Civ. art. 91.

Massime precedenti Vedi: N. 25553 del 2011 Rv. 620440 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10236 del 30/03/2022 (Rv. 664217 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

*F. (FIORENTINO GIUSEPPE GIANMARIA) contro B. (D'INNELLA RAFFAELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 26/05/2020*

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 018 DISTRAZIONE DELLE SPESE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese da parte dei difensori - Sufficienza ai fini della distrazione in favore di entrambi i legali - Sussistenza.

In tema di spese del processo, la dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese di lite, effettuata da entrambi i difensori della parte, è di per sé sufficiente per fondare il diritto alla distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. per tutti i dichiaranti, ciascuno per la propria quota.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93.

Massime precedenti Vedi: N. 8436 del 2019 Rv. 653387 - 01

4. RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8943 del 18/03/2022 (Rv. 664450 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

D. (DONATI MASSIMO) contro F. (SAITTA CARMELO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/01/2020

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 040 LITE TEMERARIA

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Criteri di liquidazione - Individuazione - Limite quantitativo - Insussistenza.

In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. n. 69 del 2009, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'art. 385, comma 4, c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 20.

Massime precedenti Conformi: N. 21570 del 2012 Rv. 624394 - 01

5. LITISCONSORZIO NECESSARIO

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8593 del 16/03/2022 (Rv. 664240 - 01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

B. (CICCOTTI SIMONE) contro D. (MORIGI ENRICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/03/2016

046 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - 023 LITE TRA COMPROPRIETARI - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI - IN GENERE - Domanda di accertamento della natura comune di un bene proposta da alcuni condomini - Riconvenzionale diretta alla declaratoria della proprietà esclusiva a favore del convenuto - Litisconsorzio necessario di tutti i condomini - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Poichè la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi deve essere valutata non "secundum eventum litis", ma al momento in cui essa sorge, sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini quando nel giudizio promosso da alcuni di loro per l'accertamento della natura comune di un bene i convenuti, costituendosi in giudizio, abbiano chiesto in via riconvenzionale di esserne dichiarati proprietari esclusivi a titolo derivativo o, in subordine, a titolo originario, in virtù di usucapione abbreviata. (Nel caso di specie, nessuna delle parti in causa aveva prospettato la natura condominiale del lastrico di copertura, rivendicandone la proprietà esclusiva, peraltro, senza darne la prova, con la conseguenza che la corte di merito ha ritenuto la proprietà comune del lastrico di copertura di un immobile in capo ai partecipanti al condominio secondo la previsione di legge).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 102.

Massime precedenti Conformi: N. 15547 del 2005 Rv. 582919 - 01

6. INTERVENTO VOLONTARIO

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8096 del 14/03/2022 (Rv. 664576 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO.

Relatore: ROSSETTI MARCO.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (TORTORELLA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 176 FORMA E TEMPO DELL'INTERVENTO

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - FORMA E TEMPO DELL'INTERVENTO Intervento volontario - Contraddittorio tra le parti sulla domanda dell'interventore - Instaurazione - Momento - Rilevanza ai fini dell'interruzione della prescrizione.

In caso di domanda proposta dall'interventore volontario, l'effetto interruttivo della prescrizione si verifica al momento in cui l'atto di intervento pervenga a conoscenza, di fatto o legale, della controparte, e quindi, in tempi diversi a seconda che la sua costituzione abbia luogo mediante la presentazione della relativa comparsa in udienza oppure con il deposito della stessa in cancelleria, atteso che, nel primo caso, il destinatario della domanda, che risulti costituito in giudizio, ne viene immediatamente a conoscenza, mentre nel secondo il medesimo destinatario ne viene a conoscenza alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi dell'art. 267, comma 2, c.p.c., ovvero, in mancanza, all'udienza successiva; qualora, poi, la parte sia rimasta contumace, il predetto effetto si realizza all'atto della notifica della comparsa di intervento contenente la domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 267, Cod. Proc. Civ. art. 292.

Massime precedenti Conformi: N. 20297 del 2014 Rv. 632427 - 01

7. SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 8624 del 16/03/2022** (Rv. 664465 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

H. (CARLIN MONICA) contro T. (CORONA PATRIZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 01/07/2019

046 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - 051 SCIoglimento - IN GENERE

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIoglimento - IN GENERE Art. 111 c.p.c. - Trasferimento della res litigiosa a titolo particolare in corso di giudizio di divisione - Applicabilità.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 233 A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

L'art. 111 c.p.c. enuncia una regola di carattere generale per la quale, anche in caso di trasferimento a titolo particolare della res litigiosa nel corso del processo, questo deve proseguire nei confronti dell'alienante, fatta salva la facoltativa possibilità di intervento dell'acquirente, tenuto in ogni caso a risentire degli effetti della pronuncia emessa nei confronti del dante causa, ed è, pertanto, applicabile anche in materia di giudizio di divisione, non sussistendo ragioni peculiari che ostino a tale operatività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111.

Massime precedenti Vedi: N. 2188 del 1981 Rv. 412921 - 01, N. 78 del 2013 Rv. 624729 - 01, N. 4891 del 1993 Rv. 482046 - 01

8. MEZZI DI PROVA IN GENERALE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 7363 del 07/03/2022** (Rv. 664207 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **GORJAN SERGIO.** Relatore: **GORJAN SERGIO.**

V. (STARVAGGI PAOLO) contro C. (MAZZU' CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 25/10/2016

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 001 IN GENERE

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Nullità del contratto – Conseguenza della commissione di un reato – Prova del reato e della nullità – Sentenza di patteggiamento – Condizioni.

Nel giudizio civile diretto alla dichiarazione di nullità di un contratto per contrarietà a norma imperativa (nella specie contratto di appalto conseguenza del reato di turbativa d'asta), la sentenza penale di patteggiamento, riconoscendo il reato di turbativa d'asta, può costituire idoneo elemento di valutazione in ordine alla commissione del reato ed alla conseguente nullità, unitamente alle risultanze complessive degli accertamenti condotti dal giudice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654.

Massime precedenti Vedi: N. 20170 del 2018 Rv. 650182 - 01

9. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10142 del 29/03/2022** (Rv. **664405 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**.

Relatore: **SCODITTI ENRICO**.

B. (TORINO RAFFAELE) contro T. (DE MAJO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/04/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione di atti processuali entro un termine perentorio - Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Istanza di rimessione in termini - Onere della parte - Fattispecie.

In caso di notifica, da compiersi entro un termine perentorio, di un atto processuale all'interno del processo e non andata a buon fine, il notificante ha l'onere di riprendere, immediatamente e tempestivamente il procedimento notificatorio, non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile la decadenza che può essere ovviata col completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte stessa, salva la necessità di richiedere l'intervento del giudice per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. qualora non sia possibile una semplice e ragionevolmente tempestiva effettuazione della nuova notifica per l'esigenza di rispettare un termine in favore del destinatario dell'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha corretto la motivazione della Corte di merito, la quale non aveva considerato che se l'attrice avesse di propria iniziativa ripreso il procedimento notificatorio, la citazione, volta all'integrazione del contraddittorio, sarebbe comunque risultata nulla per mancato rispetto del termine minimo prescritto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 153.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17352 del 2009 Rv. 609264 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9232 del 22/03/2022** (Rv. **664261 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **RUBINO LINA**.

Relatore: **RUBINO LINA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

U. (CONGIATU UMBERTO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 30/01/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 205 AL PROCURATORE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Nomina di nuovo procuratore esercente fuori circoscrizione con elezione di domicilio presso lo stesso - Notificazione presso l'indirizzo PEC indicato al Consiglio dell'ordine e risultante dal ReGIndE - Necessità - Espressa revoca della precedente domiciliazione - Omissione - Irrilevanza.

Nel caso di nomina di nuovo procuratore con elezione di domicilio presso il suo studio, situato in luogo diverso rispetto a quello ove ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede, la notificazione degli atti processuali deve essere effettuata presso l'indirizzo PEC da costui indicato al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza, e risultante dal ReGIndE, in virtù di quanto disposto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

2014, restando, pertanto, inefficace la domiciliazione presso il precedente difensore, indipendentemente dal fatto che non sia stata espressamente revocata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 52 com. 1 lett. B, Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Legge 11/08/2014 num. 114 art. 1, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82.

Massime precedenti Vedi: N. 14140 del 2019 Rv. 654325 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022 (Rv. 664440 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

I. (NICASTRO CRISTINA) contro S. (MILONE MARIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/02/2020

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 205 AL PROCURATORE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Invio mediante "pec" - Validità - Perfezionamento - Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna - Presunzione di conoscenza - Sussistenza - Mancata lettura dell'allegato a causa di un malfunzionamento del computer del destinatario - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che la produzione della dichiarazione scritta del soggetto che gestiva la casella di posta elettronica della società ricorrente - nella quale si faceva riferimento a generici "malfunzionamenti" - non dimostrasse con certezza che la stessa ricorrente non avesse potuto avere conoscenza della specifica notificazione dell'atto, né che tale impossibilità fosse conseguenza di un evento non imputabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335, Legge 17/12/2012 num. 221, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis.

Massime precedenti Conformi: N. 20039 del 2020 Rv. 658823 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17968 del 2021 Rv. 661836 - 01

10. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022 (Rv. 664451 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

C. (MARINELLI ROBERTO) contro E. (LONGO LUCIO FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 29/07/2019

138 PROVA CIVILE - 212 ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Principio di non contestazione - Contenuto - Fattispecie.

138 PROVA CIVILE - 221 DISPONIBILITA' DELLE PROVE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE In genere.

Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 167.

Massime precedenti Vedi: N. 16970 del 2018 Rv. 649635 - 01, N. 26908 del 2020 Rv. 659902 - 01, N. 2223 del 2022 Rv. 663641 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9441 del 23/03/2022 (Rv. 664567 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

C. (OCCHIPINTI RINALDO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/03/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 108 RICONVENZIONALE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Domanda riconvenzionale formulata da un convenuto nei confronti dell'altro - Modalità di proposizione - Istanza di differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. - Necessità - Esclusione.

Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 269.

Massime precedenti Conformi: N. 6846 del 2017 Rv. 643373 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 12662 del 2021 Rv. 661320 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9978 del 28/03/2022 (Rv. 664327 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

S. (CORBO NICOLA) contro P. (DE GIOVANNI GIOVANNANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 104 MODIFICAZIONI

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Domanda nuova - Disciplina ex art. 183 c.p.c. - Versione introdotta dalla l. n. 353 del 1990, modificata dal d.l. n. 432 del 1995, conv. dalla l. n. 534 del 1995 - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto - Proponibilità in udienza o nel primo termine di trenta giorni ex art. 183, comma 5, c.p.c..

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 105 NUOVA DOMANDA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

Ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nella versione introdotta dalla l. n. 353 del 1990, in vigore dal 30 aprile 1995, e poi modificata ex d.l. n. 432 del 1995, convertito nella l. n. 534 del 1995, la domanda nuova dell'attore, ammissibile nei limiti in cui costituisca conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, può essere formulata oltre che nel corso dell'udienza, ai sensi del comma 4, anche, ove richiesto, nel primo termine perentorio di trenta giorni fissato dal giudice ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 163, Legge 26/11/1990 num. 353, Decreto Legge 18/10/1995 num. 432, Legge 20/12/1995 num. 534.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7340 del 07/03/2022 (Rv. 664247 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

E. (BOLOGNA SERGIO MASSIMILIANO) contro U. (MAZZOLENI ROBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/06/2018

138 PROVA CIVILE - 080 FOTOGRAFICHE

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
Disconoscimento della sottoscrizione di copia di scrittura privata - Proposizione dell'istanza di verifica - Successiva produzione dell'originale - Omessa reiterazione del disconoscimento - Eccezione di decadenza - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In caso di disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia, la proposizione dell'istanza di verifica non impedisce di far valere, dopo l'acquisizione in giudizio dell'originale del documento, il mancato rispetto dell'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale, non potendosi configurare una rinuncia tacita ad eccepire una decadenza prima che questa si sia verificata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale l'opponente aveva disconosciuto la copia del documento, aveva ritenuto fondata, indipendentemente dalla precedente istanza di verifica, l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposto con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, cioè, dopo la produzione, con la comparsa di costituzione, dell'originale della scrittura privata già disconosciuta in copia e la mancata reiterazione del disconoscimento entro la prima udienza di trattazione, momento in cui si era verificata la predetta decadenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216.

Massime precedenti Vedi: N. 3241 del 2012 Rv. 621413 - 01, N. 5189 del 2002 Rv. 553653 - 01, N. 16551 del 2015 Rv. 636339 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9952 del 28/03/2022 (Rv. 664299 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

S. (ALLETTO DIEGO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/01/2020

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 043 DI CONDANNA GENERICA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA Domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile - Sentenza di condanna generica - Ammissibilità - Presupposti.

Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta, limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278.

Massime precedenti Conformi: N. 4051 del 2011 Rv. 616002 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20894 del 2017 Rv. 645397 - 01, N. 11460 del 2007 Rv. 596722 - 01, N. 28514 del 2017 Rv. 646362 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 8581 del 16/03/2022 (Rv. 664596-02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.)

W. (BERRUTI PAOLO) contro F. (PASSALACQUA MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2018

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 043 DI CONDANNA GENERICA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA Domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni - Sentenza di condanna generica - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

Nel giudizio di risarcimento del danno, in cui l'attore abbia proposto domanda di condanna specifica, il giudice può, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., pronunciare una sentenza non definitiva di condanna generica al risarcimento, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo per la liquidazione del danno, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate, mentre non può, in mancanza di accordo delle parti, definire il giudizio con una pronuncia limitata all'"an" del diritto, rinviando la determinazione del "quantum" ad altro giudizio, perchè così ometterebbe di pronunciarsi su una parte della domanda e consentirebbe all'attore di eludere le preclusioni maturate nel processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 4.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 9404 del 2011 Rv. 618037 - 01, N. 9952 del 2022 Rv. 664299 - 01

11. PROCEDIMENTI DINANZI AL GIUDICE DI PACE

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10189 del 30/03/2022 (Rv. 664458 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

L. (PAGLIARA MASSIMO) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 30/05/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 166 SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE Chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto nel giudizio dinanzi al giudice di pace - Forme e termini - Individuazione - Ammissibilità della richiesta di autorizzazione ad evocare un terzo in udienza successiva alla prima - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il convenuto che intenda chiamare in causa un terzo ha l'onere di costituirsi nel termine di rito e, a pena di decadenza, farne esplicita richiesta nell'atto di costituzione, chiedendo nel contempo il differimento della prima udienza, a cui il predetto giudice deve dar luogo anche nel caso in cui lo stesso convenuto si costituisca direttamente alla prima udienza e si renda necessario provvedervi in base all'attività svolta dalle parti in tale udienza. Al di fuori di dette situazioni processuali al convenuto non è consentito di invocare la chiamata in causa di un terzo all'udienza successiva alla prima che eventualmente venga celebrata, ostandovi la struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 269, Cod. Proc. Civ. art. 311, Cod. Proc. Civ. art. 320.

Massime precedenti Conformi: N. 9350 del 2008 Rv. 602738 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8108 del 2016 Rv. 639478 - 01

12. VICENDE ANOMALE

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6998 del 03/03/2022 (Rv. 664441 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

H. (SCARANO ANTONIO ANGELO) contro M. (PAOLETTI FRANCESCO)

Regola sospensione

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 228 NECESSARIA

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Processo pregiudicante - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Ammissibilità - Fondamento.

150 RICORSI AMMINISTRATIVI - 031 DECISIONE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - DECISIONE In genere.

La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. può essere disposta anche quando il processo pregiudicante venga individuato nella proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, al quale va riconosciuta, alla luce dell'evoluzione del sistema normativo - di cui sono indici significativi, da un lato, l'art. 69 della l. n. 69 del 2009 (laddove prevede la possibilità, per il Consiglio di Stato chiamato ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, di sollevare incidente di costituzionalità ed abolisce la facoltà del Ministro di discostarsi dal parere dello stesso Consiglio di Stato) e, dall'altro lato, l'art. 112, lett. b), del codice del processo amministrativo (che configura la tutela mediante ottemperanza in relazione alla decisione resa dal giudice amministrativo sul ricorso straordinario) - natura di procedimento giurisdizionale con una marcata connotazione di specialità, in quanto semplificato, in unico grado ed imperniato sul sostanziale assenso delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295, DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 8, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 69, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 112.

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 11964 del 2011 Rv. 617633 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2065 del 2011 Rv. 616021 - 01, N. 23464 del 2012 Rv. 624353 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9470 del 23/03/2022 (Rv. 664320 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

B. (MONDELLI DONATO) contro B. (MAZZI CINZIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/02/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 228 NECESSARIA

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Rapporto di pregiudizialità tra cause - Sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. - Decisione non definitiva sul giudizio pregiudicante - Conseguenze - Poteri del giudice della causa pregiudicata ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., ivi compresa la sospensione facoltativa - Fattispecie.

Qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la ricorrenza di una ipotesi di sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c. tra un giudizio di divisione ereditaria ed un giudizio pendente in Cassazione diretto ad escludere dalla divisione un bene mantenuto in comunione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295, Cod. Proc. Civ. art. 297, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21763 del 2021 Rv. 662227 - 03

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7075 del 03/03/2022** (Rv. **664115 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

M. (TEDESCHI GUIDO UBERTO) contro F. (BENVENUTO GIANFRANCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 17/11/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 144 INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Mancata osservanza delle norme relative - Deducibilità ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo - Esclusione - Fondamento.

Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300.

Massime precedenti Conformi: N. 15031 del 2016 Rv. 640714 - 01

13. APPELLO

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 7772 del 10/03/2022** (Rv. **664194 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

C. (PONTE TERENCE FULVIO RAFFAELE) contro P. (CAGLIANONE GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/08/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 011 CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE - Requisiti - Avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Mancanza - Nullità - Esclusione - Fondamento.

L'art. 342 c.p.c. non richiede che l'atto di appello da proporsi con citazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., a tenore del quale la costituzione, oltre i termini di legge, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comportano la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 342.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9407 del 2013 Rv. 625811 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 10164 del 30/03/2022** (Rv. **664467 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

L. (RICCI MASSIMO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/01/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 031 FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado - Vizio del procedimento di secondo grado - Esclusione - Nullità della sentenza - Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione per difetto di motivazione - Condizioni - Omessa considerazione di un documento - Prova - Necessità - Onere di attivazione della parte di acquisire i documenti favorevoli - Fattispecie.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 074 PROVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE In genere.

138 PROVA CIVILE - 232 PRODUZIONE DI DOCUMENTI

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

La mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non determina di per sé un vizio del procedimento o la nullità della sentenza di secondo grado, potendo, al più, integrare il vizio di difetto di motivazione per omessa consultazione di un documento che in tale fascicolo era presente, purché venga dimostrato, anche avvalendosi della facoltà di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti presenti nei fascicoli delle controparti ai sensi dell'art. 76, disp. att., c.p.c., che il giudice d'appello non abbia tratto "aliunde" la conoscenza del contenuto di tale documento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondato il lamentato difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, non potendosi escludere che, nonostante la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, il giudice d'appello avesse reperito nei fascicoli delle parti una copia della consulenza tecnica d'ufficio precedentemente espletata e menzionata nella decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76.

Massime precedenti Vedi: N. 9498 del 2019 Rv. 653795 - 01, N. 40606 del 2021 Rv. 663229 - 01, N. 3465 del 1968 Rv. 336600 - 01

Sez. **2 - , Ordinanza n. 6729 del 01/03/2022** (Rv. **664175 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

C. (SCALA ANGELO) contro M. (IOSSA ANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/07/2016

058 CONTRATTI IN GENERE - 039 ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Domanda di accertamento della proprietà sulla base di contratto di vendita per scrittura privata - Fungibilità con la domanda proposta in appello di trasferimento in esecuzione di preliminare di vendita - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Qualora nel primo grado di giudizio sia proposta domanda di accertamento della proprietà sulla base di contratto di vendita per scrittura privata, la successiva domanda proposta in appello diretta a conseguire il trasferimento della proprietà di un immobile ex art. 2932

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

c.c. è inammissibile, presentando "petita" immediati diversi, atteso che la modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è possibile solo nel giudizio di primo grado, al fine di non determinare la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, né l'allungamento dei tempi processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Difformi: N. 659 del 2017 Rv. 642216 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9844 del 28/03/2022 (Rv. 664325 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

L. (LAMBERTO MARIA CARLA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/05/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 023 NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Appello - Eccezioni non accolte e necessità di loro espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Ambito applicativo - Estensione a eccezioni rilevabili d'ufficio - Esclusione - Fondamento - Limiti - Pronuncia espressa o implicita di rigetto delle stesse - Necessità di appello incidentale - Sussistenza - Ragioni.

Nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 11259 del 2011 Rv. 617799 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01, N. 7940 del 2019 Rv. 653280 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9211 del 22/03/2022 (Rv. 664556 - 02)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

B. (COLOMBA VITTORIO) contro F. (GOBIO CASALI PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/04/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 124 FORMA E CONTENUTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO Allegazioni in fatto

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

- Proponibilità per la prima volta nel giudizio di rinvio - Divieto di "nova" in appello - Sussistenza - Fondamento.

Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345.

Massime precedenti Vedi: N. 2529 del 2018 Rv. 647921 - 01

14. GIUDICATO

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022 (Rv. 664109 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

R. (SPADARO MARCO) contro I. (GARGANI BENEDETTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/06/2014

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 005 GIUDICATO FORMALE

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE - Giudicato esterno - Eccezione - Onere probatorio dell'eccepiente - Oggetto.

La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 324.

Massime precedenti Conformi: N. 20974 del 2018 Rv. 650322 - 01 Rv. 650322 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7612 del 09/03/2022 (Rv. 664210 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

C. (PROIETTI LIVIO) contro T. (COLAZINGARI ERMINIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/11/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 162 ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO - IN GENERE Sentenza di primo grado - Estromissione di una parte per difetto legittimazione passiva - Portata - Statuizione di rigetto - Mancata censura in appello sul punto - Conseguente formazione del giudicato.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La decisione con cui il giudice di primo grado estromette dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata, con la conseguenza che, ove l'attore non abbia proposto appello sul punto, non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, il quale non poteva rilevare la questione d'ufficio, atteso il giudicato formatosi al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 346.

Massime precedenti Vedi: N. 745 del 2000 Rv. 533088 - 01, N. 8693 del 2015 Rv. 635078 - 01

15. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 1 - , **Sentenza n. 8581 del 16/03/2022** (Rv. **664596 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. *P.M. FICHERA GIUSEPPE*. (Conf.)

W. (BERRUTI PAOLO) contro F. (PASSALACQUA MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 219 INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
Domanda di condanna specifica al risarcimento dei danni - Sentenza di condanna generica - Impugnazione del convenuto soccombente - Deduzione della violazione della regola che impedisce la separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 043 DI CONDANNA GENERICA
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA In genere.

Il convenuto soccombente ha interesse all'impugnazione della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, nel caso in cui l'attore abbia proposto nel giudizio di primo grado una domanda di condanna specifica e con l'impugnazione sia dedotta la violazione della regola dell'impossibilità di separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum", sia perché la sentenza di condanna generica costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c, sia perché la pronuncia sull'inesistenza del diritto azionato amplia la sfera giuridica del convenuto, eliminando il rischio che egli subisca la condanna specifica al risarcimento dei danni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 4, Cod. Civ. art. 2818

Massime precedenti Difformi: N. 20609 del 2013 Rv. 627941 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10197 del 2021 Rv. 661241 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12103 del 1995 Rv. 494765 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 3**, **Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022** (Rv. **664446 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

T. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro L. (PISTILLI MASSIMO)

Rigetta, TRIBUNALE VITERBO, 27/11/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 252 DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Tempestività dell'impugnazione - Accertamento d'ufficio - Sanabilità della decadenza - Insussistenza.

L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327.

Massime precedenti Conformi: N. 11666 del 2015 Rv. 635597 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26703 del 2018 Rv. 651169 - 01

Sez. **6 - 3**, **Ordinanza n. 7356 del 07/03/2022** (Rv. **664444 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

T. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro B.

Rigetta, TRIBUNALE VITERBO, 26/11/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 252 DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Tardività dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio - Stimolazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Violazione dell'art. 6 CEDU - Esclusione - Ragioni.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 026 PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO In genere.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 133 POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE In genere.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 010 SENTENZA - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1.

Massime precedenti Vedi: N. 6218 del 2019 Rv. 652803 - 01, N. 11666 del 2015 Rv. 635597 - 01, N. 26703 del 2018 Rv. 651169 - 01, N. 15019 del 2016 Rv. 641276 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10138 del 29/03/2022 (Rv. 664404 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

G. (ALVISI RINALDO) contro U. (NANNA ROCCO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 13/05/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 224 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Notificazione della sentenza in copia non autentica - Nullità della notificazione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Idoneità e far decorrere il termine breve per impugnare - Fattispecie.

La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comporta l'ineidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notificazione della copia del provvedimento impugnato, a sua volta pervenuta al notificante dalla cancelleria in esecuzione dell'adempimento imposto dall'art. 133 c.p.c., in quanto la stessa era stata effettuata a mezzo p.e.c. dal procuratore della parte notificante e non vi era contestazione circa la sua corrispondenza all'originale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 133.

Massime precedenti Conformi: N. 16317 del 2004 Rv. 575996 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 4454 del 1997 Rv. 504508 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8722 del 17/03/2022 (Rv. 664503 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

R. (CILIENTO LORENZO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 21/07/2020

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014 - Rilevanza ai fini del computo del termine ex art. 327 c.p.c. - Condizioni.

Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, - nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. - la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif.,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327, Legge 07/10/1969 num. 742, Legge 10/11/2014 num. 162, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16, *Massime precedenti Conformi*: N. 30053 del 2020 Rv. 660149 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 17949 del 2021 Rv. 661957 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7180 del 04/03/2022 (Rv. 664197 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

L. (MARCHESANO VITANTONIO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/06/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 233 PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
Notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione - Fondamento - Obbligo del procuratore trasferitosi di comunicare la variazione all'altra parte - Sussistenza - Esclusione.

La notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo", che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, poiché il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo, tale onere essendo previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330.

Massime precedenti Conformi: N. 14083 del 2017 Rv. 644416 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9013 del 21/03/2022 (Rv. 664555 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

A. (NOTO ANTONINO) contro S. (MONASTERO ORAZIO MARIA DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/01/2020

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 167 CHIAMATA IN GARANZIA

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Chiamata in causa del terzo garante - Effetti -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Impugnazione proposta dall'attore soccombente - Evocazione in appello del garante - Necessità - Fondamento.

La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331.

Massime precedenti Conformi: N. 33481 del 2021 Rv. 662842 - 01, N. 25822 del 2017 Rv. 646026 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 21366 del 2020 Rv. 659563 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01

16. RICORSO PER CASSAZIONE

16.1. MOTIVI

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7995 del 11/03/2022 (Rv. 664430 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: VARRONE LUCA.

Q. (PASANISI BERNARDINO) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TARANTO, 03/11/2020

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 027 PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Decisione di appello nel merito - Motivazione "ad abundantiam" sull'inammissibilità - Impugnazione relativa alla sola motivazione dell'inammissibilità - Interesse all'impugnazione - Esclusione.

E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, ove tale rilievo sia avvenuto "ad abundantiam" e costituisca un mero "obiter dictum", che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 360.

Massime precedenti Conformi: N. 30354 del 2017 Rv. 647172 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 11675 del 2020 Rv. 657952 - 01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 3840 del 2007 Rv. 595555 - 01, N. 24469 del 2013 Rv. 627991 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10258 del 30/03/2022 (Rv. 664538 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

*I. (DI GIOVANNI ALESSANDRO) contro H. (ILACQUA ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 12/05/2018*

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

058 CONTRATTI IN GENERE - 163 CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - Giudizio sulla necessità dell'approvazione per iscritto - Proponibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione - Fondamento.

Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità perché la valutazione circa la natura della clausola richiede un giudizio di fatto che si può formulare soltanto attraverso l'interpretazione della clausola stessa nel contesto complessivo del contratto, allo scopo di stabilirne il significato e la portata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26987 del 2009 Rv. 611183 - 01, N. 13359 del 2004 Rv. 576441 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022 (Rv. 664432 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

G. (MARINO ROBERTO) contro S. (RUVITUSO ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/06/2020

058 CONTRATTI IN GENERE - 063 INDICAZIONI ESEMPLIFICATIVE

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INDICAZIONI ESEMPLIFICATIVE - Sottoscrizione integrante specifica approvazione - Accertamento del giudice di merito - Doppia conforme - Sindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di clausole vessatorie, l'accertamento se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o meno il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo formulato ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in quanto, in presenza di una "doppia conforme", il ricorrente non aveva messo in evidenza, agli effetti dell'art. 348 ter, comma 5 c.p.c., le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 166 del 1996 Rv. 495306 - 01, N. 26774 del 2016 Rv. 643244 - 03

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022** (Rv. **664193 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

E. (BOZZELLI GIANLUCA) contro P. (DE SIMONE MARIA ROSARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/12/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Doppia conforme - Motivo di impugnazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Presupposti - Integrale corrispondenza delle due decisioni di merito - Necessità - Esclusione - Medesimo iter logico-argomentativo - Sufficienza.

Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5.

Massime precedenti Vedi: N. 28174 del 2018 Rv. 651118 - 01, N. 24395 del 2020 Rv. 659540 - 01, N. 26774 del 2016 Rv. 643244 - 03

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022** (Rv. **664330 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

P. (PILO STEFANO) contro V. (NICOLINI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 19/01/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 146 VIZI DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Giudizio di cassazione - Motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Nozione di fatto storico - Casi di esclusione.

In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5.

Massime precedenti Vedi: N. 17761 del 2016 Rv. 641174 - 01, N. 5795 del 2017 Rv. 643401 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022** (Rv. **664120 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.**

Relatore: **PARISE CLOTILDE.**

S. (SETTIMI GUIDO) contro D. (SOLDINI PATRIZIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/03/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 146 VIZI DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Riduzione del sindacato di legittimità al «minimo costituzionale» - Censura di insufficienza della motivazione - Inammissibilità - Vizi deducibili - Individuazione.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Costituzione art. 111 com. 6.

Massime precedenti Conformi: N. 22598 del 2018 Rv. 650880 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022** (Rv. **664061 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.** Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

S. (RIGHINI PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 10/06/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 146 VIZI DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - Sentenza - Motivazione apparente - Vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.

Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5.

Massime precedenti Conformi: N. 13977 del 2019 Rv. 654145 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3819 del 2020 Rv. 656925 - 02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , Sentenza n. 7187 del 04/03/2022 (Rv. 664394 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)
E. (SCACCABAROZZI CRISTINA) contro F. (TROIANO ANTONELLA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2019

138 PROVA CIVILE - 228 VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito - Errore di percezione ed errore di valutazione - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il motivo con cui si contestava l'oggettivo travisamento, a causa di un errore percettivo, del contenuto di una missiva, alla quale la Corte d'appello aveva attribuito una valenza confessoria circa il riconoscimento di pretesi difetti di beni che, in realtà, non erano mai stati consegnati all'acquirente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4.

Massime precedenti Conformi: N. 27033 del 2018 Rv. 651251 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 24395 del 2020 Rv. 659540 - 02

Sez. 1 - , **Sentenza n. 8584 del 16/03/2022** (Rv. **664367 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. P.M. **FICHERA GIUSEPPE**. (Conf.)

C. (SICILIANO DOMENICO) contro M. (GIOIOSO RAFFAELLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/11/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 146 VIZI DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Censura ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. - Consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice - Natura di fatto storico - Esclusione - Conseguenze.

L'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica che ad essa nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5.

Massime precedenti Conformi: N. 12387 del 2020 Rv. 658062 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 282 del 2009 Rv. 606211 - 01, N. 18598 del 2020 Rv. 659088 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 6774 del 01/03/2022** (Rv. **664106 - 02**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

L. (ARATO MARCO) contro L. (ARATO MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 09/03/2016

138 PROVA CIVILE - 228 VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove - Oneri di allegazione - Limiti.

In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si allega che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi: N. 1229 del 2019 Rv. 652671 - 01

16.2. RICORSO STRAORDINARIO

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9742 del 25/03/2022** (Rv. **664371 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (GUARINO FRANCESCO) contro P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PISA, 19/06/2016

173 TRASCRIZIONE - 061 RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - ORARIO D'UFFICIO - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Procedimento ex art. 745 c.p.c. - Natura di giurisdizione volontaria - Fondamento - Conseguenze - Condanna alle spese - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Ragioni.

Il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi direttore dell'Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall'art. 745 c.p.c., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il presidente del tribunale si limita a "sentire" il Conservatore e il relativo provvedimento è insuscettibile di passare in giudicato; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 745, Costituzione art. 111.

Massime precedenti Conformi: N. 15131 del 2015 Rv. 636206 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7266 del 04/03/2022 (Rv. 664170 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

L. (ANASTASIA CHIARAMARIA) contro L. (ZANFRAMUNDO ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/08/2020

082 FAMIGLIA - 336 POTESTA' DEI GENITORI

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Famiglia - Separazione personale tra i coniugi - Provvedimenti provvisori relativi all'affidamento dei figli minori - Reclamabilità in Corte d'Appello - Esclusione - Ricorribilità per Cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 171 PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In materia di separazione personale tra i coniugi, i provvedimenti provvisori pronunciati dal giudice istruttore nel corso del giudizio, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, sono suscettibili di modifica o revoca in sede di decisione del giudizio di merito e, in quanto provvedimenti interinali e provvisori, non possono essere oggetto di reclamo in Corte d'appello. Ne consegue altresì che, dovendo escludersi la ricorrenza dei caratteri della definitività e della decisorietà, nei loro confronti non è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Per le medesime ragioni non è ammissibile ricorso per cassazione sul provvedimento di reclamo adottato dalla Corte d'Appello avverso i provvedimenti presidenziali in tema di affidamento dei figli minori, trattandosi di provvedimento endoprocedurale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 737, Cod. Proc. Civ. art. 739, Cod. Proc. Civ. art. 741, Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 33612 del 2021 Rv. 663106 - 01, N. 614 del 2022 Rv. 663555 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 (Rv. 664370 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO.

Relatore: CAIAZZO ROSARIO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

M. (MANENTE MARIA TERESA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/07/2021

082 FAMIGLIA - 336 POTESTA' DEI GENITORI

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale - Pronuncia anche in via non definitiva - Decisione sul reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In materia di provvedimenti "de potestate" ex artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "rebus sic stantibus", anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato "in via non definitiva", trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale. (Principio affermato in un giudizio in cui il Tribunale per i minorenni aveva disposto la decadenza della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale, il collocamento del minore in una casa famiglia e la temporanea sospensione di ogni rapporto tra il minore e la madre).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333, Cod. Civ. art. 336, *Massime precedenti Conformi*: N. 1668 del 2020 Rv. 656983 - 01.

Massime precedenti Difformi: N. 2816 del 2022 Rv. 663800 - 01

16.3. PROCURA

Sez. L - , Ordinanza n. 9935 del 28/03/2022 (Rv. 664232 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: DI PAOLA LUIGI. Relatore: DI PAOLA LUIGI.

S. (RESCIGNO PIETRO) contro S. (ZAMBELLI ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/11/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 135 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura rilasciata a margine o in calce o su foglio separato materialmente congiunto - Requisito della specialità - Sussistenza - Necessità del suo riferimento espresso ed esclusivo al giudizio di legittimità - Esclusione - Fattispecie.

La procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione o anche su un foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto validamente rilasciata la procura, apposta su foglio separato unito al ricorso, il cui contenuto, seppur formulato genericamente, non si presentava incompatibile con la volontà della parte di conferire mandato ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, atteso il richiamo all'art. 373 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 373.

Massime precedenti Conformi: N. 18468 del 2014 Rv. 632042 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28146 del 2018 Rv. 651515 - 01, N. 1428 del 2005 Rv. 579181 - 01

16.4. CONTENUTO DEL RICORSO

Sez. U - , **Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022** (Rv. **664409 - 01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.

S. (DEMARIA CLAUDIO) contro P. (ROSSI MICHELA)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 05/03/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Principio di autosufficienza del ricorso - Requisito ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Interpretazione alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - Onere di trascrizione integrale di atti e documenti - Esclusione - Condizioni.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 7186 del 2022 Rv. 664245 - 01, N. 6769 del 2022 Rv. 664103 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34469 del 2019 Rv. 656488 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6769 del 01/03/2022** (Rv. **664103 - 01**)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

I. (MANZI ANDREA) contro A. (PAFUNDI GABRIELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/04/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Principio di autosufficienza - Interpretazione alla luce della sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021 - Contenuto

In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8077 del 2012 Rv. 622361 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7186 del 04/03/2022 (Rv. 664245 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: FIECONI FRANCESCA. Relatore: FIECONI FRANCESCA.

R. (NUNZIANTE CESARO CARLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/09/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Principio di autosufficienza del ricorso - Requisiti ex art. 366, comma 1, nn. 3) e 6), c.p.c. - Compatibilità con l'art. 6 CEDU - Sussistenza - Divieto di eccessivo formalismo (sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021) - Portata.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, va interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, risultando compatibile con il diritto fondamentale di accedere al giudice di legittimità e con il principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, purché i filtri di ammissibilità ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., collegati alla tecnica di redazione del ricorso, non vengano letti in maniera eccessivamente formale, al solo scopo di fronteggiare il forte afflusso di procedimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34469 del 2019 Rv. 656488 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 8117 del 14/03/2022 (Rv. 664252 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

P. (LEONE COSIMO) contro C. (BRIGANDI' ELISA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/04/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Principio di autosufficienza del ricorso - Requisiti ex art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c. - Divieto di eccessivo formalismo (sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021) - Portata.

Il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6.

Massime precedenti Vedi: N. 24432 del 2020 Rv. 659427 - 01, N. 13312 del 2018 Rv. 648924 - 01, N. 8425 del 2020 Rv. 658196 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022 (Rv. 664046 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.
I. (CASTRIGNANO' COSIMO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 30/10/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 183 ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO
- ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - Omessa esposizione dei fatti di causa -
Inammissibilità - Integrazione con gli atti di causa - Esclusione - Fondamento.

Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 17036 del 2018 Rv. 649425 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11308 del 2014 Rv. 630843 - 01

16.5. PROCEDIMENTO

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7068 del 03/03/2022 (Rv. 664113 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: SOLAINI LUCA. Relatore: SOLAINI LUCA.
S. (CAPPELLETTO MARCO) contro L. (SABBATUCCI PAOLO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 26/11/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 087 DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
Deposito dei contratti o accordi collettivi - Onere - Principio di strumentalità delle forme processuali - Riproduzione nel ricorso per cassazione della norma contrattuale sulla quale si basano principalmente le censure - Sufficienza - Condizioni - Fondamento.

L'onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali - nel rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost., letto in coerenza con l'art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli - anche mediante la riproduzione, nel corpo dell'atto d'impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purché il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, nell'elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d'ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modo alla S.C. tutti gli elementi per verificare l'esattezza dell'interpretazione offerta dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6, *Massime precedenti Conformi*: N. 15437 del 2014 Rv. 631850 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21358 del 2010 Rv. 615392 - 01, N. 195 del 2016 Rv. 638424 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8674 del 17/03/2022 (Rv. 664447 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

U. (BATTIATI RICCARDO) contro S. (MINERVINI NICOLA)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/06/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 086 TERMINE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - TERMINE
Notificazione del ricorso per cassazione non seguita da tempestivo deposito dello stesso - Nuova notificazione del medesimo ricorso - Termine per la notificazione del controricorso - Decorrenza - Dalla seconda notificazione del ricorso - Ragioni.

Ove il ricorso per cassazione sia stato notificato due volte alla stessa parte, per essere poi tempestivamente depositato solo dopo la seconda notificazione, è con riferimento a quest'ultima che decorre il termine per la notificazione del controricorso, dal momento che solo in tale momento può dirsi sorto l'interesse a contraddire, anche al solo fine di eccepire un motivo di improcedibilità, potendosi prima fare affidamento sul fatto che, in mancanza di tempestivo deposito dopo la prima notificazione, la causa non sarebbe stata coltivata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7454 del 2020 Rv. 657417 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8096 del 14/03/2022 (Rv. 664576 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (TORTORELLA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 190 RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Giudizio introdotto da una pluralità di parti - Soccombenza del convenuto riguardo a una questione preliminare astrattamente idonea a definire il giudizio - Effettiva nei confronti di alcune parti e virtuale nei confronti di altre - Carenza di interesse al ricorso proposto contro le seconde - Ricorso incidentale di queste ultime per i motivi relativi alla soccombenza effettiva - Ammissibilità del ricorso principale - Ragioni.

Il ricorso per cassazione proposto, nel giudizio introdotto da una pluralità di parti, dalla controparte rimasta soccombente nei confronti di alcune e vittoriosa nei confronti di altre

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

e fondato solo su un motivo relativo a una questione preliminare astrattamente idonea a definire il giudizio (nella specie prescrizione) - decisa dalla sentenza impugnata in senso sfavorevole al ricorrente -, pur essendo originariamente affetto da carenza di interesse nei confronti delle parti effettivamente soccombenti per motivi diversi, deve considerarsi ammissibile qualora tali parti abbiano tempestivamente proposto ricorso incidentale, dal momento che, in conseguenza di quest'ultimo, sorge l'interesse del ricorrente principale al riesame delle questioni preliminari decise a lui sfavorevolmente, sicché il ricorso principale si trasforma in ricorso incidentale condizionato su questione che, se fondata, si mostra logicamente assorbente rispetto all'eventuale scrutinio del ricorso incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 187 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 4516 del 1977 Rv. 388118 - 01, N. 33109 del 2021 Rv. 662752 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022 (Rv. 664106 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

L. (ARATO MARCO) contro L. (ARATO MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 09/03/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 131 INTERESSE AL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO
Intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Esclusione -
Fondamento e limiti.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 233 A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO
- IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL
DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicitare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 371.

Massime precedenti Conformi: N. 25423 del 2019 Rv. 655272 - 01

16.6. DECISIONE

Sez. U - , **Sentenza n. 7514 del 08/03/2022** (Rv. **664407 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ESPOSITO LUCIA**. Relatore: **ESPOSITO LUCIA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (GIAMPAOLO FRANCESCO) contro E. (MAZZOTTA GIUSEPPE)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/04/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 159 CASSAZIONE SENZA RINVIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Ricorso per cassazione - Difetto di legittimazione "ad causam" - Conseguenze - Annullamento senza rinvio - Fondamento.

L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382, *Massime precedenti Conformi*: N. 14266 del 2006 Rv. 592292 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5375 del 2012 Rv. 622277 - 01

17. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. 1 - , **Sentenza n. 7091 del 03/03/2022** (Rv. **664121 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

C. (SABBIONI PAOLO) contro U. (FERRARI GIUSEPPE FRANCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/05/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 111 POTERI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto - Premesse logico-giuridiche della decisione - Accertamenti già compresi nell'enunciazione della regola di diritto - Vincolatività per il giudice del rinvio - Sussistenza - Fondamento.

In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2.

Massime precedenti Conformi: N. 20887 del 2018 Rv. 650434 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 3**, **Ordinanza n. 8773 del 17/03/2022** (Rv. **664448 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CAPECCI FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 119 POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Giudizio di rinvio - Posizione delle parti - Riproposizione delle impugnazioni - Necessità - Esclusione.

Nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte, essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 14306 del 2007 Rv. 598076 - 01

Sez. **3 -**, **Ordinanza n. 8997 del 21/03/2022** (Rv. **664579 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **FIECCONI FRANCESCA**. Relatore: **FIECCONI FRANCESCA**.

V. (DORIA LUIGI) contro D. (VALENTE CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/09/2018

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 018 ESERCIZIO IN SEDE PENALE

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Annullamento della sentenza penale di assoluzione con rinvio ex art. 622 c.p.p., previa derubricazione del reato da consumato a tentato - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile - Sindacato sulla diversa qualificazione giuridica operata dalla Corte - Ammissibilità - Esclusione - Obbligo di rinnovazione delle prove - Esclusione - Ragioni.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 111 POTERI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

In tema di rapporti tra processo penale e processo civile, ove la Corte di cassazione penale, pronunciandosi sul ricorso della parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato da un reato consumato, ne rilevi la prescrizione e, previa riqualificazione dello stesso alla stregua di reato tentato, rinvii il procedimento, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado d'appello, quest'ultimo è vincolato da tale qualificazione del fatto ai fini della valutazione della sussistenza dell'illecito civile, non potendo statuire sulla legittimità del "dictum" della Corte di cassazione. non essendo, peraltro, configurabile sia configurabile un obbligo per la stessa Corte di segnalare previamente alle parti l'intenzione di procedere alla suddetta riqualificazione - in conformità all'art. 111, comma 2, Cost. e all'art. 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia -, né l'obbligo, per il giudice del rinvio, di rinnovare l'istruttoria, trattandosi di una riqualificazione "in melius", ai soli fini civili, del medesimo fatto contestato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 392

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8997 del 21/03/2022** (Rv. **664579 - 03**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **FIECCONI FRANCESCA.** Relatore: **FIECCONI FRANCESCA.**

V. (DORIA LUIGI) contro D. (VALENTE CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/09/2018

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 018 ESERCIZIO IN SEDE PENALE

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE
Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile - Piena "translatio" - Conseguenze - Rivalutazione della responsabilità del danneggiante - Violazione dell'art. 6 § 2 CEDU - Esclusione - Ragioni.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 111 POTERI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, con rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado d'appello, e quest'ultimo accerti la responsabilità dell'agente, non è configurabile una violazione dell'art. 6 § 2 CEDU con riguardo al "secondo aspetto della presunzione di innocenza" considerato dalla Corte EDU nella sentenza 20 ottobre 2020, Pasquini c. Repubblica di San Marino, in quanto con il predetto rinvio si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, con la conseguenza che il giudice civile del rinvio deve procedere ad una autonoma valutazione delle prove raccolte nel processo penale al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito civile, secondo i criteri di accertamento civilistici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 2.

Massime precedenti Vedi: N. 15859 del 2019 Rv. 654290 - 01, N. 1754 del 2022 Rv. 663856 - 01, N. 517 del 2020 Rv. 656811 - 03

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7474 del 08/03/2022** (Rv. **664524 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.** Relatore: **CARADONNA LUNELLA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (DE LUCA UMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 14/04/2018

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 001 IN GENERE

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Possibilità di formulare nuove conclusioni e di emendare la domanda - Limiti - Fattispecie.

La decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina una sostanziale "translatio iudicii" dinanzi al giudice civile, sicché la Corte di appello cui sia rimesso il procedimento deve applicare le regole processuali e sostanziali proprie del giudizio civile, con conseguente legittimità della modificazione della domanda sia pure con il limite delle

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni, in ragione della ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 640 bis c.p. finalizzato alla percezione di aiuti comunitari, mentre invece avrebbe dovuto considerare che il "petitum" sostanziale, così come prospettato in sede di rinvio, era riconducibile alla richiesta in restituzione delle somme indebitamente percepite).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622.

Massime precedenti Conformi: N. 517 del 2020 Rv. 656811 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25917 del 2019 Rv. 655376 - 02

18. REVOCAZIONE

Sez. 3 - , Sentenza n. 10040 del 29/03/2022 (Rv. 664401 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

M. (PASANISI BERNARDINO) contro M. (CAPOGROSSO GIUSEPPE PIO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 30/07/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 287 ERRORE DI FATTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione (art. 391 bis c.p.c.) - Condizioni - Limiti - Erronea valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso - Rilevanza ai fini della revocazione - Esclusione - Fattispecie.

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formati sulla base di una valutazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la rilevanza dell'erroneo accertamento dell'esistenza di un giudicato interno, non trattandosi di un errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 395, comma 4, c.p.c., bensì dell'apprezzamento in diritto delle risultanze processuali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 20635 del 2017 Rv. 645048 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 442 del 2018 Rv. 646689 - 01

19. OPPOSIZIONE DI TERZO

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8590 del 16/03/2022 (Rv. 664239 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

M. (SQUINZI LAURA GIOVANNA) contro M. (PIETROSANTI MARIO LAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2016

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 261 PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO Precetto preannunciante esecuzione forzata in forma specifica per rilascio contro chi si professi proprietario – Sentenza dichiarativa dell'usucapione resa in esito ad un giudizio del quale non fu parte il precettato – Rimedio – Opposizione a precetto – Esclusione – Opposizione di terzo ordinaria con richiesta di sospensione del titolo ex art. 407 c.p.c. – Necessità.

Il soggetto che assume di essere proprietario dell'immobile oggetto di un procedimento di esecuzione per rilascio iniziato da chi, a sua volta, si professa proprietario dello stesso immobile sulla base di una sentenza che ne ha accertato l'usucapione all'esito di un precedente giudizio svoltosi contro un terzo, deve far valere la sua pretesa dominicale non con il rimedio previsto dall'art. 615, comma 1 c.p.c., bensì con l'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1 c.p.c., proposta avverso la sentenza che ne pregiudica le ragioni, di cui può altresì chiedere la sospensione ai sensi dell'art. 407 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404, Cod. Proc. Civ. art. 407, Cod. Proc. Civ. art. 615.

Massime precedenti Vedi: N. 30941 del 2017 Rv. 647299 - 01

20. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10230 del 30/03/2022 (Rv. 664461 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

B. (TEDOLDI ALBERTO) contro C. (JOUVENAL DANIELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/12/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 205 TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale - Interpretazione in ordine alla determinazione degli interessi liquidati - Accoglimento del ricorso "come da domanda" - Ammissibilità - Condizioni.

Il decreto ingiuntivo contenente l'accoglimento del ricorso monitorio "come da domanda" può rappresentare idoneo titolo esecutivo anche per il credito relativo agli interessi a condizione che, attraverso una interpretazione complessiva del provvedimento e del ricorso per ingiunzione, sia possibile individuare una specifica richiesta di liquidazione degli interessi e che la determinazione di questi possa desumersi dalla domanda complessivamente formulata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 643, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4.

Massime precedenti Vedi: N. 8576 del 2013 Rv. 625875 - 01, N. 22457 del 2017 Rv. 645770 - 01, N. 10806 del 2020 Rv. 658033 - 02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022** (Rv. **664455 - 02**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

N. (D'ERRICO VINCENZO) contro S. (ROMANO CARMELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/12/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo nei confronti del conduttore - Efficacia nei confronti del subconduttore - Sussistenza - Fondamento.

104 LOCAZIONE - 072 SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE

LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE In genere.

La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore o il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità esplicano l'efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorché quest'ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 1595 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 23302 del 2007 Rv. 600245 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24637 del 2016 Rv. 642328 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022** (Rv. **664254 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

B. (SPAGNUOLO DOMENICO) contro P. (VESPOLI LUIGI)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 11/07/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 193 PRECETTO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - Requisiti formali - Indicazione del procedimento logico giuridico e del calcolo matematico seguiti - Necessità - Esclusione.

L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 4008 del 2013 Rv. 625297 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 3**, **Ordinanza n. 7231 del 04/03/2022** (Rv. **664442 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

D. (*DEL MONTE DANIEL*) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 25/09/2020

079 ESECUZIONE FORZATA - 007 CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO Ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo - Titolo esecutivo nei confronti del terzo - Spese di registrazione dell'ordinanza - Inclusione - Conseguenze - Inammissibilità di azioni per ottenere un ulteriore titolo per le spese - Possibilità di recupero dal debitore principale - Sussistenza - Ragioni.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 001 IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, qualora il giudice dell'esecuzione pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito all'esecutato, oltre che dei crediti e delle spese del processo, del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate al creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c., con conseguente difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione; qualora l'importo dovuto per tali spese - oggetto di esplicita o comunque univoca statuizione dell'ordinanza di assegnazione - non possa essere così recuperato, esso potrà fare residualmente capo al debitore originario, tenuto, per principio generale, a rifondere al creditore le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553, Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 95

Massime precedenti Vedi: N. 15447 del 2020 Rv. 658506 - 01

Sez. **3 -**, **Sentenza n. 7349 del 07/03/2022** (Rv. **664396 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. Relatore: **DE STEFANO FRANCO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (*Conf.*)

D. (*LONGO MAURO*) contro P. (*URSINO ANNA MARIA ROSARIA*)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 19/06/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 203 SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Liquidazione delle spese di esecuzione comprensiva dei compensi e degli esborsi successivi - Riduzione prevista dal d.m. n. 55 del 2014 - Necessità di una specifica motivazione - Esclusione - Quantificazione degli esborsi già sostenuti e di quelli successivi - Onere del creditore - Sussistenza.

In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, poiché è legittima una liquidazione delle spese e dei compensi del creditore esplicitamente operata in modo da comprendere pure le competenze e gli esborsi successivi, il giudice dell'esecuzione può, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, ridurre fino al settanta per cento il compenso per la "fase di trattazione o conclusiva" di cui al punto 17 della tabella allegata al medesimo decreto senza necessità di una specifica motivazione, mentre è onere del creditore fare tempestivamente constare al giudice stesso l'esatto importo delle spese vive già sostenute e di quelle successive assolutamente indispensabili in relazione alle peculiarità del caso.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 02/04/2014 num. 55, Cod. Proc. Civ. art. 553.

Massime precedenti Vedi: N. 15447 del 2020 Rv. 658506 - 01, N. 1004 del 2020 Rv. 657012 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7342 del 07/03/2022 (Rv. 664248 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

S. (MORMILE LALAGE) contro B. (COSTA GAETANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/03/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 177 FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO Bene pignorato - Elementi identificativi - Errori negli atti di provenienza - Irrilevanza - Indicazione di dati catastali non aggiornati - Nullità del pignoramento - Esclusione - Limiti.

In tema di pignoramento immobiliare, gli errori o le imprecisioni di identificazione del bene negli atti di provenienza sono di per sé irrilevanti rispetto ai terzi di buon fede che abbiano eseguito il pignoramento dopo aver diligentemente verificato i registri immobiliari, né l'indicazione nel pignoramento o nella sua nota di trascrizione di dati catastali non aggiornati ha alcun effetto invalidante, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti al momento dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità di per sé considerata non comporti alcuna confusione sui beni che si intendono pignorare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 2841, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 2826

Massime precedenti Vedi: N. 19123 del 2020 Rv. 658885 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9877 del 28/03/2022 (Rv. 664400 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

L. (CALDERONI VINCENZO) contro B.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SULMONA, 12/06/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 068 IMMOBILIARE - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Ordine di liberazione dell'immobile pignorato - Regola generale nelle espropriazioni immobiliari - Eccezione - Immobile abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare - Finalità del provvedimento - Corrispondenza all'esigenza pubblicistica di liquidare il bene alle migliori condizioni possibili - Ragioni.

Il provvedimento ordinatorio con cui il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato costituisce regola generale nelle espropriazioni immobiliari, stante l'esplicita disciplina dei casi e dei tempi in cui è esclusa la sua emissione nei confronti del debitore e del suo nucleo familiare abitanti nel cespite staggito; l'ordine di liberazione è funzionale agli scopi del processo di espropriazione forzata e, in particolare, all'esigenza pubblicistica di garantire la gara per la liquidazione del bene pignorato alle migliori

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

condizioni possibili, notoriamente connesse, sul mercato dei potenziali acquirenti, allo stato di immediata, piena ed incondizionata disponibilità dell'immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560

Sez. 3 - , Sentenza n. 9877 del 28/03/2022 (Rv. 664400 - 02)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

L. (CALDERONI VINCENZO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SULMONA, 12/06/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 068 IMMOBILIARE - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Locazione "a canone vile" stipulata in data anteriore al pignoramento (art. 2923, comma 3, c.c.) - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Fondamento - Potestà del giudice dell'esecuzione di emettere l'ordine di liberazione - Sussistenza - Necessità di un titolo esecutivo conseguito in sede di cognizione - Esclusione - Rimedio a favore dei soggetti pregiudicati dall'ordine - Opposizione ex art. 617 c.p.c..

079 ESECUZIONE FORZATA - 221 LOCAZIONI

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI In genere.

La locazione "a canone vile" stipulata in data anteriore al pignoramento non è opponibile all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2923, comma 3, c.c. ed è inopponibile anche alla procedura o ai creditori che ad essa danno impulso, stante l'interesse pubblicistico al rituale sviluppo del processo esecutivo e, quindi, per un motivo di ordine pubblico processuale, il quale impone l'anticipazione degli effetti favorevoli dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia "ultra partes" di quest'ultimo: ne consegue che è pienamente legittima l'emanazione diretta, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'ordine di liberazione - con la successiva attuazione da parte del custode e senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva - avvalendosi delle stesse inopponibilità previste per l'aggiudicatario, potendo i vari soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento trovare tutela delle loro ragioni nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 2923 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25654 del 2010 Rv. 615226 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022 (Rv. 664260 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

S. (MORLINI LUCIA MARIA ROSARIA) contro N.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 07/02/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizioni esecutive - Formulazione di domande o deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo - Ammissibilità - Esclusione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 16541 del 2011 Rv. 618875 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022 (Rv. 664455 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

N. (D'ERRICO VINCENZO) contro S. (ROMANO CARMELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/12/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo - Accoglimento dell'opposizione - Esclusione - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Regolazione delle spese processuali - Criterio della soccombenza virtuale - Applicabilità - Fattispecie.

In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, reputando che il motivo di opposizione proposto dal subconduttore - che aveva dedotto il suo mancato coinvolgimento nel giudizio fra locatore e conduttore relativo alla risoluzione del rapporto e all'emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto - fosse comunque "ab origine" infondato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Civ. art. 1595 com. 3

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25478 del 2021 Rv. 662368 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 7877 del 10/03/2022 (Rv. 664408 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

F. (BROSO ROSARIA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/12/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 200 RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO

ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti - Termine per la riassunzione - Natura - Termine "ad quem" - Configurabilità - Conseguenze.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Nell'ipotesi di sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c., il termine di dieci giorni previsto per la riassunzione del processo ad opera della parte interessata si configura come un termine "ad quem", con la conseguenza che il creditore ben può proporre l'istanza per la fissazione dell'udienza per la prosecuzione anche prima della scadenza del termine della sospensione, diretta pertanto alla riattivazione una volta che tale termine sia spirato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 bis

Massime precedenti Vedi: N. 6015 del 2017 Rv. 643402 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8905 del 18/03/2022 (Rv. 664552 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

C. (CONTI FRANCESCO PAOLO) contro P. (PERFETTI UBALDO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/11/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 058 ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Per ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Conversione del reclamo in opposizione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

I provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, non è suscettibile di conversione nella predetta opposizione, non sussistendone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'inefficacia di un pignoramento proveniente da un soggetto già deceduto, e la conseguente estinzione della procedura esecutiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630, Cod. Proc. Civ. art. 617.

Massime precedenti Conformi: N. 8404 del 2020 Rv. 657602 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10238 del 30/03/2022 (Rv. 664566 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

M. (AMATO ALFONSO) contro V. (DI GIORGIO VALERIO)

Rigetta, TRIBUNALE CASSINO

079 ESECUZIONE FORZATA - 058 ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudice dell'esecuzione
- Provvedimenti sull'estinzione - Rimedio esperibile - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Esclusività.

Tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunciarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., per far valere l'improseguibilità della stessa dopo la verifica della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'estinzione (ovvero abbia omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verifica di una causa di estinzione non dichiarata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 630, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 14449 del 2016 Rv. 640527 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19102 del 2018 Rv. 650239 - 01

Sez. **U -** , **Sentenza n. 7877 del 10/03/2022** (Rv. **664408 - 01**)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

F. (BROSO ROSARIA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/12/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 058 ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Natura di atto endoprocessuale - Esclusione - Conseguenze - Obbligo di deposito telematico - Insussistenza.

Il reclamo avverso il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo esecutivo, proposto ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c., non ha natura di atto cd. endoprocessuale, bensì di atto introduttivo di un procedimento di natura cognitiva, con conseguente inoperatività dell'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 16-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis, Legge 17/12/2012 num. 221.

Massime precedenti Vedi: N. 14096 del 2005 Rv. 582634 - 01, N. 19102 del 2018 Rv. 650239 - 01

Sez. **3 -** , **Sentenza n. 8113 del 14/03/2022** (Rv. **664549 - 01**)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

V. (VOTO GILDA) contro C. (MARAGNO MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/08/2019

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

079 ESECUZIONE FORZATA - 059 EFFETTI

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI Provvedimento di diniego dell'estinzione - Reclamo ex art. 630 c.p.c. Successiva chiusura del processo esecutivo - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Ragioni.

La conclusione della procedura esecutiva, con la vendita del bene pignorato e la distribuzione del ricavato ai creditori, non determina la cessazione della materia del contendere nel procedimento di reclamo, ex art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento di diniego dell'estinzione del processo esecutivo, permanendo l'interesse del debitore all'accertamento dell'anteriorità dell'estinzione, per gli effetti di cui all'art. 632, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630, Cod. Proc. Civ. art. 632 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15761 del 2014 Rv. 631879 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 8113 del 14/03/2022 (Rv. 664549 - 02)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore:

FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

V. (VOTO GILDA) contro C. (MARAGNO MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/08/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 060 INATTIVITA' DELLE PARTI

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - INATTIVITA' DELLE PARTI Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche - Estinzione ex art. 631-bis c.p.c. - Presupposti.

L'estinzione ex art. 631-bis c.p.c. per omessa pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche presuppone che il termine per la relativa pubblicazione - fissato dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato, o implicitamente desunto dal riferimento dell'art. 490, comma 3, c.p.c., al periodo di "almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte" - sia spirato invano in conseguenza dell'inerzia (o dell'inadempimento) del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 631 bis

Cod. Proc. Civ. art. 490 com. 3

Sez. 3 - , Sentenza n. 8113 del 14/03/2022 (Rv. 664549 - 03)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore:

FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

V. (VOTO GILDA) contro C. (MARAGNO MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/08/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 215 VENDITA FORZATA - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE Forme di pubblicità disposte dal giudice dell'esecuzione - Omessa esecuzione - Estinzione ex art. 631-bis c.p.c. - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Prima e dopo la vendita.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

L'omessa esecuzione - addebitabile a incuria o inerzia del creditore - delle forme di pubblicità disposte dal giudice dell'esecuzione, diverse dalla pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, pur non dando luogo all'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c., comporta, prima della vendita, la chiusura anticipata della procedura, e, dopo la vendita, ove tempestivamente denunciata con opposizione agli atti esecutivi, la caducazione del decreto di trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 630, Cod. Proc. Civ. art. 631 bis, Cod. Proc. Civ. art. 617.

Massime precedenti Vedi: N. 21549 del 2021 Rv. 662025 - 01, N. 9255 del 2015 Rv. 635283 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 8113 del 14/03/2022 (Rv. 664549 - 04)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

V. (VOTO GILDA) contro C. (MARAGNO MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/08/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 225 TERMINI

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche - Mancato rispetto del termine ex art. 631- bis c.p.c. - Mancato rispetto del termine per l'anticipazione delle spese necessarie per la pubblicità - Conseguenze - Differenza.

Il mancato rispetto del termine perentorio per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche determina l'estinzione (tipica) dell'esecuzione forzata ex art. 631-bis c.p.c., mentre il mancato rispetto di quello ordinatorio per l'anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche prescritto dall'art. 18-bis del d.P.R. n. 115 del 2002) comporta l'impossibilità per la parte di compiere l'atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo, e la conseguente pronuncia di improseguibilità dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 631 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 18 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21549 del 2021 Rv. 662025 - 01

21. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER INGIUNZIONE

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8406 del 15/03/2022 (Rv. 664433 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

contro

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - Avvocato - Procedimento di ingiunzione contro il cliente per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui agli art. 637, comma 3, c. p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Rapporto con il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005 - Prevalenza di quest'ultimo - Sussistenza - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 637 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U), Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 com. 2.

Massime precedenti Conformi: N. 5703 del 2014 Rv. 630504 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12981 del 2020 Rv. 658228 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8693 del 17/03/2022 (Rv. 664502 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

V. (STEFANI JACOPO) contro D. (CAPPELLA FEDERICO)

Regola competenza

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 026 COMPETENZA

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Regolamento di competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo - Competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio che lo ha emesso - Domanda riconvenzionale di competenza di Sezione specializzata Imprese di altro tribunale - Conseguenze.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40, Cod. Proc. Civ. art. 645, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3.

Massime precedenti Conformi: N. 19738 del 2017 Rv. 645691 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 41230 del 2021 Rv. 663443 - 02

Sez. 1 - , Sentenza n. 9633 del 24/03/2022 (Rv. 664369 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

L. (GIACOBBE GIOVANNI) contro C. (D'ANDREA LETTERIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 15/10/2018

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale dell'opposto - Ammissibilità -
Limite della "reconventio reconventionis" - Insussistenza - Condizioni - Ragioni.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 167.

Massime precedenti Difformi: N. 5415 del 2019 Rv. 652929 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 22754 del 2013 Rv. 629056 - 01, N. 17708 del 2013 Rv. 628941 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8870 del 18/03/2022 (Rv. 664466 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

S. (RUSSO ANTONIO) contro C. (PRINCIPATO ANNAMARIA)

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 08/03/2021

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 012 ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Configurabilità - Apposizione della formula esecutiva - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 642, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 654, Cod. Proc. Civ. art. 480, CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1656 del 1975 Rv. 375267 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 7560 del 08/03/2022** (Rv. **664561 - 01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

M. (CALI' ANTONINA) contro F. (MUNAFO' LUIGI MARIO MARTINO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/06/2020

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 033 TARDIVA

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA
Termine ordinario decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato - Termine di chiusura decorrente dal compimento del primo atto di esecuzione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta nei dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, ma oltre quaranta giorni dalla notificazione, ritualmente eseguita, del precetto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 3.

Massime precedenti Conformi: N. 17759 del 2011 Rv. 618768 - 01

22. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022** (Rv. **664323 - 02**)

Presidente: **BELLINI UBALDO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

S. (DIFONZO PASQUALE) contro V. (LORUSSO FELICE EUGENIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/05/2017

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 014 DETERMINAZIONE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE
Giudizio cautelare - Spese - Rimessione al definitivo - Correttezza - Fondamento - Conseguenze - Rilevanza dell'esito ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite - Esclusione.

Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 669 quater.

Massime precedenti Vedi: N. 12898 del 2021 Rv. 661381 - 01, N. 13356 del 2021 Rv. 661563 - 01

23. PROCEDIMENTI IN TEMA DI STATO DELLE PERSONE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8583 del 16/03/2022** (Rv. **664366 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.**

Relatore: **TRICOMI LAURA.**

P. (CIAMBRONE LUIGI) contro G. (CARLEVARO ANSELMO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/07/2019

132 PROCEDIMENTI SPECIALI - 026 INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IN GENERE Interdizione - Estinzione della procedura per chiusura deliberata dal giudice tutelare con decreto non impugnato - Cessazione degli organi e dell'applicabilità del procedimento camerale - Conseguenze.

In tema di interdizione, la chiusura deliberata dal giudice tutelare con decreto non impugnato implica l'estinzione della tutela e la cessazione dei suoi organi, nei cui confronti, pertanto, non può essere rivolta la domanda di revoca o modifica del provvedimento emesso dal tribunale ai sensi degli artt. 375 e 732 c.p.c., che va, di contro, proposta all'autorità giudiziaria nel contraddittorio delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 374, Cod. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 732, Cod. Proc. Civ. art. 737, Cod. Proc. Civ. art. 739, Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 7621 del 2012 Rv. 622577 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8464 del 15/03/2022** (Rv. **664365 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.**

Relatore: **TRICOMI LAURA.**

S. (VENCO DANTE) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/08/2018

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - 003 CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Nomina dell'amministratore - Procedimento - Sopravvenuta morte del beneficiario nel corso del giudizio di appello - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Fondamento - Fattispecie.

Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d'interdizione, la morte dell'amministrando determina la cessazione della materia del contendere, facendo venir meno la necessità di una pronuncia sullo "status", sicché qualora l'evento si verifichi nel corso del giudizio d'appello e sia accertato dal giudice di questo il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404, Cod. Civ. art. 407, Cod. Civ. art. 411, Cod. Proc. Civ. art. 372.

Massime precedenti Conformi: N. 12737 del 2011 Rv. 618556 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24149 del 2016 Rv. 641899 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7414 del 07/03/2022 (Rv. 664312 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.
Relatore: IOFRIDA GIULIA.

S. (AMORUSO GIANLUCA) contro S. (SCAPPINI MATTEO)

Dichiara cessata la materia del contendere, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/10/2020

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - 003 CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Procedimento per la nomina di amministratore di sostegno - Morte dell'amministrando in corso di causa - Cessazione della materia del contendere - Fondamento.

Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, e in analogia a quanto avviene nel giudizio d'interdizione, la morte dell'amministrando determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il potere-dovere del giudice di pronunciare sull'originario "thema decidendum" e, quindi, di emettere una decisione non più richiesta né necessaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404, Cod. Civ. art. 407, Cod. Civ. art. 411, Cod. Proc. Civ. art. 372.

Massime precedenti Vedi: N. 3570 del 2006 Rv. 586277 - 01, N. 12737 del 2011 Rv. 618556 - 01

24. GIUDIZI SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7734 del 09/03/2022 (Rv. 664526 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE.
Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

P. (PERRELLA ENRICO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2020

082 FAMIGLIA - 006 FILIAZIONE - IN GENERE

FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Giudizi per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - Ampliamento solo in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio - Conseguenze - Dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine e nomina di un curatore speciale al minore - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fondamento.

In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'ampliamento in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al minore, rilevanti ex art. 333 c.p.c., comporta per il giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale al figlio per il sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c., che non comprendono quelle in esame, ove le nullità attengono al solo giudizio di reclamo.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333, Cod. Civ. art. 336, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 353, Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6, Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter

Massime precedenti Vedi: N. 40490 del 2021 Rv. 663533 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7734 del 09/03/2022 (Rv. 664526 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE.

Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

P. (PERRELLA ENRICO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2020

082 FAMIGLIA - 006 FILIAZIONE - IN GENERE

FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - Genitori divenuti tali in assenza di legami sentimentali e di un progetto parentale comune - Incontro volutamente episodico tra sconosciuti a fini esclusivamente procreativi per il tramite di un sito internet dedicato - Incidenza in concreto sulla gestione della genitorialità - Potenziale conflitto d'interessi tra genitori e figlio - Conseguenze - Nomina di un curatore speciale al minore - Necessità.

Nei giudizi aventi ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ove i genitori siano divenuti tali in assenza di legami sentimentali e di un progetto parentale comune ma a seguito di un incontro volutamente episodico a fini esclusivamente procreativi tra persone mai viste prima, conosciutesi tramite un sito internet dedicato, e a tale genesi dell'evento procreativo segua in modo univoco una gestione "sui generis" della genitorialità e/o la volontà di ciascuno dei genitori, o anche di uno solo di essi, di escludere l'altro da ogni rapporto con il figlio, è ravvisabile un potenziale conflitto di interessi tra genitori e figlio, che impone la salvaguardia dell'interesse del minore tramite la nomina del curatore speciale.

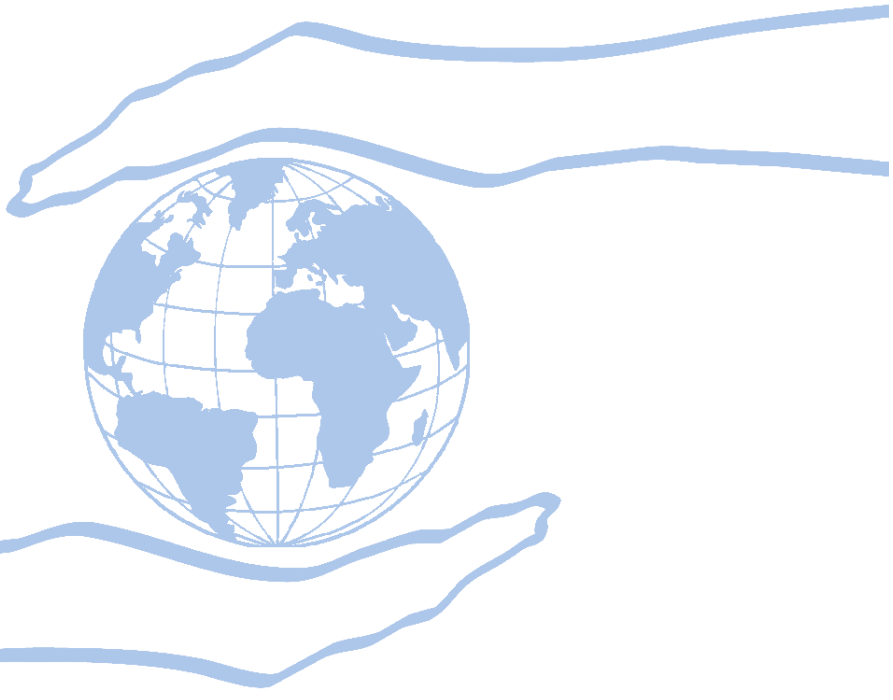
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336, Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 78, Costituzione art. 30.

Massime precedenti Vedi: N. 8627 del 2021 Rv. 660899 - 01, N. 11554 del 2018 Rv. 648560 - 01

MARZO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. L - , **Ordinanza n. 10214 del 30/03/2022** (Rv. **664333 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**.

K. (VALENTINI ELIA) contro Q.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 15/01/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Permesso di soggiorno rilasciato in data antecedente a quella di entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. dalla l. n. 132 del 2018 - Domanda di rinnovo presentata in data successiva a quella di entrata in vigore del predetto d.l. - Valutabilità ai sensi della disciplina previgente - Necessità - Ragioni.

In tema di protezione umanitaria, i requisiti sostanziali per il rinnovo del permesso di soggiorno, rilasciato in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. dalla l. n. 132 del 2018, devono essere valutati sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del predetto d.l., in quanto il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 8, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 9, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 4 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01, N. 1390 del 2022 Rv. 663716 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10201 del 30/03/2022** (Rv. **664535 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

I. (BELLINI CHIARA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/12/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Valutazione comparativa - Radicamento familiare - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità derivante dalla lesione del diritto all'unità familiare, ex art. 8 CEDU, deve essere autonomamente valutata mediante l'accertamento del dedotto ed allegato intervenuto radicamento familiare in Italia, senza che sia necessaria anche l'allegazione dell'integrazione dovuta allo svolgimento di attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'Appello di rigetto della domanda di protezione umanitaria di una cittadina straniera che, in Italia, aveva contratto matrimonio e aveva avuto un figlio, in ragione del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi e dell'assenza di fonti di sostentamento dell'intera famiglia).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 677 del 2022 Rv. 663488 - 01, N. 465 del 2022 Rv. 663485 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10203 del 30/03/2022** (Rv. **664536 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.**

H. (CAVICCHIOLI MARCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/10/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale - Ordinanza ex art. 19 d. lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio di appello - Produzione di nuovi documenti con le memorie conclusive - Inammissibilità - Fondamento.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

In tema di controversie per il riconoscimento della protezione internazionale, il procedimento d'impugnazione dell'ordinanza adottata ("ratione temporis") ex art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011, è regolato dall'art. 702 quater c.p.c. e si presenta in modo del tutto deformalizzato, pur garantendo il pieno rispetto del contraddittorio. Ne consegue che, una volta esaurita la fase di trattazione (con l'udienza di precisazione delle conclusioni, con la discussione orale della causa o in qualsiasi altro modo compatibile con la conclusione di tale fase), non sono ammesse produzioni documentali con le successive memorie, non perché nel giudizio di appello non possano essere allegati fatti nuovi e prodotti nuovi documenti - trattandosi dell'accertamento di un diritto della persona che richiede una valutazione nell'attualità e, sotto questo profilo, non può subire preclusioni - ma perché la produzione documentale, in uno con le memorie finali successive alla discussione, determinerebbe un'insanabile violazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Costituzione art. 111, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 39954 del 2021 Rv. 663256 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 10130 del 29/03/2022** (Rv. **664563 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

I. (TASSINARI ROSARIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 22/12/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Accertata integrazione solo con riferimento all'aspetto lavorativo - Comparazione attenuata - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, ove il ricorrente dimostri di aver raggiunto un'integrazione in Italia, anche se limitata alla sola attività lavorativa, il giudice di merito è tenuto ad effettuare la comparazione attenuata, al fine di verificare se l'eventuale rimpatrio possa comportare uno scadimento delle condizioni di vita privata tale da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria senza effettuare la menzionata comparazione, reputando che lo svolgimento dell'attività lavorativa fosse di per sé insufficiente all'ottenimento della

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

protezione, in assenza dell'allegazione del fatto che un eventuale rimpatrio avrebbe esposto il ricorrente a seri pericoli per la sopravvivenza ovvero a condizioni di vita inumane o degradanti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 465 del 2022 Rv. 663485 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9648 del 24/03/2022 (Rv. 664426 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: BISOGNI GIACINTO. Relatore: BISOGNI GIACINTO.

contro

Regola competenza

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Minore straniero - Affidamento alle cure di un parente residente in Italia tramite atto notarile non attributivo dell'esercizio della responsabilità genitoriale - Qualifica di minore straniero non accompagnato - Sussistenza - Conseguenze in tema di giudice competente all'apertura della tutela - Giudice tutelare - Esclusione - Tribunale per i minorenni - Sussistenza.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, in base ad un rapporto di affidamento intrafamiliare, goda in Italia di assistenza materiale ma sia, nello stesso tempo, privo di rappresentanza legale per l'impossibilità di riconoscere la validità in Italia di un atto di delega dell'affidamento del minore non riconosciuto nell'ordinamento di provenienza come attributivo della rappresentanza legale del minore. La condizione di minore straniero non accompagnato non può ritenersi esclusa per il fatto che il minore si trovi in Italia per motivi familiari o di studio o formazione professionale, non potendo ritenere tale categoria ristretta ai minori che accedono al territorio dello Stato italiano allo scopo di presentare domanda di asilo.

Riferimenti normativi: Legge 07/04/2017 num. 47 art. 2, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 10, Cod. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 348 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 9, Legge 18/08/2015 num. 142 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/12/2017 num. 220 art. 2 com. 1, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 16, Legge 18/06/2015 num. 101

Massime precedenti Conformi: N. 41930 del 2021 Rv. 663728 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 8980 del 18/03/2022 (Rv. 664256 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO. Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO.

A. (LOMBARDI BAIARDINI ANNA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 08/10/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Atti di mutilazione genitale femminile - Status di rifugiato ex artt. 2 e ss. del

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

d.lgs. n. 251 del 2007 - Appartenenza ad un particolare gruppo sociale - Riconoscimento - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, gli atti di mutilazione genitale femminile (che rappresentano violazioni dei diritti delle donne alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza sia fisica che psicologica, alla salute e financo alla vita) costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da una giovane cittadina nigeriana, vittima di mutilazione genitale, risultante anche dalla documentazione sanitaria prodotta, rilevando come il rischio prognostico in caso di rimpatrio dovesse essere valutato alla luce del fatto che tali atti di violenza rappresentano una forma di controllo assoluto sulla donna, non evitabile in ragione dell'impossibilità di ricevere protezione effettiva dalle autorità statuali, con conseguenze destinate ad incidere negativamente sul piano fisico e psicologico della ricorrente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29836 del 2019 Rv. 656267 - 01, N. 29971 del 2021 Rv. 662723 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8373 del 15/03/2022 (Rv. 664425 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

S. (VALLINI VACCARI RICCARDO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 08/04/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione speciale - Integrazione sociale e lavorativa - Diritto al rispetto della vita privata - Consistenza delle retribuzioni lavorative - Graduale incremento nel tempo - Considerazione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Vedi: N. 34095 del 2021 Rv. 663109 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7938 del 11/03/2022** (Rv. **664528 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

O. (POSSIS ROMINA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Integrazione sociale e lavorativa in Italia - Attività svolta all'interno del percorso di accoglienza - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, ai fini della valutazione complessiva dell'integrazione sociale e del radicamento sul territorio italiano, deve essere valutato in concreto l'intero percorso compiuto dal cittadino straniero, anche considerando le attività svolte all'interno del sistema di accoglienza, previsto dalla legge e realizzato dagli enti locali, e la continuità temporale delle stesse. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria, sebbene il richiedente avesse documentato, oltre all'attività lavorativa, anche lo svolgimento di ulteriori attività nel periodo in cui si trovava nel sistema di accoglienza, quali la frequentazione di corsi di lingua italiana e di formazione professionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 22, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7396 del 2021 Rv. 660750 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022** (Rv. **664582 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

N. (ROMITI DANIELE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 28/12/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione complementare - Art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998 - Parametri normativi di radicamento - Individuazione.

In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Vedi: N. 34095 del 2021 Rv. 663109 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6631 del 01/03/2022** (Rv. **664047 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

I. (PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE POTENZA, 19/02/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 015177/2021 66138701

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 01